



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, lunedì 22 febbraio 2016

Anno XLVII - N. 15



Sarego (Vi), Chiesa della Beata Vergine Addolorata.

Il Comune di Sarego, in provincia di Vicenza, si trova adagiato sulle colline della riviera berica occidentale. Dal centro del paese, salendo per una larga scalinata, si raggiunge, in località Grotte, la Chiesa della Beata Vergine Addolorata. L'edificio fu eretto nel 1882, ma presenta una facciata risalente al 1926. L'interno è molto decorato con dipinti e sculture.

(Foto Dario Billo)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 4

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

1

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 5

Istituzione del nuovo Comune denominato "Val di Zoldo" mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto della Provincia di Belluno.

41

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 6

Istituzione del nuovo Comune denominato "Alpago" mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago della Provincia di Belluno.

48

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 2 del 05 febbraio 2016

Nomina del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

53

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 3 del 05 febbraio 2016

Nomina di quattro membri del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

54

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 4 del 05 febbraio 2016

Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Designazione di un esperto nel settore equino.

55

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 5 del 05 febbraio 2016

Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Designazione di tre componenti del Consiglio.

56

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 6 del 05 febbraio 2016 Istituto regionale per le ville venete. Nomina di due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei revisori dei conti. [Designazioni, elezioni e nomine]	57
n. 7 del 05 febbraio 2016 Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV). Nomina di tre componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti. [Designazioni, elezioni e nomine]	58
n. 8 del 05 febbraio 2016 Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. [Designazioni, elezioni e nomine]	59
n. 9 del 05 febbraio 2016 ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. [Designazioni, elezioni e nomine]	60
n. 10 del 05 febbraio 2016 ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VERONA. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. [Designazioni, elezioni e nomine]	61
n. 11 del 06 febbraio 2016 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di ROVIGO. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA. [Designazioni, elezioni e nomine]	62
n. 12 del 06 febbraio 2016 Ente Parco Fiume Sile. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. [Designazioni, elezioni e nomine]	63
n. 13 del 06 febbraio 2016 ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VENEZIA. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. [Designazioni, elezioni e nomine]	64
n. 14 del 06 febbraio 2016 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di TREVISO. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA. [Designazioni, elezioni e nomine]	65
n. 15 del 06 febbraio 2016 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VICENZA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA. [Designazioni, elezioni e nomine]	66

- n. **16** del 06 febbraio 2016
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione -
Provincia di VENEZIA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed
EDILIZIA. 67
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **17** del 06 febbraio 2016
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione -
Provincia di VERONA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed
EDILIZIA. 68
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **18** del 06 febbraio 2016
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione -
Provincia di PADOVA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e
FORESTE. 69
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **19** del 06 febbraio 2016
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione -
Provincia di ROVIGO. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e
FORESTE. 70
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **20** del 06 febbraio 2016
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione -
Provincia di TREVISO. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e
FORESTE. 71
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **21** del 06 febbraio 2016
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione -
Provincia di VICENZA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE. 72
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **22** del 06 febbraio 2016
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione -
Provincia di VERONA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e
FORESTE. 73
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **23** del 06 febbraio 2016
Comitato per la cooperazione allo sviluppo. Nomina di tre componenti effettivi e tre
componenti supplenti. 74
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **24** del 06 febbraio 2016
Commissione per la salvaguardia di Venezia. Nomina di tre componenti effettivi e tre
componenti supplenti. 75
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 25 del 06 febbraio 2016 Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. Designazione di tre esperti. [Designazioni, elezioni e nomine]	76
n. 26 del 06 febbraio 2016 Commissione tecnica regionale - Sezione ambiente. Nomina di sei esperti in materie ambientali. [Designazioni, elezioni e nomine]	77
n. 27 del 06 febbraio 2016 Consiglio territoriale per l'immigrazione di PADOVA. Nomina di un rappresentante. [Designazioni, elezioni e nomine]	78
n. 28 del 06 febbraio 2016 Consiglio territoriale per l'immigrazione di ROVIGO. Nomina di un rappresentante. [Designazioni, elezioni e nomine]	79
n. 29 del 06 febbraio 2016 Consiglio territoriale per l'immigrazione di VERONA. Nomina di un rappresentante. [Designazioni, elezioni e nomine]	80
n. 30 del 06 febbraio 2016 : Consiglio territoriale per l'immigrazione di BELLUNO. Nomina di un rappresentante. [Designazioni, elezioni e nomine]	81
n. 31 del 06 febbraio 2016 Consiglio territoriale per l'immigrazione di VENEZIA. Nomina di un rappresentante. [Designazioni, elezioni e nomine]	82
n. 32 del 06 febbraio 2016 Comitato tecnico scientifico ecomusei del Veneto. Nomina di un esperto in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio nel Comitato tecnico scientifico. [Designazioni, elezioni e nomine]	83
n. 33 del 06 febbraio 2016 Consiglio territoriale per l'immigrazione di VICENZA. Nomina di un rappresentante. [Designazioni, elezioni e nomine]	84
n. 34 del 06 febbraio 2016 Consiglio territoriale per l'immigrazione di TREVISO. Nomina di un rappresentante. [Designazioni, elezioni e nomine]	85
n. 35 del 06 febbraio 2016 Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna. Nomina di cinque componenti. [Designazioni, elezioni e nomine]	86

n. 36 del 06 febbraio 2016 Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali. Nomina di cinque esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie. [Designazioni, elezioni e nomine]	87
n. 37 del 06 febbraio 2016 Commissione tecnica regionale - Sezione lavori pubblici. Nomina di sei esperti in materia di lavori pubblici. [Designazioni, elezioni e nomine]	88
n. 38 del 06 febbraio 2016 Comitato per i diritti umani e la cultura di pace. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti. [Designazioni, elezioni e nomine]	89
n. 39 del 06 febbraio 2016 Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari. designazione di sette componenti effettivi e sette componenti supplenti. [Designazioni, elezioni e nomine]	90
n. 40 del 06 febbraio 2016 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di PADOVA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA. [Designazioni, elezioni e nomine]	92
n. 41 del 06 febbraio 2016 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VENEZIA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE. [Designazioni, elezioni e nomine]	93
n. 42 del 06 febbraio 2016 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di BELLUNO. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA. [Designazioni, elezioni e nomine]	94
n. 43 del 06 febbraio 2016 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di BELLUNO. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE. [Designazioni, elezioni e nomine]	95

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1 del 12 gennaio 2016 Deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 7 giugno 2005 "Disposizioni in materia di coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione della Giunta regionale". Modifiche ed integrazioni. Approvazione Social media policy. [Informazione ed editoria regionale]	96
--	----

- n. **61** del 27 gennaio 2016
 BERGANTINO S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino. Comune di localizzazione: Bergantino (RO) - Comuni interessati: Legnago e Cerea (VR) , Melara (RO). Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. 101
[Ambiente e beni ambientali]
- n. **62** del 27 gennaio 2016
 Edison Energy Solutions S.p.A. - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di trigenerazione della potenza elettrica di circa 4.400 kW alimentato a metano, da realizzarsi in comune di Bagnoli di Sopra (PD). D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. 112
[Energia e industria]
- n. **63** del 27 gennaio 2016
 ETRA S.p.A. - Ampliamento dell'impianto di depurazione di Selvazzano Dentro. Comune di localizzazione: Selvazzano Dentro (PD). Comune interessato: Abano Terme (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. ed approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR 575/2013). 123
[Ambiente e beni ambientali]
- n. **64** del 27 gennaio 2016
 Idroelettriche Riunite S.p.A - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico. Centrale di Debba - Comune di localizzazione: Vicenza (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013). 152
[Ambiente e beni ambientali]
- n. **65** del 27 gennaio 2016
 Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, legge regionale 16 agosto 2002, n. 24 e provvedimenti di Giunta regionale collegati. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) dell'anno 2014 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica. 176
[Ambiente e beni ambientali]
- n. **86** del 02 febbraio 2016
 ETRA S.p.A. - Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce. Comuni di localizzazione: Cervarese Santa Croce, Teolo (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. ed approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. 1539/2011). 182
[Ambiente e beni ambientali]

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 317689)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 4

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Ambito di applicazione.**

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui all'Allegato A in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, nonché il riordino delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all'Allegato B, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

Art. 2**Finalità.**

1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione del procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e il suo coordinamento con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto, nonché la migliore tutela preventiva dell'ambiente, la protezione della salute umana e la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia ambientale.

Art. 3**Definizioni.**

1. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (di seguito denominato Decreto legislativo), ai fini della presente legge si intende per:

a) valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto;

b) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

- c) **impatto ambientale:** l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- d) **studio di impatto ambientale:** elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo;
- e) **verifica di assoggettabilità:** la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;
- f) **provvedimento di verifica:** il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- g) **provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale:** il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo;
- h) **autorità competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;
- i) **proponente:** il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo;
- l) **consultazione:** l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;
- m) **pubblico:** una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- n) **pubblico interessato:** il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si intendono per:

- a) **enti locali territoriali direttamente interessati:** i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
- b) **enti locali territoriali non direttamente interessati:** i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo;
- c) **soggetti competenti in materia ambientale:** le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.

Art. 4 Competenze della Regione.

1. La Regione è autorità competente:

- a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato A;
- b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato B.

2. La Regione è inoltre autorità competente:

- a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
- b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all'articolo 16.

3. La Giunta regionale provvede a:

- a) individuare la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA;
- b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all'articolo 12;
- d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
- e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
- f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all'articolo 14, comma 2.
- g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- h) definire le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 20;
- i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
- l) fissare i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all'AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
- m) definire le modalità per l'espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all'articolo 13.

4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all'articolo 7, la Giunta regionale:

- a) nomina i componenti esperti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere e) ed f), secondo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo;
- b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
- c) approva il regolamento di funzionamento;

- d) determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera f), nonché le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
- e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.

5. La Giunta regionale provvede inoltre:

- a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", nonché all'attuazione di quanto previsto al punto 6 dell'Allegato al medesimo decreto;
- b) alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.

6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 5

Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:

- a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato A;
- b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B.

2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:

- a) alla nomina dei componenti;
- b) all'individuazione della struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA;
- c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
- d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.

Art. 6

Autorità competente coincidente con il committente.

1. Qualora l'autorità competente sia il soggetto committente, la stessa, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, individua nell'ambito della propria organizzazione la struttura competente all'assolvimento delle funzioni conferite dalla presente legge provvedendo a separare le funzioni confliggenti.

Art. 7

Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.

1. Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. Il Comitato tecnico VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione.

3. Su richiesta dell'autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all'articolo 20.
4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
- a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"", titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell'ambiente, con funzioni di Presidente;
 - b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
 - c) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni;
 - d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;
 - e) da quattro componenti individuati tra il personale dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:
 - 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio e tutela dei beni culturali ed ambientali;
 - 2) tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 - 3) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
 - 4) salute ed igiene pubblica;
 - 5) inquinamento acustico e agenti fisici;
 - 6) diritto od economia ambientale;
 - f) da sei componenti laureati esperti provvisti di diploma di laurea non triennale di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in una delle seguenti materie:
 - 1) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali e contenimento degli inquinanti;
 - 2) interventi idraulici e modellistica idraulica;
 - 3) materie di cui al comma 5, lettera e), numeri da 1 a 6, per le quali non sia stato individuato personale dell'amministrazione regionale e degli enti di cui al medesimo comma 5, lettera e).
6. I sei componenti esperti di cui al comma 5, lettera f), sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

7. I componenti esperti di cui al comma 6, decorsi tre anni dalla loro nomina, sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale ai fini della conferma nella prosecuzione dell'incarico sino alla scadenza prevista.

8. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:

- 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- 2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
- 3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- 4) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- 5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- 6) salute ed igiene pubblica;
- 7) contenimento degli inquinanti;
- 8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
- 9) inquinamento acustico e agenti fisici;
- 10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
- 11) diritto od economia ambientale.

Art. 8

Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità all'articolo 20 del Decreto legislativo, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e).

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità, l'autorità competente per la VIA, entro i termini previsti dall'articolo 20 del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo:

- a) l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
- b) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
- c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato, entro i termini previsti dall'articolo 20 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA o dall'organo o dal responsabile dell'ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Art. 9

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

1. Il proponente, che si avvale della facoltà prevista dall'articolo 21 del Decreto legislativo, presenta all'autorità competente apposita istanza nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e).

2. Il provvedimento che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale è adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA, o dall'organo o dal responsabile dell'ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, entro i termini di cui all'articolo 21 del Decreto legislativo.

Art. 10

Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

1. Il proponente presenta all'autorità competente istanza ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti ed individuare le concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, in materia ambientale che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA può indire una conferenza di servizi istruttoria, alla quale sono invitati a partecipare almeno i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente, a seguito del parere del Comitato tecnico VIA di cui all'articolo 7, convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c).
4. In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non può essere realizzato.
5. Il provvedimento di VIA è adottato, entro i termini previsti dall'articolo 26 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o dall'organo o dal responsabile dell'ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Art. 11

Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.

1. Nel caso in cui l'autorità competente per la VIA coincida con l'amministrazione competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell'AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, l'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'AIA ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.
3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all'attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto.
4. Ai fini dell'autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell'AIA, le conferenze di servizi di cui all'articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.
5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 12

Parere preliminare di compatibilità ambientale.

1. Per le tipologie progettuali, assoggettate a VIA ai sensi della presente legge, il proponente può presentare all'autorità competente, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), istanza volta all'ottenimento di un parere preliminare di compatibilità ambientale.
2. All'istanza per l'ottenimento del parere preliminare di compatibilità ambientale il proponente deve allegare:
 - a) lo studio di impatto ambientale;

- b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale, comprensivo di tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ambientale.
3. Il parere preliminare di compatibilità ambientale è rilasciato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall'organo o dal responsabile dell'ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, previo parere del Comitato tecnico VIA e, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni del Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo.
4. Il parere preliminare di compatibilità ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.
5. In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale negativo il progetto non può essere realizzato
6. Il provvedimento di VIA oppure quello di VIA e di approvazione o autorizzazione del progetto o di AIA è adottato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall'organo o dal responsabile dell'ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.
7. Prima dell'autorizzazione o approvazione del progetto, il proponente presenta all'autorità competente il progetto definitivo per la verifica della conformità dello stesso ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo. L'autorità competente si esprime, entro novanta giorni, sentito il Comitato tecnico VIA, e qualora rilevi difformità, il proponente è tenuto a presentare nuova istanza di VIA.
8. Il parere preliminare di compatibilità ambientale decade:
- a) trascorsi dodici mesi dal suo ottenimento senza che il proponente abbia presentato l'istanza di cui al comma 7;
 - b) nel caso di sopravvenute modifiche alla normativa.

Art. 13

Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.

1. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA.

Art. 14

Informazione al pubblico e partecipazione.

1. L'autorità competente promuove e garantisce un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle procedure in corso, rendendo pubblici nel proprio sito web i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento.
2. La Giunta regionale predispose, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia e lo rende pubblico nel proprio sito web.
3. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento. Al fine di garantire la maggior partecipazione del pubblico, la presentazione non ha luogo nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale" e successive modificazioni.
4. Della presentazione al pubblico di cui al comma 3 è data notizia nell'avviso a mezzo stampa di cui all'articolo 23, comma 1, del Decreto legislativo e sul sito web dell'autorità competente. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente

ne dà comunicazione all'autorità competente.

5. Qualora l'impianto, opera o intervento interessi il territorio di più Comuni nell'ambito della medesima Provincia o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia con i Comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più Province o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in ognuna delle Province, o Città Metropolitana di Venezia, interessate.

6. In caso di mancato accordo di cui al comma 5, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 3 e 5 secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la VIA.

Art. 15 **Inchiesta pubblica.**

1. L'autorità competente assicura la partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, eventualmente ricorrendo allo svolgimento dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo.

2. L'inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell'audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.

3. Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre l'inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n).

4. L'indizione dell'inchiesta pubblica è resa nota a coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell'autorità competente e tramite posta elettronica.

5. Gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 7, del Decreto legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l'acquisizione e la valutazione degli esiti dell'inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di espressione del parere di competenza.

Art. 16 **Interventi di preminente interesse regionale.**

1. Con riferimento alle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del Decreto legislativo, la Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi da considerare di preminente interesse regionale, che restano di competenza regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 17 **Impatti ambientali interregionali.**

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con le Regioni interessate.

2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del Decreto legislativo.

Art. 18 **Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.**

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sul territorio di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".

Art. 19**Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.**

1. Per le tipologie progettuali di cui alla Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA.

Art. 20**Monitoraggio, controlli e sanzioni.**

1. L'autorità competente assicura l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 4, comma 3, lettera h).

2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo, è predisposta all'interno dello studio di impatto ambientale una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l'insieme degli indicatori, per controllare gli impatti significativi derivanti dall'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Il proponente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui al comma 2, nonché informa l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio viene data adeguata informazione nel sito web dell'autorità competente.

4. In caso di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente.

5. La Giunta regionale approva i criteri e le procedure per l'applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e 29 del Decreto legislativo.

6. Per l'applicazione del presente articolo l'autorità competente può avvalersi del supporto del Comitato tecnico per la VIA di cui all'articolo 7 e delle strutture dell'ARPAV.

Art. 21**Disposizioni finali.**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'emanazione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e g) e comma 4, lettere a), b), c) e d), e le Province e la Città Metropolitana di Venezia all'emanazione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c) e d).

Art. 22**Norme transitorie.**

1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e successive modificazioni, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

3. Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge.

Art. 23 **Norma finanziaria.**

1. Alle minori entrate relative ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all'abrogazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 7 e dell'articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 24 **Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e norma transitoria.**

1. Alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) ogni riferimento, contenuto nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, all'Allegato A "articolo 5 bis, comma 5, lettera a). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale" e all'Allegato B "articolo 5 bis, comma 5, lettera b). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale" si intende riferito all'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale" della presente legge;

b) gli Allegati A e B alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, sono abrogati.

2. Le procedure di AIA di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell'inizio del procedimento.

Art. 25 **Abrogazioni.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

b) articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";

c) legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 "Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3 settembre 1999";

d) articolo 74 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

e) articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001";

f) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo";

g) articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente";

h) articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo";

i) articolo 44, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 "Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

l) articolo 44, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

Art. 26
Entrata in vigore.

1. La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Competenze della Regione

Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia

Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente

Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale

Art. 8 - Verifica di assoggettabilità

Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale

- Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti
- Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale
- Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni
- Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione
- Art. 15 - Inchiesta pubblica
- Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale
- Art. 17 - Impatti ambientali interregionali
- Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri
- Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale
- Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni
- Art. 21 - Disposizioni finali
- Art. 22 - Norme transitorie
- Art. 23 - Norma finanziaria
- Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e norma transitoria
- Art. 25 - Abrogazioni
- Art. 26 - Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE**

**ALLEGATI
A - B**

ALLEGATO A (articoli 4 e 5)
**Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di
 assoggettabilità**

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA	AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.	Regione
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.	Regione
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;	Regione
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;	Regione
d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.	Provincia
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.	Provincia
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.	Provincia
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.	Provincia
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m ³ .	Provincia
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.	Provincia
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.	Regione

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Regione
	Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Provincia:
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9);	Regione
	Impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Provincia
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Regione
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m ³ .	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
	discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006);	Regione
	discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ ;	Provincia

<p>q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).</p>	<p>Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;</p>	<p>Regione</p>
<p>r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.</p>	<p>Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;</p>	<p>Provincia</p>
	<p>Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;</p>	<p>Provincia</p>
	<p>In tutti gli altri casi</p>	<p>Regione</p>
<p>s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.</p>		<p>Regione</p>
<p>t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.</p>		<p>Regione</p>
<p>u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.</p>		<p>Regione</p>
<p>v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.</p>		<p>Regione</p>
<p>z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km</p>		<p>Provincia</p>
<p>aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>	<p>Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	<p>Regione</p>

	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m ³ .		Regione
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.		Provincia
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.		Provincia
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.		Regione
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.		Regione
af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO ₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato		Regione
af-ter) grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012		Provincia
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
1. Agricoltura		
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;		Provincia
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;		Provincia
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;		Provincia
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;		Provincia
e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;		Provincia
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.		Provincia
2. Industria energetica ed estrattiva		
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;		Regione
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;		Regione
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;		Provincia
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO ₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km		Provincia
g) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;		Regione
h) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;		Regione
i) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;		Regione
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.		Regione
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.		Regione
n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO ₂ provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.		Regione
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali		
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi		Provincia

che superino i 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;		Provincia
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;		Provincia
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;		Provincia
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;		Provincia
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ ;		Provincia
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;		Provincia
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);		Regione
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;		Provincia
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.		Provincia
4. Industria dei prodotti alimentari		
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;		Provincia
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;		Provincia
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;		Provincia
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;		Provincia
e) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m ³ di volume;		Provincia

f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;		Provincia
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;		Provincia
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole		Provincia
5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta		
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;		Provincia
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;		Provincia
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;		Provincia
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia
6. Industria della gomma e delle materie plastiche		
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.		Provincia
7. Progetti di infrastrutture		
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;		Provincia
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;		Provincia
b1) progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;		Provincia
b2) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012;		Provincia
b3) parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;		Provincia
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;		Provincia
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;		Regione
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;		Regione
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;		Regione
g) strade extraurbane secondarie;		Provincia
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;		Provincia

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;		Regione
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri		Provincia
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km		Provincia
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;		Regione
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;		Regione
p) aeroporti;		Regione
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;		Regione
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Provincia
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);		Regione

<p>t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	<p>Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;</p>	<p>Regione</p>
<p>u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	<p>Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;</p>	<p>Provincia</p>
<p>v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;</p>	<p>Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;</p>	<p>Provincia</p>
	<p>In tutti gli altri casi</p>	<p>Regione</p>
<p>z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km</p>		<p>Provincia</p>
<p>z.a) Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;</p>	<p>Regione</p>

	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;	Provincia
z.a1) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		Provincia
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Regione
	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Provincia
8. Altri progetti		
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;		Regione
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;		Provincia
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;		Provincia
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m ² ;		Provincia
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;		Provincia
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m ³ ;		Provincia
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;		Regione
i) cave e torbiere;		Regione
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;		Provincia
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità		Provincia

superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;		
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;		Regione
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;		Regione
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;		Provincia
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

ALLEGATO B (articoli 4 e 5)
**Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione
integrata ambientale**

	AUTORITÀ COMPETENTE A.I.A.
1. Attività energetiche.	
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW	Regione
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas	Regione
1.3. Produzione di coke	Regione
1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.	Regione
1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..	Regione
2. Produzione e trasformazione dei metalli.	
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Provincia
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora	Provincia
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.	Provincia
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.	Provincia
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;	Provincia
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	Provincia
3. Industria dei prodotti minerali.	
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	Provincia
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto	Provincia
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	Provincia
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	Provincia
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.	Provincia
4. Industria chimica.	
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati;	Provincia

d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie.	
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheluro di carbonile; b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.	Provincia
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	Provincia
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi	Provincia
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi	Provincia
4.6. Fabbricazione di esplosivi	Provincia
5. Gestione dei rifiuti.	
5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico (R3, R5); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12); d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12); e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2); f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5); g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6); h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7); i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8); j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);	Provincia
5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).	Regione
5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	Regione
5.3.a. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 1) trattamento biologico (D2, D8); 2) trattamento fisico-chimico (D9); 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13); 4) trattamento di scorie e ceneri (D9); 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (D13).	Regione
5.3.b. La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5); 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13, R12); 3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R12, D13). Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.	Regione
5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 1) trattamento biologico (R3, R5);	Provincia

<p>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento (R12);</p> <p>3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5);</p> <p>4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).</p> <p>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p>	
5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Regione
5.4.b Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Provincia
5.5.a Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1b, 5.2, 5.4a e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	Regione
5.5. b Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4b con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	Provincia
5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.	Regione
6. Altre attività.	
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m ³ al giorno.	Provincia
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.	Provincia
6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.	Provincia
6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).	Provincia
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.	Regione
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe.	Provincia
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.	Provincia
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	Provincia
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.	Regione
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m ³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.	Provincia
6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.	Regione

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2015, dove ha acquisito il n. 16 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Montagnoli, Calzavara, Michieletto, Possamai e Brescacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 febbraio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 febbraio 2016, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge è stato predisposto al fine di dettare una nuova disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e muove principalmente dalla necessità di un aggiornamento alle sopravvenute modifiche legislative avvenute a livello statale e comunitario.

A tutt’oggi, infatti, il riferimento a livello regionale è rappresentato dalla legge regionale 10/1999, legge che negli anni è stata oggetto di modifiche assai modeste e contenute da parte del legislatore veneto, mentre numerosi sono stati gli atti di indirizzo emanati dalla Giunta nel tentativo di armonizzare, per quanto possibile, le procedure in materia di VIA alle continue riforme della normativa nazionale.

Già nella precedente legislatura veniva elaborato un disegno di legge che non riuscì a concludere il proprio iter in Commissione per lo scadere della legislatura, mentre in quella attuale il progetto di legge in oggetto, primo firmatario il Presidente Zaia, è stato tra le prime proposte legislative pervenute in Consiglio, raccogliendo l’esigenza da più parti manifestata di adeguare la disciplina regionale ed insieme semplificare competenze e procedure in materia di VIA.

Si fa riferimento nello specifico all’emanazione del “Testo Unico ambientale”, il decreto legislativo 152/2006, ed in particolare alla Parte Seconda dello stesso, così come riformata dal D.Lgs. 4/2008, che ha, di fatto, ridisegnato completamente il quadro normativo di riferimento a livello statale in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il presente disegno di legge adegua pertanto la normativa regionale al nuovo contesto, tenendo conto anche delle recenti modifiche sopravvenute a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alla pubblicazione delle Linee Guida ministeriali in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, che vanno ad integrare i criteri dimensionali utilizzati per l’individuazione dei progetti da sottoporre a verifica di VIA elencati nell’allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, ma anche alla Direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che a tutt’oggi non risulta ancora recepita a livello nazionale.

E così la normativa ora proposta innanzitutto definisce e aggiorna il riparto delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, coordinandole con quelle in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) in modo che, in linea di massima, all’autorità competente per la VIA spetti anche la competenza per l’AIA ed individuando con chiarezza i progetti o le attività soggette a tali provvedimenti (articoli 4 e 5 e Allegati A e B). L’elemento di novità consiste nell’eliminare i casi in cui, in ordine a un medesimo intervento, la competenza al rilascio dei due provvedimenti era attribuita, distintamente, a Regione e Provincia, inoltre, al fine di assicurare il coordinamento tra diverse procedure, viene demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri per individuare l’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alle valutazioni ambientali (art. 4, comma 3 lettera j), così come la Giunta regionale dovrà definire i progetti la cui VIA resta di competenza regionale in ragione del loro preminente interesse regionale (articolo 16).

Per quanto riguarda le procedure di VIA le stesse sono state ridisegnate nelle loro linee essenziali affidando un ruolo centrale alle strutture regionali competenti e demandando alla Giunta regionale una serie di atti di indirizzo che definiranno nel dettaglio la disciplina attuativa della legge regionale, quali le modalità di funzionamento della conferenza di servizi e del comitato tecnico VIA(articolo 4, commi 3 e 4).

Con riferimento al Comitato tecnico VIA (articolo 7), l'organo che formula il parere tecnico-istruttorio in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, il testo licenziato dalla commissione consiliare ne prevede una composizione ed un ruolo decisamente cambiati rispetto all'attuale Commissione. Infatti detto Comitato sarà formato da 8 componenti interni all'amministrazione (o appartenenti ad enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale), a fronte dei 5 previsti attualmente, mentre i componenti esperti nominati dalla Giunta regionale saranno 6, a fronte dei 9 attuali. Resta fermo che per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità è riconosciuta al Presidente del Comitato la possibilità di avvalersi di consulenti esterni.

I procedimenti principali tracciati dalla nuova proposta si possono, sinteticamente, distinguere in:

- A) procedimento per l'ottenimento di un provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo (articolo 10);
- B) procedimento coordinato per l'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di approvazione del progetto o autorizzazione integrata ambientale (articolo 11);
- C) procedimento per l'ottenimento di un parere preliminare di compatibilità ambientale su un progetto preliminare (articolo 12).

A) Nel procedimento volto all'ottenimento di un provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo (articolo 10), il provvedimento è assunto dal responsabile della struttura competente in esito a una conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano i soggetti interessati (ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettere a) e c)) e cioè sia gli enti locali territoriali direttamente interessati, e quindi i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione dei progetti, sia i soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.

Nell'ambito di tale procedimento il parere del comitato VIA costituisce il presupposto della conferenza e il provvedimento finale di VIA sostituisce o coordina, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

B) Nel procedimento finalizzato a coordinare l'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale con l'autorizzazione o l'approvazione del progetto ed eventualmente l'autorizzazione integrata ambientale (articolo 11), il provvedimento finale comporta insieme alla valutazione di impatto ambientale (e/o l'AIA) anche l'approvazione del progetto.

C) Viene poi contemplato un procedimento volto ad ottenere un parere preliminare di compatibilità ambientale (articolo 12) nel quale il provvedimento conclusivo non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa e necessari per l'autorizzazione o l'approvazione definitiva del progetto, bensì costituisce il presupposto per il rilascio dei medesimi.

Questa nuova procedura è introdotta al fine di venire incontro alle richieste di semplificazione manifestate su larga scala non solo dal tessuto industriale e imprenditoriale ma anche dagli enti pubblici, ritenendosi opportuno attivare, accanto alla procedura ordinaria dell'articolo 10, un procedimento più snello, conciliabile con un'attività di progettazione preliminare, all'evidenza meno onerosa, che consenta all'impresa o all'ente pubblico di valutare - in una fase, per così dire, anticipata - la realizzabilità del progetto alla luce di un parere orientativo comunque espresso dall'autorità competente. In questo caso, infatti, la stessa autorità, quando successivamente riceverà l'istanza di valutazione del progetto definitivo, dovrà verificarne la conformità a quanto disposto in sede di parere preliminare di compatibilità ambientale e, nel caso sia positiva rilascerà la VIA definitiva, mentre laddove rilevi delle difformità, dovrà essere attivata una nuova valutazione.

Il progetto di legge riserva poi un'attenzione qualificata ai momenti di informazione e partecipazione. Nelle procedure di VIA, infatti, la partecipazione ha un duplice scopo: per un verso serve ad assicurare la piena consapevolezza da parte di tutti delle iniziative in atto e della loro natura, al fine di raccogliere il maggior numero possibile di contributi all'analisi del progetto; per altro verso, e sempre sul piano tecnico, scopo della partecipazione è di dare sostanza alla valutazione stessa, caratterizzata in ogni sua fase da un certo livello di soggettività, sia per quanto riguarda la determinazione dei bisogni da soddisfare mediante gli interventi proposti, sia per quanto concerne la specificazione dei valori che si intendono attribuire ai vari fattori che entrano in gioco e ai diversi impatti delle opere previste sui caratteri ambientali.

L'articolo 14 del PDL riguarda pertanto l'informazione al pubblico e la partecipazione, non solo disciplinando tali momenti con riferimento alla VIA ma anche prevedendo la realizzazione da parte della Giunta regionale di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia da rendere pubblico nel sito web della Regione.

L'articolo 15, poi, si sofferma sull'Inchiesta pubblica, istituto già previsto in via generale dal Codice dell'ambiente, che nel progetto di legge diventa obbligatoria nel caso in cui a richiederla siano alcune categorie di soggetti, puntualmente indicati al comma 3, e cioè i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, o che risultino interessati dagli impatti ambientali, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo.

Sempre nell'ottica di una maggiore trasparenza e quindi partecipazione della collettività al procedimento di VIA, l'articolo 20, analogamente a quanto previsto a livello statale, prevede che gli esiti del piano di monitoraggio, strumento finalizzato allo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio degli impatti del progetto autorizzato, siano pubblicati nel sito web dell'autorità competente. Lo stesso articolo, infine, contempla l'attività di controllo da parte dell'autorità competente disponendo le sanzioni nel caso vengano accertate violazioni della normativa sulla VIA o di quanto contenuto del provvedimento di VIA stessa.

Sulla proposta di legge la Seconda Commissione consiliare ha svolto audizioni in più riprese con i soggetti istituzionali e le categorie professionali interessate e, nella seduta del 21 gennaio 2016, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara

e i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord; astenuti il consigliere Conte del Gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto, il consigliere Zanoni del Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e il consigliere Guarda del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio.

Successivamente in data 4 febbraio la Seconda Commissione ha preso atto (favorevoli il presidente Calzavara ed i consiglieri Rizzotto e Michieletto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, e il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord; astenuti il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, i consiglieri Zanoni e Ruzzante del Gruppo consiliare Partito Democratico e il consigliere Guarda del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente) del parere della Prima Commissione sulla norma finanziaria.”.

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa riforma della legge regionale sulla VIA - Valutazione di Impatto Ambientale è sicuramente innovativa e più moderna rispetto all’attuale legge regionale n.10 del 1999, visto che applica alcuni contenuti della nuova Direttiva VIA europea, la 2014/52/UE, di cui sono stato relatore al Parlamento europeo e che dovrà essere recepita dai 28 stati dell’Unione Europea entro il 16 maggio del 2017.

Perciò la nostra regione con questa legge potrebbe, almeno per alcuni contenuti, arrivare prima dello stato centrale nel recepimento della direttiva comunitaria di settore.

La valutazione di impatto ambientale è una procedura di fondamentale importanza perché serve a valutare i possibili impatti sull’ambiente, e quindi anche sulla salute dell’uomo, di un determinato progetto prima che lo stesso sia realizzato.

Ad esempio, se all’Ilva di Taranto fosse stata fatta una valutazione di impatto ambientale seria e precisa non avremmo avuto quei disastri ambientali, sanitari, lavorativi ed economici che tutti noi ormai conosciamo.

Nello spirito costruttivo e di collaborazione che si è registrato in II Commissione nel corso di quattro mesi di lavoro, rispetto alla proposta originaria del PDL 16 sono state introdotte diverse novità, grazie a delle proposte che ho fatto e che sono state recepite nel testo, proposte che hanno introdotto anche alcuni dei punti cardine della succitata nuova Direttiva UE sulla VIA.

Elenco per punti queste novità:

- una norma per evitare situazioni di conflitto di interessi interno alla Regione (Articolo 6), per evitare che chi deve controllare non sia subalterno a chi realizza l’opera, ovvero per evitare conflitti qualora l’autorità competente coincida con il soggetto committente. Ciò potrebbe verificarsi nel caso delle cosiddette grandi opere. Questa disposizione ricalca quanto previsto nel nuovo art. 9 bis della direttiva 2011/92/UE, introdotto dalla direttiva 2014/52/UE;
- una norma contro il conflitto di interessi riferita ai componenti del Comitato tecnico VIA compresi i consulenti esterni (articolo 7, comma 4) che avranno dei vincoli di esercizio nell’attività professionale;
- l’introduzione di sanzioni (articolo 20, comma 4) per chi viola la norma sulla VIA che vanno dal 5 al 20% del valore dell’opera e possono comportare la sospensione dei lavori e anche la demolizione dell’opera o impianto, prevedendo anche il ripristino dei luoghi;
- la possibilità data anche alle associazioni ambientaliste (articolo 15, comma 3) di chiedere ed ottenere l’inchiesta pubblica, ovvero un tavolo di confronto con i progettisti, il comitato VIA e tutti coloro che hanno presentato osservazioni come i sindaci, i singoli cittadini, le associazioni ambientaliste e di categoria;
- evitare la presentazione del progetto al pubblico, da parte del committente, nel periodo estivo. Ciò consentirà una più ampia partecipazione del pubblico e conseguentemente la possibilità di scrivere ed inoltrare più agevolmente le osservazioni al progetto;
- i consulenti esterni dovranno avere un’esperienza nel settore di competenza di almeno cinque anni ed avere una laurea non triennale.

Oltre alle suddette novità, vengono ridotti i consulenti esterni a favore di quelli interni alla regione riducendo i costi per il bilancio regionale e la Commissione VIA verrà sostituita da un Comitato VIA.

La decisione finale spetterà alla “conferenza di servizi decisoria” previo parere del Comitato tecnico VIA, e il provvedimento di VIA sarà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA.

Ci sono tuttavia anche dei lati non positivi: in ben 14 articoli del testo di legge vengono assegnati poteri e compiti, ovvero atti di indirizzo, alla Giunta regionale.

Troppi, era meglio definire alcune questioni direttamente in legge perché c’è troppa discrezionalità di scelta in mano alla Giunta regionale.

Solo alcuni di questi atti di indirizzo saranno sottoposti al vaglio della competente commissione consiliare ambiente, ovvero i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c) e g) e comma 4, lettera d) dell’articolo 4 e di cui al comma 6 dell’articolo 7.

All’articolo 12 viene prevista la valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare con l’intento positivo di sburocrazzare l’iter e dare delle risposte di fattibilità con progetti meno onerosi per le aziende; questo però potrebbe configgersi con la norma statale ed essere perciò oggetto di impugnativa per incostituzionalità a causa delle difformità con l’articolo 23 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 in tema di VIA.

Attenderemo di poter leggere e studiare con attenzione tutti quei provvedimenti che la Giunta dovrà emanare nei prossimi mesi al fine di effettuare ulteriori valutazioni.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 6 (Oggetto della disciplina)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
 1. c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
- b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste,

sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto.

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscono solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle

azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.”

“ART. 7 (Competenze)

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.

4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 26 (Decisione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.

2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato

ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunemente denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.°.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 4 (Finalità)

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

- a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
- c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto.

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

- a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
 - 1) l'uomo, la fauna e la flora;
 - 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
 - 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
 - 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
- c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.”.

- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 22 (Studio di impatto ambientale)

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.”

- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 20 (Verifica di assoggettabilità)

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:
- un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
 - con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:
 “ART. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1:

- si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili.

4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:
 “ART. 23 (Presentazione dell'istanza)

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.”.

- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:
 “ART. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)

1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.

1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.

2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.”

- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 24 (Consultazione)

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni,

anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.”

Note all'articolo 14

- Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 11.

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 742/1969 è il seguente:

1. “1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.”

- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 23 (Presentazione dell'istanza)

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.”

Nota all'articolo 15

- Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 11.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 28 (Monitoraggio)

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.”

- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 29 (Controlli e sanzioni)

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione coordinamento attività operative

(Codice interno: 317690)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 5

Istituzione del nuovo Comune denominato "Val di Zoldo" mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto della Provincia di Belluno.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Istituzione.**

1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato "Val di Zoldo" mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Zoldo Alto.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

**Art. 2
Risultati della consultazione.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Forno di Zoldo	Comune di Zoldo Alto	Totale
Elettori aventi diritto al voto	n. 3018	n. 1009	n. 4027
Votanti	n. 1242	n. 528	n. 1770
Voti validamente espressi	n. 1231	n. 524	n. 1755
Voti favorevoli	n. 1114	n. 377	n. 1491
Voti contrari	n. 117	n. 147	n. 264

**Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Val di Zoldo" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

**Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Risultati della consultazione

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 agosto 2015, n. 11/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 settembre 2015, dove ha acquisito il n. 64 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 febbraio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, consigliere Franco Gidoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 febbraio 2016, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco GIDONI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta Regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio Regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Forno di Zoldo n. 10 in data 21.04.2015 pubblicata all’albo pretorio dal 29.04.2015 al 14.05.2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Zoldo Alto n. 9 in data 21.04.2015 pubblicata all’albo pretorio dal 7.05.2015 al 23.05.2015.

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di Legge e pubblicate a norma dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le stesse sono state prodotte le seguenti osservazioni o opposizioni:

Comune di Forno di Zoldo:

nessuna osservazione presentata

Comune di Zoldo Alto:

- osservazione presentata da Iral Sante pervenuta al protocollo n. 1948 in data 20.05.2015;
 - osservazione presentata da Don Floriano Pellegrini pervenuta al protocollo n. 2002 in data 22.05.2015.
- Il Comune di Zoldo Alto, con delibera di Giunta n. 38 in data 1.06.2015 - pubblicata all’albo pretorio dal 10.06.2015 - ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Sig. Iral Sante e da Don Floriano Pellegrini ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 25 del 24 dicembre 1992, relative alla proposta di variazione alle circoscrizioni comunali mediante fusione dei due Comuni.

In merito i due Consigli Comunali, congiuntamente riuniti, hanno concordato quanto segue:

- 1) Il nuovo Comune si chiamerà “VAL DI ZOLDO”.
- 2) La sede legale sarà a ZOLDO ALTO.
- 3) Negli ambiti territoriali già sedi di Comuni, si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all’interno dei due Comuni, prendendo a base lo studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto.

A supporto della richiesta di fusione i Consigli Comunali di Forzo di Zoldo e Zoldo Alto hanno allegato alle proprie deliberazioni lo studio di fattibilità dal quale si evincono le seguenti ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta.

LE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE E IL PERCORSO ISTITUZIONALE

La fusione dei due comuni della valle in un nuovo ente, oltre che giustificata da una storia comune, appare allo stato attuale razionalmente più consona, funzionale e foriera di opportunità economiche e di sviluppo. Nell'immediato il nuovo comune unico godrà di nuove risorse che lo Stato e la Regione trasferiranno per i primi anni, proprio nell'intento di promuovere quale prioritaria la scelta della fusione rispetto alle altre forme associative, per consentire l'avvio e la migliore organizzazione dei servizi al fine di realizzare in futuro autonome economie di scala. Appare meno efficace il trasferimento delle funzioni in Unione Montana, sia in termini di gestione dei servizi che di scelte di sviluppo del territorio, anche alla luce delle sostanziali differenze ambientali, economiche, culturali, storiche degli altri enti facenti parte dell'Unione Montana. La fusione consentirebbe inoltre di mantenere in Valle il centro decisionale. La gestione diretta di tutto il territorio della valle potrà garantire anche in tempi di riduzione della spesa pubblica, il mantenimento dei servizi sia in ordine al numero che alla qualità e all'efficienza. Il mantenimento della sede amministrativa ed operativa sul territorio agevola il cittadino-utente che vi può accedere più facilmente e che sente di poter maggiormente vigilare sulle scelte di programmazione e di gestione. Dal punto di vista dello sviluppo delle attività produttive la fusione consentirà di promuovere una sinergia operativa che produrrà benefici economici nel settore turistico, in particolare con riferimento allo sviluppo di moderne infrastrutture unitamente alla conservazione del paesaggio, del territorio e dell'ambiente.

La volontà di avviare il processo di fusione dei comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto si è concretizzata, dopo una serie di incontri pubblici preliminari con le rispettive popolazioni, con le deliberazioni di due consigli comunali, convocati in contemporanea (D.C.C. di Forno di Zoldo n. 21 del 21.05.2014 e D.C.C. di Zoldo Alto n. 9 del 21.05.2014).

Sebbene con funzioni di mero indirizzo, le deliberazioni hanno un contenuto significativo rispetto alle motivazioni che hanno dato avvio al progetto di fusione.

Di seguito alcuni dei passi fondamentali.

LE MOTIVAZIONI

Storiche e sociali:

In questi ultimi decenni, la modifica della struttura economica della Valle, da prevalentemente agricola prima e di emigrazione poi, a quella attuale caratterizzata da attività turistiche e manifatturiere, ha favorito la collaborazione tra gli abitanti dei due Comuni creando tra loro un rapporto più stretto. Fra l'altro i comuni della Valle sono sempre stati legati da una storia comune, nonostante le intervenute modifiche amministrative. Si pensi che per 500 anni essi erano nel Capitaniato di Zoldo (pur esistendo una decina di Regole, deputate alla gestione del territorio), prima che Napoleone, nel 1807, li separasse nei Comuni di Forno di Zoldo e di San Tiziano di Goima.

Il contesto territoriale rende possibile e auspicabile l'ipotesi di fusione in considerazione della situazione territoriale omogenea e della storia comune che ha sempre legato le due comunità.

Politiche - Gestione unitaria del territorio della Valle

I motivi che hanno determinato la scelta di promuovere la fusione dei due enti non riguardano solo l'ottimizzazione e l'incremento delle risorse, bensì la prospettiva di poter autonomamente programmare e pianificare la gestione del territorio e delle risorse che lo stesso produce e assorbe con un unico centro decisionale che esprime il consenso diretto della popolazione, che ne conosce esigenze e bisogni e che può dare risposte immediate e concrete.

La fusione consentirà di superare gli individualismi nella gestione della Val di Zoldo nell'ottica di dare risposte precise e concrete alle esigenze degli abitanti e al tessuto sociale della valle, come le attività economiche.

Economiche

La programmata progressiva riduzione dei trasferimenti statali per la partecipazione massiccia degli Enti locali alla riduzione del debito pubblico, la concretizzazione del federalismo fiscale, i vincoli e le limitazioni di spesa avviati con la spending review, l'applicazione dei fabbisogni standard, richiedono un pesante sforzo di programmazione e di riorganizzazione al fine di garantire il mantenimento dei servizi e il loro livello di qualità. Da anni il tema delle Unioni degli Enti e delle Fusioni per rivedere l'assetto istituzionale degli enti territoriali ed agevolare la riduzione della spesa pubblica è tema costante nell'agenda del Governo. Dopo aver sperimentato la gestione in forma associata di alcuni servizi e averne verificato le criticità, è maturato forte il convincimento che per i Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto la migliore scelta organizzativa e gestionale sia la fusione per dare vita ad un nuovo Comune che, unificando le risorse umane, strumentali ed economiche, possa meglio programmare e gestire territorio e servizi.

Lo sforzo per promuovere tra i cittadini la proposta politica, le rilevanti attività di promozione e diffusione in parte già attuate, ma senz'altro ancora da sviluppare e integrare, le prevedibili iniziali difficoltà trovano soddisfazione e ristoro nella maggiori risorse che la legge mette a disposizione dei Comuni che si avviano alla fusione.

Sono riconosciuti contributi statali per dieci anni successivi alla fusione e contributi regionali per l'avvio, il cui periodo e misura sono disposti dalla Regione. La fusione porterà ad un aumento della qualità dei servizi erogati ed una riduzione dei costi, grazie alle sinergie ed alle economie di scala che si potranno realizzare nell'immediato futuro dopo la prima fase di assestamento funzionale, anche attraverso la riorganizzazione dei processi di acquisizione e di erogazione dei servizi medesimi.

Demografiche

Lo spopolamento della Val di Zoldo ha portato negli ultimi trent'anni una diminuzione sensibile e consistente dei residenti effettivi, si pensi a titolo esemplificativo che nel 1981 (data del censimento) la popolazione dei due Comuni era di 4.650 unità, ridotta a 3.464 alla data dell'ultimo censimento.

La fusione dei due Comuni creerebbe un nuovo ente locale con circa 3.500 abitanti (abitanti al 31.12.2012: Forno di Zoldo 2.550, Zoldo Alto 950), dislocati in un territorio di circa 141 kmq, venendosi a creare una realtà indubbiamente significativa, dal punto di vista politico, dimensionale ed economico, nel contesto di tutta la Provincia di Belluno e in particolar modo nella sua zona alta più prettamente montana.

IL PERCORSO ISTITUZIONALE

Le Amministrazioni dei due Comuni nel dare avvio al processo di fusione, con atto di indirizzo dei rispettivi Consigli Comunali, hanno disposto che entrambe le Giunte e gli uffici comunali dei due Comuni approfondissero la possibilità di attuare la fusione e redigessero un apposito studio, da presentare anche alla popolazione, per valutare l'organizzazione futura degli uffici comunali del comune unico e i possibili risparmi da essa derivanti.

La Giunta Comunale di Forno di Zoldo con atto n. 58 del 17.07.2014 e la Giunta Comunale di Zoldo Alto con atto n. 32 del 21.05.2014 hanno nominato i componenti del gruppo di lavoro e approvato le linee di indirizzo per le modalità di lavoro per la realizzazione dello studio propedeutico alla stesura della bozza del progetto di fusione.

Lo studio ha avuto lo scopo di analizzare, partendo dal quadro normativo, la fattibilità della fusione considerando le realtà territoriali e amministrative esistenti, elaborando le previsioni migliorative della fusione sul bilancio del nuovo Ente, tenendo conto degli incentivi statali e regionali e delle economie realizzabili dal processo di riorganizzazione del personale e dei servizi.

COLLOCAZIONE GEOGRAFICA

Zoldo - o Val di Zoldo, come più diffusamente si legge - è la denominazione attribuita al bacino idrografico del medio e alto corso del torrente Maè. Si trova nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, racchiuso - protetto, si direbbe quasi - da una corona di monti che nel 2009 sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco: Pelmo, 3159 m; Civetta-Moiazza, 3220 m, San Sebastiano-Tamer e Mezzodi-Prampèr. Completano la corona, a sud, il gruppo Sforzi-Bosconero-Serra, non compreso nei Sistemi Unesco.

Zoldo si raggiunge dalla Valle del Piave per la sr 251, che proviene dalla Val Cellina e da Longarone percorre la stretta gola del Canale, risalendo la valle del Maè fino al Passo Staulanza, 1766 m, da dove scende in Val Fiorentina. La valle è attraversata dalla sr 347 che la collega a ovest alla Valle del Cordèvole per il Passo Duràn (1601 m), e a est alla Valle del Bòite per il Passo Cibiana (1530 m).

Amministrativamente, Zoldo è suddiviso in due Comuni: Forno di Zoldo (848 m), che si estende nel medio corso del torrente Maè da Mezzocanale (628 m) al Ru Sec (poco a monte di Dont) e al Ru Torto; e Zoldo Alto (con sede a Fusine, 1177 m), che occupa l'alto corso del Maè fino al Passo Staulanza. A Zoldo Alto appartengono anche i villaggi del modesto bacino del Ru Torbol e della Valle di Gòima fino al Passo Duràn; a Forno di Zoldo quelli della Val Cervegana fino alla Val Inferna, poco sotto il Passo Cibiana. Il basso corso del Maè, da Mezzocanale fino alla Muda, dove confluisce nel Piave, fa parte del Comune di Longarone.

CENNI STORICI

La suddivisione amministrativa attuale risale alla dominazione napoleonica di inizio Ottocento. Napoleone entrò a Belluno nel 1804 e con il riordinamento del territorio (1806) suddivise il Bellunese (Dipartimento della Piave) nei distretti di Belluno, Feltre e Cadore e sostituì i Comuni alle Regole, istituite dai Longobardi con l'editto di Rotari nel 643. Il 6 maggio 1807 Zoldo fu diviso nei Comuni di Forno di Zoldo (basso e medio bacino del Maè da Mezzocanale a Dont e valli della Cervegana e destra Rutorto) e di San Tiziano di Gòima con sede a Fusine (alto corso del Maè e valle di Gòima), assegnati al cantone di Longarone. Il 16 marzo 1890 il Comune di San Tiziano di Gòima assunse poi la denominazione di Zoldo Alto.

Prima del 1807 la valle del Maè costituiva quindi un unicum amministrativo e tale rimase per quasi sei secoli, se si considera come atto di nascita della Comunità zoldana il suo diritto alla rappresentanza nel Consiglio dei Nobili di Belluno, ottenuto il 22 agosto 1224. Ma l'unitarietà del territorio è attestata anche nei secoli precedenti. Gli antichi romani (I-II secolo d. C.), sulle pendici del monte Civetta, incisero nella roccia scritte confinarie: FIN BEL IUL (Fines Belunatorum Iulensium), una in versante zoldano e due in quello agordino. Con questi segni di confine intendevano frenare l'espansione di Julium Carnicum, che dalla Carnia attraverso il Passo della Mauria si era spinto fino alla Staulanza e al Fertazza, e assegnarono i pascoli e i boschi di Zoldo a Belunum. È presumibile che gli stessi confini fossero stati poi mantenuti con le popolazioni che intorno al V-VI secolo fuggirono dagli Unni che stavano invadendo il Cadore (a monte di Zoppè si ricordano un cimitero e la strada dei pagani).

Fin dal suo più lontano passato era costituita da 10 Regole (Regola Grande di Fornesiche, Regola di Forno, di Campo, di Astragal, di Dont, di Goima, Regola Grande di Coi, Regola di Fusine, di Maroso, di Pecol). I primi documenti in cui vengono citate sono del 1371 e del 1383 ("omnium hominum Regulle de Dont" e "omnium hominum et personarum de Gojma"), ma esse erano sorte alla fine dell'VIII secolo, quando Zoldo fu assegnato da Carlo Magno ai vescovi di Belluno. La conferma di unitarietà si ha fin dalle più antiche citazioni scritte. La prima è in un documento del 1031, con il quale l'imperatore Corrado II il Salico confermava al vescovo di Belluno i suoi possedimenti, tra cui Caudes. Un secolo dopo (1161) un altro documento attesta che Federico Barbarossa restituiva al vescovo di Belluno i possedimenti che gli aveva tolto solo un anno prima, tra i quali è citato Zaudo. Ancora più precisa è una bolla papale del 18 ottobre 1185, che definisce i possedimenti vescovili del territorio bellunese. In essa papa Lucio III conferma al vescovo Gerardo de Taccoli, insieme ad altri feudi, la "Plebem Sanctii Floriani de Zaoldo cum capellis suis, et comitatum ipsius cum jurisdictione et districto in pertinentiis ipsius Zaoldi". È una breve citazione, ma consente di trarre un grande numero di informazioni storiche: l'esistenza in Zoldo di una pieve, dedicata a San Floriano (un santo nordico, invocato contro gli incendi e le alluvioni), l'esistenza di più

“cappelle” distribuite sul territorio (probabilmente quella di San Nicolò a Fusine e di San Tiziano a Gòima), l'unitarietà del territorio assegnato e l'esistenza di una comunità sulla quale il vescovo poteva esercitare potere giurisdizionale. Quest'ultima precisazione si era resa necessaria in quanto nel 1184-1197 le comunità di Zoldo e Agordo (evidentemente in quel tempo potenti) si erano ribellate a Belluno, rifiutandosi di pagare le esose imposte (sulle miniere e sulle attività metallurgiche già fiorenti) ed erano state di conseguenza scomunicate e interdette dal vescovo. La controversia fu risolta solo nel 1224 da Gabriele da Camino, che ottenne la riduzione delle imposte e l'elezione di due incaricati di Agordo e Zoldo nel Consiglio dei Nobili della città.

Da qui possiamo far iniziare la Storia di Zoldo, feudo già ben consolidato, distribuito in villaggi che ancor oggi portano lo stesso nome. Anche il monumento più significativo della valle, la Pieve di San Floriano, costruita nella forma attuale nel XV secolo sotto la Serenissima, racconta la storia di una sola comunità. Sicuramente una chiesa parrocchiale più antica (citata nella bolla papale del 1185) già sorgeva nel medesimo sito, al centro delle vili di Zoldo Basso. E si deve ritenere che fosse l'unica, dato che le parrocchiali attuali si sono distaccate dalla chiesa madre molti secoli dopo (San Nicolò nel 1615, San Tiziano nel 1726). La presenza di una sola Pieve condizionava la vita sociale della popolazione, che in chiesa si incontrava in occasione delle funzioni, e anche il culto dei morti, che venivano tutti sepolti nel sagrato di San Floriano, con non poche difficoltà per gli abitanti di San Nicolò e San Tiziano (si dice addirittura che le salme in inverno venissero conservate sotto la neve fino alla primavera).

Nei secoli successivi in tutta la valle si svilupparono attività minerarie e soprattutto metallurgiche, che attirarono l'attenzione dei potenti. Per avere un'idea della loro importanza basti citare il Libro dei Feudi del Vescovato di Belluno del 1365, che documenta l'esistenza di sei forni fusori: de For, de Maresono, de Peculo, de sancto Nicolao de Zaudò, de Donto, de Sancta Maria. Il feudo di Zoldo passò così di mano in mano. Prima (1249) i vescovi dovettero cederlo al condottiero Ezzelino III da Romano, nel 1347 il re Carlo IV assegnò a Jacopo degli Avoscano, potente famiglia agordina il “Capitaneatum plebium Augurdi et Zaudi”, e così via fino alla acquisizione di Belluno da parte della Repubblica di Venezia (1404), che ne mantenne il dominio fino all'arrivo di Napoleone. Dopo di lui arrivarono gli Austriaci e quindi ci fu l'annessione al Regno Lombardo Veneto prima e infine al Regno d'Italia.

TERRITORIO - VOCAZIONE

L'economia della valle si basa prevalentemente sul turismo, soprattutto a Zoldo Alto, dove si sviluppano gli impianti dello Ski Civetta, che conta circa 80 km di piste, alcune di esse illuminate per lo sci notturno e il nuovo stadio del biathlon a Palafavera. Nell'ambito delle bellezze naturali si fa menzione di due diversi sistemi del patrimonio Dolomiti Unesco che sono quelli del Civetta-Pale di San Martino e del Pelmo che valorizzano il turismo estivo. Forno di Zoldo è porta di accesso al settore nordorientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con la Val Prampèr, anch'essa inclusa nel sistema Dolomiti Unesco. Forno di Zoldo ospita l'unica industria della valle, che produce componenti per occhiali occupando poco più di un centinaio di dipendenti.

LA VALLE DEL GELATO

Specificità comune ai territori dei due comuni è l'emigrazione, passata e recente. Già all'inizio dell'Ottocento erano apparse in Zoldo le prime avvisaglie di emigrazione massiccia, e comunque anche nei secoli precedenti i valligiani avevano cercato lavoro lontano da casa. Numerosa fu la manodopera scesa all'arsenale di Venezia a esercitare le “arti meccaniche” o quella di “maestro d'ascia”, per le quali gli zoldani erano molto ricercati, e molti altri raggiunsero miniere e cantieri dell'Europa centro-orientale ai tempi dell'impero austro ungarico. Più significativi, e premonitori di un fortunato futuro, sono però i primi abbozzi di attività commerciale che iniziarono nella seconda metà dell'Ottocento in forma stagionale e itinerante.

Alla figura dello zoldano boscaiolo e fabbro dobbiamo allora associare quella del venditore ambulante, attività in cui non mancò di distinguersi, come era stato per esempio per la famiglia Colussi, originaria di Pianàz, emigrata a Venezia nel 1700 a far biscotti. Alla fine del secolo ebbe inizio anche l'emigrazione verso le Americhe, soprattutto del Centro e del Sud, come ricorda a Forno il ponte sul Maè, battezzato Rio Jordao in occasione del gemellaggio con quel piccolo villaggio dello stato di Santa Caterina, in Brasile, dove ancora oggi si parla dialetto zoldano. Gli zoldani dapprima giravano per le città dell'Impero con le caudiere delle pere cotte o le ceste di biscotti e caramelli; poi iniziarono a vendere “sorbetti” con i caratteristici carrettini, e nel periodo fra le due guerre non c'era città d'Europa che non contasse una gelateria zoldana. Oggi il gelato artigianale zoldano è conosciuto in tutto il mondo, fino in Cina, Giappone e Sud Africa, tanto che Zoldo è definita “la valle del gelato”.

La vocazione turistica deve sicuramente parte del suo sviluppo a questa importante attività che ha portato in valle risorse da investire.

In conclusione dall'analisi dei contesti dei due comuni di Forno di Zoldo e di Zoldo Alto, emerge come gli andamenti insediativi e socio-economici che si stanno palesando nella Val di Zoldo sono facilmente riconoscibili: spostamento della popolazione dalla montagna alla valle, flusso migratorio oltralpe e aumento delle “seconde case”, con conseguente impoverimento turistico. Ecco la necessità di un soggetto nuovo che sia in grado di rispondere alle nuove sfide che attendono il territorio.

Pertanto, i legami consolidati nel campo della scuola, del turismo, della gestione del territorio, delle associazioni di diverso livello, nonché aspetti di vita civile e sociale, di stili di vita, di mentalità e di cultura, fan sì che questi Comuni del Val di Zoldo formino una unica comunità.

VANTAGGI DALLA FUSIONE

1. Aumento del 20% dei trasferimenti statali per un periodo di dieci anni.

Ai Comuni istituiti a seguito di fusione realizzati negli anni 2012 e successivi, spetta a decorrere dalla loro istituzione e per un periodo di anni dieci, un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti statali attribuito per l'anno 2010 ai Comuni che hanno dato luogo alla fusione nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (Decreto del Ministero dell'Interno 10.10.2012).

2. Esenzione dal patto di stabilità per 5 anni.

I Comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale basi di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della Legge n. 183/2011 e s.m.i.).

3. Utilizzo più efficiente del personale e delle risorse disponibili.

4. Maggiore potere di mercato verso i fornitori.

5. Contenimento dei costi conseguenti alla realizzazione di economie di scala.

Va inoltre, ricordato, che la legge regionale n. 18 del 27.04.2012 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 e del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanZIA a favore dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

La legge regionale n. 18 del 27.04.2012 stanZIA per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 1.130.000,00 per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, compresa la fusione dei Comuni.

Il percorso di fusione tra il Comune di Forno di Zoldo e Zoldo Alto risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali prima tramite la Comunità Montana e dal 2014 tramite l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo costituita ai sensi della L.R. 40/2012 assieme ai Comuni di Longarone, Zoppè di Cadore, Soverzene e Ospitale di Cadore.

I Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due Enti.

La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni bellunesi hanno chiesto di fondersi in nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "VAL DI ZOLDO" mediante la fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che si è tenuto in data domenica 17 gennaio 2016, ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali e transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un graduale e corretto avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 stabilisce che la presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2016 ha preso atto del risultato di tale consultazione referendaria concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi al vostro esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN, Zaia Presidente, Forza Italia, Indipendenza Noi Veneto, PD, Alessandra Moretti Presidente, Movimento Cinque Stelle.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

"Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.".

4. Struttura di riferimento

Sezione EE.LL. persone giuridiche e controllo atti, gestioni commissariali e post emergenziali, grandi eventi

(Codice interno: 317691)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 6

Istituzione del nuovo Comune denominato "Alpago" mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago della Provincia di Belluno.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Istituzione.**

1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato "Alpago" mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Pieve d'Alpago.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

**Art. 2
Risultati della consultazione.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Farra d'Alpago	Comune di Pieve d'Alpago	Comune di Puos d'Alpago	Totale
Elettori aventi diritto al voto	n. 2183	n. 1709	n. 2335	n. 6227
Votanti	n. 1175	n. 967	n. 1315	n. 3457
Voti validamente espressi	n. 1167	n. 962	n. 1311	n. 3440
Voti favorevoli	n. 767	n. 763	n. 1208	n. 2738
Voti contrari	n. 400	n. 199	n. 103	n. 702

**Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Alpago" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

**Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Risultati della consultazione

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 agosto 2015, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 settembre 2015, dove ha acquisito il n. 65 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 febbraio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, consigliere Franco Gidoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 febbraio 2016, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta Regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio Regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei tre Comuni medesimi, rispettivamente con le seguenti deliberazioni:

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9 maggio 2015;

COMUNE DI PIEVE D’ALPAGO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 maggio 2015;

COMUNE DI PUOS D’ALPAGO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 maggio 2015.

In merito i tre Consigli Comunali, congiuntamente riuniti, hanno concordato quanto segue:

- 1) Il nuovo Comune si chiamerà ALPAGO.
- 2) La sede legale sarà a PIEVE D’ALPAGO; la sede amministrativa a PUOS D’ALPAGO e la sede operativa a FARRA D’ALPAGO.
- 3) Negli ambiti territoriali già sedi di Comuni, verranno istituiti dei MUNICIPI, allo scopo di valorizzare le specificità territoriali e assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle comunità d’origine. Le modalità elettive e le competenze degli organi municipali saranno disciplinate nello Statuto e nel Regolamento del Comune neo-istituito.

- 4) Si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei tre Comuni, prendendo a base lo studio recentemente redatto a livello di Unione Montana Alpagò.

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di Legge e pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le quali non sono state prodotte osservazioni o opposizioni.

A supporto della richiesta di fusione i Consigli Comunali di Farra d'Alpagò, Pieve d'Alpagò e Puos d'Alpagò hanno allegato alle proprie deliberazioni il documento Politico Programmatico dal quale si evincono le seguenti ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta.

INTRODUZIONE

Farra d'Alpagò, Pieve d'Alpagò e Puos d'Alpagò formano - con Chies d'Alpagò e Tambre - la regione dell'Alpagò, territorio storico-geografico situato nella zona meridionale della Provincia di Belluno.

La conformazione morfologica ed orografica del territorio ha da sempre comportato lo sviluppo di un medesimo sistema sociale ed economico. Sin dalle loro origini, infatti, Farra, Pieve e Puos d'Alpagò ebbero dei percorsi comuni, dovuti a ragioni geografiche (la contiguità territoriale, la presenza del Lago di Santa Croce - il più esteso del Veneto interamente in territorio regionale - e la foresta del Cansiglio) e a fattori economici correlati, come la comunicazione con la strada statale 51 di Alemagna, nonché le stazioni ferroviarie dell'Alpagò e di Santa Croce del Lago.

Dal punto di vista geografico, l'Alpagò è una conca naturale delimitata dai monti Dolada (1.939 m), Col Mat (1.980 m), Col Nudo (2.472 m, la cima più alta di tutte le Prealpi Venete), Col Visentin (1.763 m). Quest'ultimo segna il confine con la Provincia di Treviso, unendolo tramite la Sella di Fadalto; altro confine con la medesima Provincia è costituito dall'altopiano del Cansiglio, che delimita anche il territorio con la Regione Friuli Venezia Giulia. Caratteristiche climatiche sono costituite da inverni lunghi e freddi e da estati ventilate e non troppo calde, con abbondanti precipitazioni soprattutto piovose.

CENNI STORICI

Caduta Venezia nel 1797, l'Alpagò condivise le sorti del Veneto, passando sotto il controllo francese (con Napoleone nacquero infatti gli attuali Comuni) prima e asburgico poi, nel 1815, ed infine passando al Regno d'Italia nel 1866. Nel corso della Grande Guerra la Conca subì l'occupazione austriaca; durante la Seconda Guerra mondiale nella zona - soprattutto nel Cansiglio - furono attive diverse milizie partigiane.

Nel 1612 le località erano Curago (62 abitanti), Farra (274 abitanti), Garna (91 abitanti), Pieve (184 abitanti), Plois (159 abitanti), Puos (344 abitanti), Quers (23 abitanti), S. Croce (51 abitanti), Sitran (164 abitanti), Tignes (239 abitanti), Torch (63 abitanti), Torres (44 abitanti), Valzella (55 abitanti) e Villa (139 abitanti).

Nel 1866 gli abitanti erano raggruppati nei Comuni di Farra (1.925), Pieve (2.030) e Puos (1.615).

I dati attuali ufficiali disponibili esprimono un numero di abitanti pari a 2.697 per Farra, 1.866 per Pieve e 2.529 per Puos, su una superficie rispettivamente di 41,2, 25,2 e 13,8 kmq.

La vita religiosa del territorio si organizzò inizialmente nella prima parrocchia di Pieve d'Alpagò, dalla quale si staccarono in ordine Farra d'Alpagò nel 1625 e nel 1866 Puos d'Alpagò. Tutte le parrocchie ricadono oggi nella forania di Pieve d'Alpagò della diocesi di Belluno-Feltre. Da diversi secoli, per mantenere fede ad un voto fatto dagli antenati per ottenere dalla Vergine Maria la protezione dalle avversità atmosferiche, che danneggiavano le colture, è consuetudine recarsi in pellegrinaggio al Santuario della Follina con le croci delle Chiese, in testa quella più vecchia della chiesa di San Vigilio. Quest'ultima sorge isolata presso la sponda sinistra del Tesa molto probabilmente è la più antica dell'Alpagò: il riscontro documentale sinora reperito certifica l'esistenza della chiesuola nel 1547, ma al suo interno vi sono reperti di un edificio anteriore, risalente ai secoli VII-VIII.

IL TERRITORIO ED IL SUO SVILUPPO

L'analisi del quadro economico non può prescindere da una valutazione di carattere storico. Infatti, dal primo dopoguerra, quando predominante era il settore primario, l'economia sino allora povera dell'Alpagò era caratterizzata da una forte emigrazione verso i paesi europei maggiormente sviluppati. Nel corso degli anni, si è assistito ad una crescita sempre più importante delle attività edilizie, con una funzione di supporto dell'attività agricola.

Dagli anni sessanta del secolo scorso, scelte politico amministrative hanno portato ad individuare nella zona dei Paludi in Comune di Pieve d'Alpagò (unitamente a Ponte nelle Alpi) l'area di sviluppo delle attività industriali, che attualmente risulta essere il secondo polo industriale della Provincia di Belluno. La zona industriale si completa con lo sviluppo delle attività dei Comuni di Puos e Farra, maggiormente votati al settore terziario del commercio, del turismo e dei servizi.

La coesione territoriale e sociale si esprime oggi anche attraverso le numerose associazioni di volontariato che operano nella conca, unitamente a servizi di carattere sovracomunale apprezzati dalla popolazione per la efficienza e la qualità. Esempi sono la Casa di Riposo per anziani, il Distretto sanitario, il Centro Servizi per il Volontariato, il Nucleo di Protezione Civile ANA, la Consulta Giovani Alpagò e l'E.V.A. Alpagò (Emergenza Volontari Ambulanza Alpagò) per il servizio di pronto intervento e soccorso.

Le scuole dell'Alpagò sono anch'esse gestite da un unico istituto comprensivo. In alcuni casi lo stesso plesso accoglie studenti provenienti da comuni diversi.

Pertanto, i legami consolidati nel campo della scuola, del turismo, della gestione del territorio, delle associazioni di diverso livello, nonché aspetti di vita civile e sociale, di stili di vita, di mentalità e di cultura, fan sì che questi Comuni dell'Alpagò formino una unica comunità.

VANTAGGI DALLA FUSIONE

1. Aumento del 20% dei trasferimenti statali per un periodo di dieci anni.

Ai Comuni istituiti a seguito di fusione realizzati negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dalla loro istituzione e per un periodo di anni dieci, un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti statali attribuito per l'anno 2010 ai Comuni che hanno dato luogo alla fusione nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (Decreto del Ministero dell'interno 10.10.2012).

2. Esenzione dal patto di stabilità per 5 anni.

I Comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della Legge n. 183/2011 e s.m.i.).

3. Utilizzo più efficiente del personale e delle risorse disponibili.

4. Maggiore potere di mercato verso i fornitori.

5. Contenimento dei costi conseguenti alla realizzazione di economie di scala.

Va, inoltre, ricordato che la legge regionale n. 18 del 27.04.2012 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 e del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanziava a favore dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

La legge regionale n. 18 del 27.04.2012 stanziava per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 1.130.000,00 per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, compresa la fusione dei Comuni.

Il percorso di fusione tra il Comune di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali, prima tramite le Comunità Montane e, dal 2014, tramite l'Unione Montana costituita ai sensi della L.R. 40/2012 assieme ai Comuni di Chies d'Alpago e Tambre d'Alpago.

I Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i tre Enti.

La fusione tra i tre Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di tre popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i tre comuni bellunesi hanno chiesto di fondersi in un nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "ALPAGO" mediante la fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che si è tenuto in data domenica 17 gennaio 2016, ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali e transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un graduale e corretto avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 stabilisce che la presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2016 ha preso atto del risultato di tale consultazione referendaria concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi al vostro esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN, Zaia Presidente, Forza Italia, Indipendenza Noi Veneto, PD, Alessandra Moretti Presidente, Movimento Cinque Stelle..".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

"Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.".

4. Struttura di riferimento

Sezione EE.LL. persone giuridiche e controllo atti, gestioni commissariali e post emergenziali, grandi eventi

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

(Codice interno: 317512)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 2 del 05 febbraio 2016

Nomina del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000858;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni:

- MAZZI Gualtiero, nato a Verona il 17 luglio 1966;

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317511)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 3 del 05 febbraio 2016

Nomina di quattro membri del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni;

visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000856;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, membri del Comitato regionale per le comunicazioni:

- MAZZONI NICOLETTI Marco, nato a Treviso il 2 giugno 1980;
- COMENCINI Fabrizio, nato a Garda (VR) il 6 novembre 1953;
- PERISINOTTO Luigi, nato a Le Locle (Svizzera) il 25 gennaio 1971;
- CHIEREGHIN Nerino, nato a Adria (RO) il 01 marzo 1951;

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317517)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 4 del 05 febbraio 2016

Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Designazione di un esperto nel settore equino.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata istituita la Commissione tecnica regionale per la zootecnia;

Visto l'articolo 13 della citata legge regionale n. 44/1986, il quale prevede che la suddetta Commissione, limitatamente all'attività consultiva relativa al rilascio di autorizzazioni alla gestione di una stazione di fecondazione equina, è integrata da un esperto nel settore;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000865;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale esperto nel settore equino presso la Commissione tecnica regionale per la zootecnia:

- ROSSATO Nicola, nato a Vicenza il 8 agosto 1986;

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317519)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 5 del 05 febbraio 2016

Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Designazione di tre componenti del Consiglio.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve designare tre componenti del Consiglio dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002918;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- LOVISETTO Stefano, nato a Paderno Dugnano (MI) il 1 settembre 1962;
- ROGHEL Aldo, nato a Padova il 28 febbraio 1966;
- STELLA Oscar, nato a Cervarese S. Croce (PD) il 6 ottobre 1964;

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317526)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 6 del 05 febbraio 2016

Istituto regionale per le ville venete. Nomina di due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei revisori dei conti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per le ville venete;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002912;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per le ville venete:

- CECCHINATO Fabio, nato a Albignasego (PD) il 14 aprile 1961;
- FRAMARIN Ezio, nato a Gambellara (VI) il 22 febbraio 1960;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- BRIDA Marco, nato a Belluno il 7 ottobre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317482)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 7 del 05 febbraio 2016

Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV). Nomina di tre componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002901;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV):

- BIANCOLIN Luca, nato a Gaiarine (TV) il 9 ottobre 1952;
- SALOMONI RIGON Maurizio, nato a Thiene (VI) il 1 settembre 1959;
- ANDRIOTTO Andrea Vittorio, nato a Rovigo il 22 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317520)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 8 del 05 febbraio 2016

Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 25, comma 1, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002921;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- GHIDONI Paola, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 8 luglio 1963;
- DE NEGRI Gabriele, nato a Este (PD) il 16 maggio 1972;
- LITTAME' Luca, nato a Conselve (PD) il 8 agosto 1972;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- VAROTTO Valter, nato a Padova il 19 novembre 1951;
- ALBANESE Andrea, nato a Camposampiero (PD) il 30 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317522)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 9 del 05 febbraio 2016

ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002924;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA:

- GOMIERO Mirco, nato a Padova il 29 ottobre 1974;
- FREATO Alessio, nato a Vicenza il 15 luglio 1979;
- VITACCHIO Tiziana, nata a Vicenza il 19 dicembre 1943;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA:

- CAPUZZO Angelo, nato a Arre (PD) il 2 ottobre 1957;
- RAMUNDO Nicola, nato a Aradeo (LE) il 28 giugno 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317525)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 10 del 05 febbraio 2016

ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VERONA. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002927;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VERONA:

- LUCCHESI Marcello, nato a Verona il 4 ottobre 1965;
- ZUMERLE Maurizio, nato a Caldiero (VR) il 22 novembre 1955;
- ZOCCATELLI Gabriella, nata a Belluno il 8 luglio 1958;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VERONA:

- FINEZZO Angiolino, nato a Vigasio (VR) il 1° luglio 1947;
- BRUNELLO Luisa, nata a Cittadella (PD) il 12 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317489)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 11 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di ROVIGO. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002909;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di ROVIGO:

- FEFFIN Vittorio, nato a Megliadino S. Vitale (PD) il 10 luglio 1952;
- POLICHETTI Marco, nato a Abano Terme (PD) il 30 agosto 1963

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317521)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 12 del 06 febbraio 2016

Ente Parco Fiume Sile. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Fiume Sile;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002915;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Fiume Sile:

- BAGGIO Alessandra, nata a Crespano del Grappa (TV) il 27 dicembre 1975;
- SCHIAVON Christian, nato a Treviso il 5 marzo 1973;
- GIRARDI Claudio, nato a Verona il 2 maggio 1949;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Fiume Sile:

- TOMIETTO Mauro, nato a Saint Etienne (Francia) il 11 ottobre 1963;
- PESERICO Clemente, nato a Bassano del Grappa (VI) il 18 luglio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317523)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 13 del 06 febbraio 2016

ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VENEZIA. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002930;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VENEZIA:

- PARISOTTO Pamela, nata a Jesolo (VE) il 2 febbraio 1974;
- BRIDA Marco, nato a Belluno il 7 ottobre 1969;
- FIOR Sara, nata a Marostica (VI) il 3 gennaio 1982;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VENEZIA:

- RINALDI Vittorio, nato a Pressana (VR) il 23 giugno 1962;
- VIVIAN Gianfranco, nato a Vicenza il 5 novembre 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317490)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 14 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di TREVISO. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002919;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di TREVISO:

- GROTTTO Natale, nato a Scionzier (F) il 19 dicembre 1958;
- FRANDOLI Valter, nato a Treviso il 18 luglio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317483)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 15 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VICENZA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002939;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di VICENZA:

- CONFORTO Massimo, nato a Vicenza il 5 ottobre 1968;
- FORNER Michele, nato a Bassano del Grappa (VI) il 27 settembre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317491)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 16 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VENEZIA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002925;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di VENEZIA:

- PUCCIO Sandra, nata a Palermo il 17 marzo 1984;
- MANFRIN Stefania, nata a Venezia il 20 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317499)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 17 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VERONA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002937;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di VERONA:

- TOSATO Dorianò, nato a Casaleone (VR) il 27 novembre 1955;
- SOAVE Alberto, nato a Isola della Scala (VR) il 21 gennaio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317493)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 18 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di PADOVA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002898;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di PADOVA:

- PREVEDELLO Alberto, nato a Camposampiero (PD) il 26 gennaio 1967;
- TONIOLO Daniele, nato a Campo San Martino (PD) il 24 febbraio 1957;
- ZANON Mauro, nato a Cittadella (PD) il 6 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317494)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 19 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di ROVIGO. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002911;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di ROVIGO:

- VERZOLLA Mario, nato a Ceregnano (RO) il 7 novembre 1951;
- MARANGONI Fabrizio, nato a Rovigo il 3 settembre 1966;
- BORGATO Chiara, nata a Rovigo il 13 agosto 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 20 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di TREVISO. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002916;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di TREVISO:

- BASSO Antonio, nato a Treviso il 20 gennaio 1968;
- PANOZZO Daniela, nata a Asiago (VI) il 5 gennaio 1989;
- ROTTIN Antonio, nato a Villorba (TV) il 13 marzo 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317497)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 21 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VICENZA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002938;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di VICENZA:

- MARIGA Antonio, nato a Arzignano (VI) il 16 aprile 1981;
- SCALCO Giovanni, nato a Sandrigo (VI) il 16 luglio 1978;
- MARCHETTO Lorenzo, nato a Montagnana (PD) il 29 aprile 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317500)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 22 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VERONA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002936;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di VERONA:

- MENEGAZZI Giuliano, nato a Negrar (VR) il 15 marzo 1975;
- GIULIETTI Carlo, nato a Legnago (VR) il 6 novembre 1974;
- SCANZI Elisa, nata a Desenzano del Garda (BS) il 24 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317484)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 23 del 06 febbraio 2016

Comitato per la cooperazione allo sviluppo. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e tre supplenti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000848;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo:

- ROZZI MARIN Aldo, nato a Santiago del Cile il 12 agosto 1965;
- BRIANZA Antonio, nato a Montagnana (PD) il 8 giugno 1980;
- PEDRON Roberto, nato a Torino il 16 settembre 1974;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo:

- PAVAN Elena, nata a Bassano del Grappa (VI) il 20 maggio 1978;
- ROMANELLO Matteo, nato a Venezia il 23 giugno 1989;
- SENSINI Claudio, nato a Venezia il 9 agosto 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317501)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 24 del 06 febbraio 2016

Commissione per la salvaguardia di Venezia. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e tre supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce, tra l'altro, che i componenti nominati dalla Regione del Veneto durano in carica fino al rinnovo dell'Amministrazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000861;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Commissione per la salvaguardia di Venezia:

- CONTE Giorgio, nato a Vicenza il 1 aprile 1961;
- PARRAVICINI Massimo, nato a Venezia il 19 aprile 1962;
- RUSCONI Antonio, nato a Venezia il 22 agosto 1948;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Commissione per la salvaguardia di Venezia:

- SCHIBUOLA Alberto, nato a San Donà di Piave (VE) il 30 luglio 1954;
- PREGNOLATO Pierdomenico, nato a Chioggia (VE) il 6 luglio 1950;
- FINCO Fabio, nato a Chioggia (VE) il 17 gennaio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317514)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 25 del 06 febbraio 2016

Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. Designazione di tre esperti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 39, comma 2, punto c) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina la composizione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive e dispone che il Consiglio regionale del Veneto deve designare tre esperti per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000836;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti per la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive:

- FRARE Giampietro, nato a Treviso il 19 agosto 1953;
- MANERA Alessandro, nato a Treviso il 9 novembre 1972;
- SECCHIERI Franco, nato a Rovigo il 22 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317515)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 26 del 06 febbraio 2016

Commissione tecnica regionale - Sezione ambiente. Nomina di sei esperti in materie ambientali.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina la composizione della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, e dispone che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare sei esperti in materie ambientali per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000829;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materie ambientali per la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:

- MURARO Fabio, nato a Padova il 5 dicembre 1960;
- BASSO Roberto, nato a Saluzzo (CN) il 14 maggio 1957;
- ZECCHINATO Marco, nato a Arzignano (VI) il 3 febbraio 1976;
- ZAMPINI Ilaria, nata a Verona il 14 agosto 1967;
- STEVANIN Marco, nato a Treviso il 10 aprile 1972;
- DAL BIANCO Andrea, nato a Padova il 21 agosto 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317505)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 27 del 06 febbraio 2016

Consiglio territoriale per l'immigrazione di PADOVA. Nomina di un rappresentante.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002950;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di PADOVA:

- BASSAN Massimo, nato a Padova il 15 giugno 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317506)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 28 del 06 febbraio 2016

Consiglio territoriale per l'immigrazione di ROVIGO. Nomina di un rappresentante.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002940;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di ROVIGO:

- MASSARO Pako, nato a Adria (RO) il 20 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317509)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 29 del 06 febbraio 2016

Consiglio territoriale per l'immigrazione di VERONA. Nomina di un rappresentante.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002952;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di VERONA:

- MONTOLI Fabio, nato a Verona il 7 agosto 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317504)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 30 del 06 febbraio 2016

Consiglio territoriale per l'immigrazione di BELLUNO. Nomina di un rappresentante.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002945;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Belluno:

- MUNEROL Paola, nata a BERNA (Svizzera) il 11 luglio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317508)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 31 del 06 febbraio 2016

Consiglio territoriale per l'immigrazione di VENEZIA. Nomina di un rappresentante.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002942;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di VENEZIA:

- PARRINO Marco, nato a Venezia il 7 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317518)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 32 del 06 febbraio 2016

Comitato tecnico scientifico ecomusei del Veneto. Nomina di un esperto in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio nel Comitato tecnico scientifico.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30, il quale prevede che la Regione nomini all'interno del Comitato tecnico scientifico degli ecomusei del Veneto un esperto in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002956;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, esperto in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio presso il Comitato tecnico scientifico degli ecomusei del Veneto:

- PIVETTA Michelangelo, nato a Verona il 21 marzo 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317510)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 33 del 06 febbraio 2016

Consiglio territoriale per l'immigrazione di VICENZA. Nomina di un rappresentante.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002954;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di VICENZA:

- PAVAN Elena nata a Bassano del Grappa (VI) il 20 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317507)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 34 del 06 febbraio 2016

Consiglio territoriale per l'immigrazione di TREVISO. Nomina di un rappresentante.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002946;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di TREVISO:

- CANDURA Massimo, nato a Treviso il 25 gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317486)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 35 del 06 febbraio 2016

Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna. Nomina di cinque componenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina la composizione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, e dispone, alla lettera a), che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare cinque componenti per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000842;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna:

- GIGLIO Alessandro, nato a Padova il 27 gennaio 1977;
- TRAVERSO Elena, nata a Verona il 27 novembre 1977;
- VALLOTTO Paolo, nato a Cittadella (PD) il 18 giugno 1959;
- GIANESIN Chiara, nata a Vicenza il 24 marzo 1975;
- DONOLA Elisabetta, nata a Padova il 16 giugno 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317502)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 36 del 06 febbraio 2016

Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali. Nomina di cinque esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il quale dispone che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare cinque esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie ad integrazione del Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000870;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie ad integrazione del Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali:

- BASSO Roberto, nato a Saluzzo (CN) il 14 maggio 1957;
- SALVAGNINI Andrea, nato a Rovigo il 27 maggio 1960;
- LUCCHETTA Gino, nato a Pieve di Soligo (TV) il 11 febbraio 1960;
- MELLI Marco, nato a Suzzana (MN) il 30 novembre 1966;
- MIOLO Mauro, nato a Cittadella (PD) il 28 maggio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317516)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 37 del 06 febbraio 2016

Commissione tecnica regionale - Sezione lavori pubblici. Nomina di sei esperti in materia di lavori pubblici.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il quale istituisce la composizione della Commissione tecnica regionale, sezione lavori pubblici, e dispone, alla lettera c), che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare sei esperti in materia di lavori pubblici per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000832;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di lavori pubblici per la Commissione tecnica regionale, sezione lavori pubblici:

- GUIZZO Paolo, nato a Volpago del Montello (TV) il 9 luglio 1959;
- VIERO Andrea, nato a Marostica (VI) il 5 settembre 1979;
- FRANDOLI Valter, nato a Treviso il 18 luglio 1950;
- ZANELLA Adriano, nato a Noventa Vicentina (VI) il 9 agosto 1944;
- GOTTARDO Ottorino, nato a Rubano (PD) il 5 maggio 1964;
- QUAGLIO Antenore, nato a Valdagno (VI) il 23 luglio 1965

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 38 del 06 febbraio 2016

Comitato per i diritti umani e la cultura di pace. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e tre supplenti del Comitato per i diritti umani e la cultura di pace;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 gennaio 2016, prot. n. 0000871;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Comitato per i diritti umani e la cultura di pace:

- ZONTA Desy, nata a Feltre (BL) il 2 marzo 1985;
- MARESCA Carmela, nata a Piano di Sorrento (NA) il 27 ottobre 1962;
- GHEZZO Daniele, nato a Venezia il 16 gennaio 1971;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Comitato per i diritti umani e la cultura di pace:

- DOTTO Isabella, nata a Lussemburgo il 6 dicembre 1970;
- ZORZ Meri, nata a Motta di Livenza (TV) il 20 novembre 1972;
- ZOGNO Barbara, nata a Este (PD) il 18 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317503)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 39 del 06 febbraio 2016

Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari. designazione di sette componenti effettivi e sette componenti supplenti.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 322, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve designare sette componenti effettivi e sette supplenti del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002907;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari:

- CATTANEO Roberto, nato a Vicenza il 28 novembre 1952;
- MANCINI Guerino, nato a Sulmona (AQ) il 29 giugno 1956;
- BAGGIO Alessandra, nata a Crespano del Grappa (TV) il 23 dicembre 1975;
- CAPPELLARI Davide, nato a Treviso il 8 agosto 1977;
- ZECCHINATO Marco, nato a Arzignano (VI) il 3 febbraio 1976;
- FORNER Michele, nato a Bassano del Grappa (VI) il 27 settembre 1982;
- VIERO Andrea, nato a Marostica (VI) il 5 settembre 1979;

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari:

- ANDOLFATTO Giancarlo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 2 luglio 1958;
- SUNSERI Leonardo, nato a Venezia il 12 ottobre 1997;
- VARAGNOLO Daniele, nato a Chioggia (VE) il 16 gennaio 1963;
- FOGLIANI Giuliano, nato a San Donà di Piave (VE) il 9 gennaio 1978;
- PAVAN Elena, nata a Bassano del Grappa (VI) il 20 maggio 1978;

- FAORO Gianluca, nato a Belluno il 22 aprile 1964;
- PARRINO Marco, nato a Venezia il 7 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 40 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di PADOVA. Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002897;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di PADOVA:

- QUAGLIO Antenore, nato a Valdagno (VI) il 23 luglio 1965;
- SCHIAVON Marco, nato a Padova il 19 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317496)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 41 del 06 febbraio 2016

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VENEZIA. Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002922;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di VENEZIA:

- GOBBI Costantino, nato a Dolo (VE) il 1 ottobre 1973;
- QUARESIMIN Mario, nato a Noale (VE) il 31 gennaio 1955;
- DE MARCHI Davide, nato a Sandrigo (VI) il 27 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317487)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 42 del 06 febbraio 2016

**Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di BELLUNO.
Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.***[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002902;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Belluno:

- BORTOLUZZI Davide, nato a Puos d'Alpago (BL) il 13 marzo 1949;
- BADOLE Mirco, nato a Agordo (BL) il 12 febbraio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

(Codice interno: 317492)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 43 del 06 febbraio 2016

**Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di BELLUNO.
Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.***[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 dicembre 2015, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della decima legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 dicembre 2015 e cioè fino al 6 febbraio 2016;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 3 febbraio 2016, e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 4 febbraio 2016, prot. n. 0002905;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Belluno:

- PIANIGA Marco, nato a Vittorio Veneto (TV) il 11 ottobre 1966;
- BORTOLUZZI Massimo, nato a Vittorio Veneto (TV) il 20 settembre 1974;
- SOCCAL Luca, nato a Belluno il 23 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 315282)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1 del 12 gennaio 2016

Deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 7 giugno 2005 "Disposizioni in materia di coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione della Giunta regionale". Modifiche ed integrazioni. Approvazione Social media policy.*[Informazione ed editoria regionale]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si sottopongono all'approvazione della Giunta regionale le disposizioni in materia di coordinamento della comunicazione e di immagine coordinata regionale a parziale modifica e integrazione di quanto già stabilito con DGR n. 1260 del 7 giugno 2005. Inoltre, si propone l'approvazione di una Social media policy per l'utilizzo dei social network nella comunicazione istituzionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005 "Disposizioni in materia di coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione della Giunta regionale " la Giunta regionale aveva approvato le procedure concernenti il coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione dell'Amministrazione regionale a parziale modifica ed integrazione di quanto già stabilito con D.G.R. 3276 del 31 ottobre 2003 e successiva circolare della Segreteria Generale della Programmazione datata 15 gennaio 2004, prot. n. 21412/40.05, nonché le procedure per l'utilizzo del logo regionale, nelle sue diverse declinazioni, e la procedura per l'acquisizione dello stesso da parte di Soggetti esterni.

Nel corso degli anni, le procedure di coordinamento della comunicazione istituzionale sono state implementate e perfezionate, a seguito di apposite deliberazioni della Giunta regionale e di direttive interne, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti afferenti mostre, convegni, pubblicità, pubbliche relazioni e rappresentanza, il cui monitoraggio, per verificare il rispetto dei limiti di spesa previsti dal D.L. 78/2010 è stato affidato alla Sezione Comunicazione e Informazione, così come la predisposizione dell'annuale Progetto di comunicazione e carattere pubblicitario adottato dalla Giunta regionale e nel quale vengono inseriti gli interventi di acquisto spazi sui media proposti dalle diverse strutture regionali e non assoggettabili per tale ragione alle limitazioni di spesa suesposte.

Tali procedure, unitamente alle disposizioni che prevedono l'obbligatorietà - ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 177/2005 - di rispettare, nella destinazione di somme per pubblicità, la percentuale di spesa di almeno il 50% per stampa, e di almeno il 15 % per l'emittenza radiofonica o televisiva, si ritiene debbano integrare le procedure di coordinamento della comunicazione, previste dalla citata deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005.

Parimenti, per quanto attiene le linee grafiche e le procedure per l'utilizzo di stemma e logotipo regionali, le stesse sono state declinate, nel corso degli anni, in una pluralità di contesti grafici: dai cartelli di cantiere, ai manifesti, dalle brochure agli automezzi acquistati con contributo regionale, etc..

Inoltre, la Giunta regionale ha approvato con appositi provvedimenti nuovi loghi regionali, come ad es. il logo "veneto grande guerra", per eventi celebrativi del Centenario della Grande Guerra, approvato con DGR n. 920 del 18 giugno 2013, ed il logo "Mondo Novo", approvato con DGR n. 2918 del 28.10.2014, per le iniziative attinenti sia all'Expo 2015, sia ai futuri grandi eventi.

Si pone pertanto l'esigenza di integrare, modificandola, la deliberazione n. 1260 del 2005, ed in particolare le linee guida sulla comunicazione istituzionale alla stessa allegate, come da bozza dal titolo "Comunicazione istituzionale - Linee guida e procedure" che allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) ne forma parte integrante e nella quale sono indicate le procedure di coordinamento della comunicazione istituzionale e le diverse declinazioni per l'utilizzo corretto dello stemma regionale ("Immagine coordinata") da parte delle Strutture e da parte dei Soggetti esterni per la pubblicizzazione di eventi ed iniziative dagli stessi realizzati.

Inoltre, in ragione dell'evoluzione che caratterizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che ha comportato l'utilizzo generalizzato di una molteplicità di strumenti e linguaggi comunicativi, cui la stessa Pubblica

Amministrazione, nell'era del web 2.0, è chiamata ad adeguarsi per ridurre il possibile divario tra Istituzione e cittadini, appare innegabile che l'utilizzo dei social network consenta a cittadini, Enti, Imprese, Istituzioni pubbliche e private, la possibilità di costruire nuove forme di dialogo, di condividere informazioni, contenuti e spazi per lo scambio di conoscenze e opinioni.

Si ritiene che anche la Giunta regionale, che già in alcuni siti utilizza lo strumento dei social network, possa dotarsi, per la propria comunicazione istituzionale, di tale strumento comunicativo, in modo da offrire un servizio alla collettività, potenziando l'informazione sulla propria attività amministrativa, sulle iniziative istituzionali, su bandi, concorsi, avvisi eventi, notizie, etc, in modo tempestivo e puntuale, con un conseguente riscontro da parte degli interessati ed un positivo ritorno di immagine per l'Ente nel suo complesso e per il suo territorio.

Naturalmente l'utilizzo ai fini istituzionali dei social media - Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo, Flickr - proprio perché interessa l'Istituzione regionale, abbisogna di una gestione ponderata, con la chiara individuazione della struttura deputata ad amministrare e aggiornare i canali istituzionali, con la previsione delle tipologie di notizie che potranno essere divulgate attraverso i canali, e delle tutele da assumere per evitare la diffusione di contenuti polemici, o la violazione della privacy, o altro.

A tal fine si propone all'approvazione la Social media policy che in bozza viene allegata al presente provvedimento a farne parte integrante (**Allegato B**) recante le linee guida sulla gestione dei social media da utilizzare ai fini istituzionali.

La Social media policy di cui sopra sarà inserita nel sito web della Giunta regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/web/social-media-policy e, quindi, consultabile da chiunque ne abbia interesse.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150;

VISTA la L.R. 7.1.2011 n. 1, artt. 12 e 15;

VISTA la DGR n. 1260 del 7 giugno 2005;

VISTA la DGR n. 987 del 5/6/2012;

VISTA la DGR n. 1058 del 11 agosto 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8 del 26 novembre 2009.

delibera

1. Di modificare, integrandola, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 7 giugno 2005 e di approvare contestualmente le nuove Linee guida per la comunicazione istituzionale, come da bozza dal titolo "Comunicazione istituzionale - Linee guida e procedure" che allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) ne forma parte integrante.

2. Di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente atto, la deliberazione n. 1260 del 2005.

3. Di approvare l'utilizzo, nell'ambito del sito istituzionale e per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, dei social media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo, Flickr - secondo la Social media policy, che allegata al presente provvedimento (**Allegato B**) ne forma parte integrante.

4. Di incaricare il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione dell'esecuzione del presente provvedimento.

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (*omissis*)

(L'Allegato A è consultabile nel sito internet della Giunta regionale scaricando il documento "Guida all'uso del Logo regionale - Linee guida" al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/marchio-regionale> ndr)



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1 del 12 gennaio 2016

pag. 1 di 2

Social Media Policy

La Giunta regionale, allo scopo di offrire un servizio alla collettività, mediante un potenziamento dell'informazione sulla propria attività amministrativa, sulle iniziative istituzionali, su bandi, concorsi, avvisi eventi, notizie, etc, in modo tempestivo e puntuale, con deliberazione n.....del.....ha autorizzato, per la propria comunicazione istituzionale, l'apertura dei seguenti canali social:

Facebook (pagina www.facebook.com/Regione-del-Veneto)

Twitter (www.twitter.com/RegioneVeneto - (contenuti contraddistinti dall'hashtag #RegionedelVeneto)

Instagram instagram.com/regioneveneto

Youtube (www.youtube.com/user/RegioneDelVeneto)

Vimeo (vimeo.com/user3836211)

Flickr (www.flickr.com/photos/regionedelveneto)

Amministrazione

L'amministrazione, l'aggiornamento e la moderazione dei canali social istituzionali sono affidati alla Sezione Comunicazione e Informazione. Ove le singole strutture regionali intendano promuovere eventi o diffondere contenuti attraverso i social media, dovranno raccordarsi con la predetta Sezione, per una preventiva valutazione degli stessi e, in caso di riscontro favorevole, inviarli per la pubblicazione

Contenuti

I canali social media saranno costantemente aggiornati con la pubblicazione dei seguenti contenuti: bandi, avvisi e concorsi, notizie, eventi, opportunità. Sulle fotografie e sui materiali multimediali pubblicati – non di proprietà regionale – dovranno essere riportati gli estremi dell'autore dell'opera, ovvero la fonte di provenienza..

Moderazione delle discussioni

I canali social media sono spazi di dialogo e di servizio pubblico. Gli utenti che vi partecipano sono invitati ad un comportamento corretto, pertinente e rispettoso. La moderazione da parte dell'Amministrazione regionale all'interno dei propri spazi avviene a posteriori, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione, ed è finalizzata sia al riscontro sui temi istituzionali pubblicati, sia al contenimento, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, di eventuali comportamenti contrari alle norme d'uso più innanzi elencate.

Gli utenti devono esporre la propria opinione in modo educato, pertinente e rispettoso

Gli utenti si assumono la responsabilità dei contenuti pubblicati e delle opinioni espresse; devono evitare l'uso di insulti, volgarità, offese, minacce e, in generale, atteggiamenti violenti. I contenuti pubblicati devono rispettare sempre la privacy delle persone, evitando riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi.

Gli utenti non possono utilizzare gli spazi attivati dalla Regione sui *social media* per affrontare casi personali né violare il diritto d'autore né utilizzare marchi registrati senza autorizzazione.



65d3b1da



ALLEGATO B DGR nr. 1 del 12 gennaio 2016**pag. 2 di 2**

Gli amministratori non rispondono a commenti non pertinenti o relativi ad affermazioni di soggetti politici e alle loro scelte;

Gli amministratori rimuovono commenti volgari, diffamatori e/o calunniosi, contrari alla privacy e razzisti, non pertinenti al particolare argomento pubblicato (*off topic*), così come commenti ritenuti illeciti, contenuti che violino l'interesse di una proprietà legale o di terzi, contenuti di natura pubblicitaria e più in generale che utilizzino i messaggi a scopo commerciale (promozione, sponsorizzazione e vendita di prodotti), su *spam* e su interventi inseriti ripetutamente;

Gli amministratori, infine, si riservano il diritto di bloccare gli utenti che dovessero violare queste condizioni o quelle previste nelle policy degli strumenti adottati e di segnalare l'utente agli organismi preposti ed eventualmente alle forze dell'ordine.



65d3b1da



(Codice interno: 316603)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 27 gennaio 2016

BERGANTINO S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino. Comune di localizzazione: Bergantino (RO) - Comuni interessati: Legnago e Cerea (VR) , Melara (RO). Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, al progetto di discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata dalla società Bergantino S.r.l., in data 7/8/2014;
- parere non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 1/7/2015;
- formale comunicazione alla società Bergantino S.r.l. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 2/7/2015, successivamente rettificata in data 10/7/2015;
- parere non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 29/7/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 7/8/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (C.F. 04668260260), domanda di procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 338034 del 7/8/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 7/8/2014 sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto.

Rilevata l'incompletezza dell'annuncio di avvenuto deposito e della documentazione presentata, la Sezione Coordinamento Attività Operative, con nota prot. n. 365446 del 1/9/2014, ha richiesto alla società proponente la ripubblicazione dello stesso sul quotidiano e la produzione di documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La società Bergantino S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa richiesta in data 7/10/2014 (ricevuta con prot. n. 425422 del 10/10/2014) e in data 30/10/2014 (ricevuta con prot. n. 464587 del 4/11/2014) ed ha provveduto a ripubblicare in data 2/9/2014 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Bergantino (RO). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 18/9/2014 presso l'Auditorium Comunale a Bergantino.

In data 28/11/2014 gli uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 511737 copia della relazione di screening di incidenza ambientale alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con Relazione Istruttoria Tecnica n. 354 del 11/12/2014 ha comunicato che per l'istanza in oggetto si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lett. B, punto VI, dell'allegato A alla DGR 3173/2006.

In data 28/11/2014 è stata trasmessa, con nota prot. n. 511641, all'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, copia della documentazione di progetto presentata dal proponente per l'espressione del parere ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e dalla D.G.R.V. n. 1210/2010.

L'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso ha comunicato con nota prot. n. 127974 del 24/12/2014, ricevuta il 31/12/2014 con prot. n. 558315, il proprio parere, a seguito del quale la Provincia di Rovigo ha

espresso, con deliberazione consiliare n. 6 del 30/1/2015 (trasmessa con nota prot. n. 7288 del 20/2/2015 e ricevuta con prot. n. 81458 del 25/2/2015) il proprio parere non favorevole ai fini e per gli effetti di cui all'art. 16 della L.R. 11/2010.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 17/12/2014.

In data 26/1/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dalla eventuale realizzazione dell'impianto.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 11/2/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Nel corso della seduta del 11.03.2015, la Commissione Regionale V.I.A., a seguito della verifica condotta dal gruppo istruttorio incaricato, ha ritenuto necessario inserire i Comuni di Legnago, Cerea, Melara, nell'elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali indotti dalle opere previste dal progetto di discarica e, conseguentemente, la Provincia di Verona, come previsto dall'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006. Tale decisione è stata comunicata al proponente con nota prot. n. 117433 del 18/3/2015, con la quale si invitava il proponente a provvedere a depositare copia della documentazione di progetto presso i Comuni di Legnago, Cerea (VR) e Melara (RO) e presso la Provincia di Verona; a ripubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale; a ripresentare al pubblico i contenuti del progetto e del SIA, secondo modalità concordate con il Comune di Melara e dalla Provincia di Verona con i Comuni di Legnago e Cerea.

In data 31/3/2015 la società Bergantino S.r.l. ha depositato la documentazione di progetto presso i Comuni di Legnago, Cerea, Melara e la Provincia di Verona ed ha provveduto a ripubblicare in data 31/3/2015 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico. La stessa ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 13/4/2015 presso l'Auditorium del Comune di Cerea, la Sala Civica del Comune di Legnago e la Palestra Comunale del Comune di Melara.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di Bergantino (ricevuta con prot. n. 355575 del 25/8/2014, prot. n. 425299 del 10/10/2014, prot. n. 464566 del 4/11/2014, prot. n. 513114 del 1/12/2014, prot.n. 73130 del 20/2/2015 e prot. n. 229834 del 3/6/2015);
- Provincia di Rovigo (ricevuta con prot. n. 369073 del 3/9/2014);
- Provincia di Mantova (ricevuta con prot. n. 418623 del 7/10/2014);
- Comune di Giacciano con Baruchella (ricevuta con prot. n. 434441 del 16/10/2014);
- Comitato SAT di Bergantino (ricevuta con prot. n. 456216 del 30/10/2014, prot. n. 478959 del 12/11/2014 e prot. n. 229473 del 3/6/2015);
- Comune di Borgofranco sul Po (ricevuta con prot. n. 463915 del 4/11/2014);
- Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 464595 del 4/11/2014 e prot. n. 228740 del 3/6/2015);
- Comune di Legnago (ricevuta con prot. n. 464602 del 4/11/2014 e prot. n. 230099 del 3/6/2015);
- Comune di Felonica (ricevuta con prot. n. 473835 del 10/11/2014);
- Sig. Zonta Stefano (ricevuta con prot. n. 488609 del 17/11/2014);
- Comune di Pincara (ricevuta con prot. n. 511210 del 28/11/2014);
- Comune di Schivenoglia (ricevuta con prot. n. 531946 del 11/12/2014);
- Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 55742 del 10/2/2015);
- Comune di Adria (ricevuta con prot. n. 60176 del 11/2/2015);
- Gruppo Consiliare Assieme (ricevuta con prot. n. 88365 del 2/3/2015);
- ULSS 18 Rovigo - SPISAL (ricevuta con prot. n. 108163 del 12/3/2015);
- Comune di Castelnuovo Bariano (ricevuta con prot. n. 201899 del 13/5/2015);
- Comune di Cerea (ricevuta con prot. n. 244613 del 12/6/2015).

Era altresì pervenuta, in data 9/1/2015 (ricevuta con prot. n. 7287 del 9/1/2015), una petizione popolare contro la realizzazione della discarica in oggetto, sottoscritta da 8.070 cittadini.

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 9/12/2014, ricevuta con prot. n. 534787 del 15/12/2014 (Relazione in merito alla documentazione prevista dalla DGR 995/2000 "Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti");
- in data 30/4/2015, ricevuta con prot. n. 188733 del 6.5.2015 ("Documentazione integrativa spontanea - Migliorie progettuali e controdeduzioni delle osservazioni pubblicate sul sito della Regione Veneto").

La Commissione V.I.A., sulla base dei dati ambientali forniti nel SIA e nella documentazione integrativa volontaria presentata dalla società proponente in data 30/4/2015, ha confermato, nel corso della seduta del 20/5/2015, che i Comuni il cui territorio può essere interessato dagli impatti derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio della discarica risultano essere i Comuni di Bergantino e di Melara in Provincia di Rovigo, e i Comuni di Cerea e di Legnago in Provincia di Verona.

Nel frattempo si deve dar conto che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015; da tale data, pertanto, detto strumento di programmazione settoriale ha iniziato ad esplicare la sua piena efficacia, introducendo disposizioni particolarmente stringenti in materia di gestione dei rifiuti, in particolare, in tema di realizzazione di discariche.

Una volta conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 535 in data 1/7/2015, **Allegato Aal** presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere, sostanzialmente ascrivibili alla sopravvenuta approvazione del succitato Piano regionale con particolare riferimento a quanto disposto dalle Norme di attuazione dello stesso in tema di discariche per lo smaltimento di rifiuti.

Tutto ciò considerato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale, hanno comunicato alla società Bergantino S.r.l., con nota prot. n. 272269 del 2/7/2015, successivamente rettificata con nota prot. n. 284890 del 10/7/2015, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La società Bergantino S.r.l., con nota del 6/7/2015 ha depositato le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., acquista con prot. n. 278889 del 6/7/2015

Con parere n. 541 del 29/7/2015, **Allegato Bal** presente provvedimento, confermando il proprio parere espresso in data 1/7/2015, la Commissione regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non si è proceduto all'autorizzazione dell'intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 257/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 agosto 1994;

VISTO il D.M. 6 settembre 1994;

VISTO il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la DGRV 5455/1996;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 3/2000

VISTA la DGR n. 1690/2002;

VISTA la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;

VISTA la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 1/7/2015;

VISTO il parere n. 535 in data 1/7/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 15/7/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 1/7/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 29/7/2015;

VISTO il parere n. 541 del 29/7/2015, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 9/9/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 29/7/2015;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 535 in data 1/7/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, e n. 541 del 29/7/2015, **Allegato B** al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (C.F. 04668260260), per le motivazioni indicate nel parere n. 535 in data 1/7/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, e n. 541 del 29/7/2015, **Allegato B** al presente provvedimento;
4. di non autorizzare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, il progetto proposto dalla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (C.F. 04668260260);
5. di non rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, alla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (C.F. 04668260260);
6. di trasmettere la presente deliberazione alla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (PEC: bergantinosrl@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Rovigo e alla Provincia di Verona, al Comune di Bergantino e al Comune di Melara (RO), al Comune di Legnago e al Comune di Cerea (VR), alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, alla Sezione Tutela Ambiente, all'USL 18 Rovigo - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, ai Dipartimenti Provinciale ARPAV di Rovigo e di Verona;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
8. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016**

pag. 1/5

REGIONE DEL VENETO**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.**
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**Parere n. 535 del 1/7/2015**

Oggetto: BERGANTINO S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino – Comune di localizzazione: Bergantino (RO) – Comuni interessati: Legnago e Cerea (VR) , Melara (RO) - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSA

In data 7/8/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (C.F. 04668260260), domanda di procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 338034 del 7/8/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 7/8/2014 sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto.

Rilevata l'incompletezza dell'annuncio di avvenuto deposito e della documentazione presentata, la Sezione Coordinamento Attività Operative, con nota prot. n. 365446 del 1/9/2014, ha richiesto alla società proponente la ripubblicazione dell'annuncio sul quotidiano nonché documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La società Bergantino S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa richiesta in data 7/10/2014 (ricevuta con prot. n. 425422 del 10/10/2014) e in data 30/10/2014 ((ricevuta con prot. n. 464587 del 4/11/2014) ed ha provveduto a ripubblicare in data 2/9/2014 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Bergantino (RO). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 18/9/2014 presso l'Auditorium Comunale a Bergantino.

In data 28/11/2014 gli uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 511737 copia della relazione di screening di incidenza ambientale alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con Relazione Istruttoria Tecnica n. 354 del 11/12/2014 ha comunicato che per l'istanza in oggetto si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lett. B, punto VI, dell'allegato A alla DGR 3173/2006.

In data 28/11/2014 è stata trasmessa, con nota prot. n. 511641, all'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, copia della documentazione di progetto presentata dal proponente per l'espressione del parere ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e dalla D.G.R.V. n. 1210/2010.



ALLEGATO A alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016

pag. 2/5

L'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso ha comunicato con nota prot. n. 127974 del 24/12/2014, ricevuta il 31/12/2014 con prot. n. 558315, il proprio parere, a seguito del quale la Provincia di Rovigo ha espresso, con deliberazione consiliare n. 6 del 30/1/2015 (trasmessa con nota prot. n. 7288 del 20/2/2015 e ricevuta con prot. n. 81458 del 25/2/2015) il proprio parere non favorevole ai fini e per gli effetti di cui all'art. 16 della L.R. 11/2010.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 17/12/2014.

In data 26/1/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area in cui si intende realizzare l'impianto.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 11/2/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Nel corso della seduta del 11/03/2015, la Commissione Regionale V.I.A., a seguito della verifica condotta dal gruppo istruttorio incaricato, ha ritenuto necessario inserire i Comuni di Legnago, Cerea, Melara e, conseguentemente, la Provincia di Verona, nell'elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali indotti dalle opere previste dal progetto di discarica, come previsto dall'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006. Tale decisione è stata comunicata al proponente con nota prot. n. 117433 del 18/3/2015, con la quale si invitava il proponente a provvedere a depositare copia della documentazione di progetto presso i Comuni di Legnago, Cerea (VR) e Melara (RO) e presso la Provincia di Verona; a ripubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale; a ripresentare al pubblico i contenuti del progetto e del SIA, secondo modalità concordate con il Comune di Melara e dalla Provincia di Verona con i Comuni di Legnago e Cerea.

In data 31/3/2015 la società Bergantino S.r.l. ha depositato la documentazione di progetto presso i Comuni di Legnago, Cerea, Melara e la Provincia di Verona ed ha provveduto a ripubblicare in data 31/3/2015 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico. La stessa ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 13/4/2015 presso l'Auditorium del Comune di Cerea, la Sala Civica del Comune di Legnago e la Palestra Comunale del Comune di Melara.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di Bergantino (ricevuta con prot. n. 355575 del 25/8/2014, prot. n. 425299 del 10/10/2014, prot. n. 464566 del 4/11/2014, prot. n. 513114 del 1/12/2014, prot.n. 73130 del 20/2/2015 e prot. n. 229834 del 3/6/2015);
- Provincia di Rovigo (ricevuta con prot. n. 369073 del 3/9/2014);
- Provincia di Mantova (ricevuta con prot. n. 418623 del 7/10/2014);
- Comune di Giacciano con Baruchella (ricevuta con prot. n. 434441 del 16/10/2014);
- Comitato SAT di Bergantino (ricevuta con prot. n. 456216 del 30/10/2014, prot. n. 478959 del 12/11/2014 e prot. n. 229473 del 3/6/2015);
- Comune di Borgofranco sul Po (ricevuta con prot. n. 463915 del 4/11/2014);
- Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 464595 del 4/11/2014 e prot. n. 228740 del 3/6/2015);
- Comune di Legnago (ricevuta con prot. n. 464602 del 4/11/2014 e prot. n. 230099 del 3/6/2015);
- Comune di Felonica (ricevuta con prot. n. 473835 del 10/11/2014);
- Sig. Zonta Stefano (ricevuta con prot. n. 488609 del 17/11/2014);
- Comune di Pincara (ricevuta con prot. n. 511210 del 28/11/2014);
- Comune di Schivenoglia (ricevuta con prot. n. 531946 del 11/12/2014);
- Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 55742 del 10/2/2015);
- Comune di Adria (ricevuta con prot. n. 60176 del 11/2/2015);
- Gruppo Consiliare Assieme (ricevuta con prot. n. 88365 del 2/3/2015);
- ULSS 18 Rovigo – SPISAL (ricevuta con prot. n. 108163 del 12/3/2015);
- Comune di Castelnuovo Bariano (ricevuta con prot. n. 201899 del 13/5/2015);
- Comune di Cerea (ricevuta con prot. n. 244613 del 12/6/2015).



ALLEGATO A alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016

pag. 3/5

E' altresì pervenuta, in data 9/1/2015 (ricevuta con prot. n. 7287 del 9/1/2015), una petizione popolare contro la realizzazione della discarica in oggetto, sottoscritta da 8.070 cittadini.

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 9/12/2014, ricevuta con prot. n. 534787 del 15/12/2014 (Relazione in merito alla documentazione prevista dalla DGR 995/2000 "Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti");
- in data 30/4/2015, ricevuta con prot. n. 188733 del 6.5.2015 ("Documentazione integrativa spontanea - Migliorie progettuali e controdeduzioni delle osservazioni pubblicate sul sito della Regione Veneto").

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

La Commissione V.I.A., sulla base dei dati ambientali forniti nel SIA e nella documentazione integrativa volontaria presentata dalla società proponente in data 30/4/2015, ha confermato, nel corso della seduta del 20/5/2015, che i Comuni il cui territorio può essere interessato dagli impatti derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio della discarica risultano essere i Comuni di Bergantino e di Melara in Provincia di Rovigo, e i Comuni di Cerea e di Legnago in Provincia di Verona.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 1/7/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 1/7/2015, è stata inoltre integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.R.G. e il P.A.T.I del Comune di Bergantino-Melara;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- Legge n. 257 del 27 marzo 1992 (L. 257/1992), "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 1994 (DPR 8 agosto 1994), "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (D.M. 6 settembre 1994), "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 5455 del 3 dicembre 1996 (DGRV 5455/1996), "Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (D. Lgs. 22/1997), "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 (L.R. 3/2000), "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016

pag. 4/5

- Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 (D.M. 101/2003), “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”;
- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1690 del 28 giugno 2002 (DGRV 1690/2002), “Linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto”;
- Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 (D. Lgs. 36/2003), “Attuazione direttiva 1999/31/CE discariche di rifiuti”;
- Decreto Ministeriale n. 248 del 29 settembre 2004 (D.M. 248/2004) “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (D. Lgs. 152/2006) “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010 (D.M. 27 settembre 2010), “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 5 marzo 2013 (DGR 264/2013), “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali”.

Visto il progetto e le successive integrazioni così come presentato e pubblicato.

Viste e richiamate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ditta in data 30 aprile 2015;

Viste e richiamate le note istruttorie precedentemente espresse;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e speciali approvato con DCR del 30 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Presidente della Commissione, dell’Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione ed del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all’unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per la seguente motivazione:

- L’intervento in esame, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal sopravvenuto vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015.
L’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, divenuto cogente a seguito della sua approvazione e successiva pubblicazione sul BUR del 1 giugno 2015, impone l’incontrovertibile impossibilità di accoglimento della domanda presentata in ragione della preclusione oggettiva costituita dalla portata dell’art. 15, Allegato A, del Piano stesso.

Non si procede con la votazione per l’autorizzazione dell’intervento, non avendo acquisito il progetto in esame parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

VISTO: Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi



ALLEGATO A alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016

pag. 5/5

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

**ALLEGATO B alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016**

pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.**
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**Parere n. 541 del 29/7/2015**

Oggetto: BERGANTINO S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino – Comune di localizzazione: Bergantino (RO) – Comuni interessati: Legnago e Cerea (VR) , Melara (RO) - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSA

In data 7/8/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (C.F. 04668260260), domanda di procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 338034 del 7/8/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 1/7/2015, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, i cui contenuti si richiamano in toto (parere n. 535), per le seguenti motivazioni:

- L'intervento in esame, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal sopravvenuto vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015.

L'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, divenuto cogente a seguito della sua approvazione e successiva pubblicazione sul BUR del 1 giugno 2015, impone l'incontrovertibile impossibilità di accoglimento della domanda presentata in ragione della preclusione oggettiva costituita dalla portata dell'art. 15, Allegato A, del Piano stesso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale, hanno comunicato alla società Bergantino S.r.l., con nota prot. n. 272269 del 2/7/2015, successivamente rettificata con nota prot. n. 284890 del 10/7/2015, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La società Bergantino S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai succitati motivi ostativi, con nota del 6/7/2015, ricevuta con prot. n. 278889 del 6/7/2015, con la quale comunica che : *“Si riscontra la nota prot. n. 272269/2015, per comunicare che la scrivente ritiene che le norme del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali – approvato con DCR n. 30 del 29/4/2015 – ivi richiamate non possono costituire motivo ostativo all'approvazione del progetto in esame”*.

Valutato che quanto evidenziato dal proponente con la nota del 6/7/2015 non fornisce alcun idoneo elemento per una rivalutazione del parere negativo espresso e comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Vice-Presidente, del Dott. Nicola Dell'Acqua e dell'Arch. Antenore Quaglio, Componenti esperti della

**ALLEGATO B alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016**

pag. 2/2

Commissione e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona, esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per la seguente motivazione:

- L'intervento in esame, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal sopravvenuto vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015.
L'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, divenuto cogente a seguito della sua approvazione e successiva pubblicazione sul BUR del 1 giugno 2015, impone l'incontrovertibile impossibilità di accoglimento della domanda presentata in ragione della preclusione oggettiva costituita dalla portata dell'art. 15, Allegato A, del Piano stesso.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Agnese Rosa

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

VISTO: Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 316495)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 62 del 27 gennaio 2016

Edison Energy Solutions S.p.A. - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di trigenerazione della potenza elettrica di circa 4.400 kW alimentato a metano, da realizzarsi in comune di Bagnoli di Sopra (PD). D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di metano.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione prot. n. 270955 del 01.07.2015 presentata dalla ditta Edison Energy Solutions S.p.A; riunione conferenza di servizi istruttoria in data 18.09.2015, parere CTRA n. 3994/2015; riunione conferenza di servizi decisoria in data 09.12.2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La società "Edison Energy Solutions S.p.A", con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, in data 01.07.2015 ha presentato istanza alla Regione del Veneto, Settore Tutela Atmosfera, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a metano.

La Ditta proponente è una ESCO (Energy service compagnie) che effettua interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica e gestirà direttamente la costruzione e l'esercizio dell'impianto di trigenerazione il cui dimensionamento è stato effettuato in considerazione dei consumi e dei fabbisogni energetici dello stabilimento Plastotecnica S.p.A. sito nel comune di Bagnoli di Sopra (PD), viale dell'Industria 2/1 che produce imballaggi flessibili in polietilene.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto alimentato a metano ed i vettori termici generati saranno resi disponibili a Plastotecnica S.p.A per il soddisfacimento dei fabbisogni interni dell'esistente insediamento produttivo ed la società Edison Energy Solutions S.p.A. sarà proprietaria dell'impianto.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione.

Tali procedure prevedono che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, in data 18.09.2015 si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Bagnoli di Sopra, dell'ARPAV di Padova e della Ditta istante con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera.

Durante l'incontro la ditta ha illustrato l'iniziativa e i rappresentanti dell'Amministrazione presenti hanno richiesto dei chiarimenti e delle integrazioni documentali.

In data 19.11.2015, il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, la quale con parere n. 3994 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **Allegato A**.

In data 09.12.2015 si è svolta, presso gli Uffici regionali di Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Bagnoli di Sopra, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre i rappresentanti del Settore Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto che conformemente a quanto stabilito con D.G.R. n. 2299/2014 - allegato A - paragrafo 2.2, con relazione istruttoria tecnica n.3/2015, agli atti dell'ufficio, la struttura procedente ha preso atto della documentazione inerente la valutazione di Incidenza Ambientale allegata al progetto, dichiarando contestualmente che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla Ditta proponente, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dagli enti coinvolti, dalla CTRA, la Conferenza ha approvato il progetto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 alla costruzione ed esercizio dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3994 del 19.11.2015, di cui all'**allegato A** e subordinatamente alla presentazione del contratto di costituzione di diritto di superficie e costituzione di diritti di servitù redatto conformemente a quanto previsto dal codice civile.

Successivamente, la ditta in data 11.01.2016 ha trasmesso al protocollo regionale n. 6638, tramite pec, il suindicato contratto redatto mediante atto pubblico notarile -registrato a Padova 2 il 28.12.2015 - n. 19598- serie IT.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTO il Parere n. 3994 espresso dalla CTRA nella seduta del 19.11.2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che la ditta in data 11.01.2016 ha presentato il contratto di costituzione di diritto di superficie e costituzione di diritti di servitù redatto conformemente a quanto previsto dal codice civile.
4. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, alla società "Edison Energy Solutions S.p.A", con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione della potenza elettrica di circa 4.400 kW da realizzarsi presso lo stabilimento industriale della società Plastotecnica S.p.A. sito in viale dell'industria 5^a Strada n. 21 in comune di Bagnoli di Sopra (PD), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3994/2015 di cui all'**allegato A** al presente;
5. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Sezione Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
6. di incaricare il Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla società Edison Energy Solutions S.p.A , alla società Plastotecnica S.p.A, al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV di Padova, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
 O.D.G. N. 5

PARERE N. 3994



pag 1 di 8

ALLEGATO 2

OGGETTO: Ditta EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.
 Impianto di tri-generazione della potenza di 4,4 MWe alimentato a metano, da realizzarsi presso lo stabilimento PLASTOTECNICA S.p.A. in Bagnoli di Sopra (PD)
 D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

PREMESSE:

La ditta EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A., (ED nel seguito per brevità), con sede legale in Foro Bonaparte 31, Milano (MI), ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D. Lgs 152/2006, dell'autorizzazione di cui all'oggetto. La richiesta, completa di allegati, è stata assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 270955 in data 01/07/2015.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, è stato convocato dagli uffici regionali in data 18 settembre 2015 un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, al quale sono state invitate la Provincia, il Comune, il dipartimento provinciale dell'ARPAV e la Ditta.

Durante l'incontro alla Ditta, che ha illustrato l'intervento, sono stati chiesti dei chiarimenti e alcune integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera e alla definizione del contratto circa la disponibilità dell'area.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La ditta ED è una ESCO che effettua interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica e gestirà direttamente la costruzione dell'impianto di trigenerazione il cui dimensionamento è stato effettuato alla luce dei consumi e dei fabbisogni energetici dello Stabilimento Plastotecnica S.p.A. che produce imballaggi flessibili in polietilene.

Il progetto prevede l'installazione di un impianto di trigenerazione composto da un motore a combustione interna alimentato a gas naturale, collegato ad un generatore sincrono trifase per la produzione di energia elettrica e da un sistema di recupero termico per la produzione di acqua calda e di acqua refrigerata mediante assorbitore.



ALLEGATO A
 ALLA DOR N. _____ del _____



pag 2 di 8



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
 O.D.G. N. 5

PARERE N. 3994

L'energia elettrica ed i vettori termici generati saranno resi disponibili a Plastotecnica (PT nel seguito) per il soddisfacimento dei fabbisogni interni dello stabilimento.

ED sarà proprietaria dell'impianto che verrà realizzato nello stabilimento industriale di PT nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD), Viale dell'Industria, 5^a Strada 2/1^o, in area classificata zona D1/1 (industriale artigianale e a magazzini di completamento) secondo il vigente P.R.G.

In particolare l'impianto sorgerà tra il magazzino materie prime e prodotti finiti ed il fronte del blocco produttivo dello stabilimento PT. Su parte dell'area su cui verrà costruito l'impianto di trigenerazione, attualmente insiste l'officina di pronto intervento che sarà demolita e rilocata nel contesto del medesimo sedime; la parte restante dell'impianto insisterà su piazzale di manovra pavimentato.

Il lotto oggetto dell'intervento è ubicato a circa 850 m in direzione nord nord-est rispetto all'abitato di Bagnoli di Sopra ed a circa 2,9 km in direzione sud est rispetto all'abitato del Comune di Conselve.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto sarà costituito essenzialmente dalle seguenti apparecchiature e sistemi:

- Sistema alimentazione gas metano;
- Gruppo cogeneratore;
- Sistema di recupero calore a bassa temperatura;
- Sistema di dissipazione;
- Sistema di recupero termico dai fumi (scambiatore fumi/acqua);
- Sistema di scarico fumi;
- Assorbitore e Torre di Raffreddamento;
- Impianto di Trattamento Acqua;
- Collegamento alla Rete MT
- Ausiliari d'Impianto (aria servizi/strumenti, rete acqua refrigerata, rete approvvigionamento idrico, rete di raccolta scarichi idrici);
- Sistema Gestione Ausiliari e Grandezze Termiche/Elettriche.

L'impianto occuperà un'area complessiva di circa 37 x 13 metri. I vari componenti saranno principalmente installati all'interno di appositi cabinati. In particolare il cabinato principale, delle dimensioni in pianta pari a 17,7 x 11 m ed altezza pari a 6,20 m sarà realizzato con una struttura portante, con un' opportuna suddivisione degli spazi. La soletta di copertura consentirà di alloggiare il dissipatore e lo scambiatore di recupero calore per produzione di acqua calda con fumi camino.

In un secondo cabinato, delle dimensioni in pianta pari a 9 x 11 m ed altezza pari a 4,5 m, alloggeranno l'assorbitore e l'impianto per trattamento acqua. Sul tetto di detto cabinato saranno allocate le tre sezioni delle torri di raffreddamento.

L'impianto di trigenerazione avrà un consumo di circa 1.165 Sm³/h, pari a 10.320 kW e funzionerà in continuo, ad eccezione dei periodi di fermo previsti per la manutenzione ordinaria, per un totale di circa 8400 ore/anno.



ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
 O.D.G. N. 5

PARERE N. 3994



Il cogeneratore sarà equipaggiato da uno scambiatore di calore, nel quale verranno convogliati i gas di scarico prodotti al fine di recuperarne l'energia termica ed utilizzarla per completare il riscaldamento dell'acqua calda prodotta dal recupero termico del motore, prima dell'invio all'assorbitore per la produzione di acqua refrigerata e ad un opportuno scambiatore per usi termici di PT.

Nella tabella che segue si riassumono i dati relativi all'energia elettrica e termica prodotti dall'impianto:

Potenza elettrica disponibile	kWe	4.400
Potenza disponibile fumi raffreddati a 105 °C	kWt	2.492
Potenza termica a bassa temperatura	kWt	1.456
Potenza termica totale	kWt	3948

L'impianto di produzione acqua fredda sarà in grado di generare acqua refrigerata a 5-6 °C a partire da acqua calda in ingresso a circa 90-95 °C. In uscita dall'assorbitore si avrà una portata di acqua refrigerata di 530 m³/h; la temperatura dell'acqua di ritorno all'assorbitore è di 10°C.

La potenzialità della torre di raffreddamento collegata all'assorbitore sarà di circa 7.028 kWt e avrà una portata del fluido da raffreddare pari a 755 m³/h.

Il fabbisogno di acqua dell'impianto di trigenerazione, necessario per produrre acqua osmotizzata per il riempimento e reintegro del circuito torre è fornita da Plastotecnica e prelevata da pozzo. L'acqua osmotizzata è prodotta dall'impianto di trattamento acqua che verrà installato in uno dei due cabinati costituenti l'impianto e stoccata in tre serbatoi a corpo cilindrico aventi diametro pari a 2,2 m ed altezza 6 m. Viene stimato un consumo complessivo di acqua industriale dell'impianto di circa 24 m³/h.

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Bagnoli di Sopra, l'area occupata dallo stabilimento Plastotecnica, all'interno del quale verrà collocato l'impianto in progetto, ricade in classe V[^] con i seguenti valori limite:

- immissione 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno
- emissione 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno

Come ricettori, sono stati considerati gli edifici civili ed industriali rappresentativi dell'intera area potenzialmente interessata dalle emissioni sonore dell'impianto, collocati a distanze variabili tra 185 e 890 metri dall'insediamento, alcuni ricadenti in classi acustiche inferiori (IV e I) con limiti di immissione più restrittivi.

Dai rilievi e dalle simulazioni effettuate con l'ausilio del software Soundplan, il tecnico competente in acustica ambientale estensore della relazione, considerate le nuove fonti emmissive previste, conclude dimostrando il pieno rispetto dei limiti di emissione ed immissione nel periodo diurno e notturno sia all'interno dei confini di stabilimento che verso i ricettori (abitazioni) ritenuti rappresentativi, viene altresì affermato che non sussistono criticità nel rispetto del criterio differenziale.



ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



pag 4 di 8

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
 O.D.G. N. 5

PARERE N. 3994

INCIDENZA AMBIENTALE

L'impianto di trigenerazione in progetto e le relative opere connesse sono esterne alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e da altre aree protette, l'area protetta più vicina corrisponde al Parco regionale dei Colli Euganei (EUAP0243), localizzato in direzione ovest a circa 11 km di distanza dalle opere in progetto, e a distanze crescenti, sono individuabili le aree ZPS IT3250043 "Garzaia della tenuta Civrana", il sito SIC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco", e la ZPS IT3250045 "Palude le Marice - Cavarzere".

All'istanza è stata dunque allegata una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto il progetto è riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dall'allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 2299 del 9/12/14 per gli interventi per i quali "non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I gas combustivi provenienti dal gruppo trigenerativo, convogliati ad un convertitore catalitico subiranno un abbattimento del monossido di carbonio e degli idrocarburi incombusti, il contenimento degli ossidi di azoto in emissione è affidato al sistema di controllo della combustione del motore che ne limita all'origine la formazione attraverso una combustione magra.

Con la cessione di energia termica al sistema di recupero, la temperatura dei fumi passa da 463 °C a monte del convertitore ossidante a circa 105°C; i gas di scarico considerati secchi e con tenore di ossigeno al 5% per una portata di circa 12.000 Nm³/h, previo passaggio in marmitta silenziatrice, saranno dunque emessi in atmosfera tramite un camino con altezza complessiva di circa 17 metri sul piano campagna e diametro di 755 mm.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto dei sistemi di abbattimento adottati per il contenimento degli ossidi di azoto e del catalizzatore per l'abbattimento del monossido di carbonio, nella perizia allegata al progetto viene garantito il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO_x <250 mg/Nm³

CO <300 mg/Nm³

I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tali tipologie dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III[^], seduta del 22 gennaio 1997.



ALLEGATO **A**
 ALLA DGR N. _____ del _____



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
 O.D.G. N. 5

PARERE N. 3994

VOTO E PRESCRIZIONI

OGGETTO: Ditta EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.
 Impianto di tri-generazione della potenza di 4,4 MWe alimentato a metano, da realizzarsi presso lo stabilimento PLASTOTECNICA S.p.A. in Bagnoli di Sopra (PD)
 D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione della Ditta EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A. alla costruzione ed esercizio presso lo stabilimento PLASTOTECNICA S.p.A. in Viale dell'Industria, 5ª Strada 2/1° dell'impianto di trigenerazione alimentato a gas metano da circa 4,4 MWe come descritto in premessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per il gruppo trigenerativo:

inquinante	Concentrazione*	Flusso di massa*
NO _x espressi come NO ₂	250 mg/Nm ³	3,0 kg/h
CO	300 mg/Nm ³	3,6 kg/h

* i valori sono riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 5%

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II[^] dell'Allegato I[°] alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

- 2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore;
- 3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
- 4) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
- 5) Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati



ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



pag 6 di 8

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
 O.D.G. N. 5

PARERE N. 3994

- (Parte III[^] D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV[^] D.Lgs. 152/06);
- 6) I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
 - 7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
 - 8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
 - 9) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due;
 - 10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
 - 11) I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
 - 12) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
 - 13) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.



ALLEGATO **A**
 ALLA DGR N. _____ del _____



REGIONE del VENETO
 GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
 O.D.G. N. 5

ELENCO ELABORATI

OGGETTO: Ditta EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.
 Impianto di tri-generazione della potenza di 4,4 MWe alimentato a metano, da realizzarsi presso lo stabilimento PLASTOTECNICA S.p.A. in Bagnoli di Sopra (PD)
 D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001


1. Domanda di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione ad alto rendimento volto alla produzione di energia elettrica e vettori termici, acqua refrigerata e calda, da utilizzare direttamente nel ciclo produttivo di Plastotecnica S.p.A.
2. All. A Copia di avvenuto protocollo di una copia cartacea ed un supporto digitale, composta degli allegati da 1 a 27, presso:
 - o Il Comune di BAGNOLI DI SOPRA,
 - o l'A.R.P.A.V., Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, e
 - o la Provincia di PADOVA.
3. All.1 Dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la Regione Veneto, Settore Tutela Atmosfera delle copie degli elaborati progettuali trasmesse e/o protocollate presso gli Enti interessati all'iniziativa
4. All.2 Dichiarazione di conformità tra gli elaborati cartacei e copia su supporto digitale
5. All.3 Visura ordinaria per Società di capitali di Edison Energy Solutions S.p.A., rilasciata dalla Camera di Commercio di Milano e corredata delle autocertificazioni antimafia
6. All.4 Copia del documento di identità personale del legale rappresentante della società Edison Energy Solutions S.p.A.
7. All.5 Atto di sottomissione della società Edison Energy Solutions S.p.A. debitamente registrato presso una sede dall'Agenzia del Territorio
8. All.6 Copia del Contratto Preliminare di costituzione del Diritto di Superficie e Servitù debitamente firmato dalle Parti registrato presso l'Agenzia del Territorio
9. All.7 Copia del frazionamento su cui insisterà l'iniziativa tecnologica
10. All.8 Copia del Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Bagnoli di Sopra
11. All.9 Disponibilità alla fornitura di metano del distributore locale Enerco Distribuzione S.p.A.
12. All.10 Preventivo di connessione alla rete elettrica MT inviato da Enel Distribuzione S.p.A.
13. All.11 Schema Elettrico Unifilare
14. All.12 Relazione Tecnica di Progetto Definitivo corredata delle specifiche tavole tecniche
15. All.13 Relazione generale delle opere civili corredata delle specifiche tavole e documentazione tecnica
16. All.14 Corografia
17. All.15 Layout dell'impianto su Foto Aerea
18. All.16 Viste e sezioni dell'impianto
19. All.17 Schema a blocchi dell'impianto con quantificazione di materie, fluidi ed energie trattati
20. All.18 Layout dell'impianto con individuazione del punto di Emissione in Atmosfera ed Altezze edifici prossimi all'iniziativa
21. All.19 Layout dell'impianto con individuazione della rete di Adduzione Gas naturale e linea di Collegamento alla Rete elettrica interna
22. All.20 Cronoprogramma
23. All.21 Relazione Ambientale
24. All.22 Valutazione previsionale Impatto Acustico
25. All.23 Valutazione delle Ricadute al Suolo degli Inquinanti Atmosferici
26. All.24 Valutazione Impatto Elettromagnetico
27. All.25 Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza
28. All.26 Perizia giurata



ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del _____



pag 8 di 8



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015
O.D.G. N. 5

ELENCO ELABORATI

29. All.27 Copia su supporto digitale comprendente gli allegati da 1 a 26

Il relatore

Il Funzionario
geom. Virginia Marzotto
[Handwritten signature]

Il Direttore/Dirigente

[Handwritten signature]

(Codice interno: 316602)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 27 gennaio 2016

ETRA S.p.A. - Ampliamento dell'impianto di depurazione di Selvazzano Dentro. Comune di localizzazione: Selvazzano Dentro (PD). Comune interessato: Abano Terme (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. ed approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR 575/2013).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento relativo all'ampliamento dell'impianto di depurazione di Selvazzano Dentro, approvandone ed autorizzandone contestualmente il progetto definitivo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza acquisita con prot. n. 295921 del 10/07/2014;

Nota della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) prot. n. 371689 del 04/09/2014;

Parere di compatibilità ambientale della Commissione regionale V.I.A. n. 555 del 04/11/2014.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 10/07/2014 è stata presentata dalla società ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/2013), acquisita con prot. n. 295921 del 10/07/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 10/07/2014 sul quotidiano "*Il Corriere del Veneto*", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova, ed i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme.

In data 14/07/2015 presso il centro F. Presca, sito in via Colombo, n. 1 a Selvazzano Dentro, il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo le modalità concordate dalla Provincia di Padova con i comuni interessati dalla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99.

Verificata la completezza della documentazione presentata, la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 301843 del 15/07/2015.

Nella seduta del 10/09/2014 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 06/10/2014.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 371689 del 04/09/2014 ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale riportata al paragrafo 3, lettera B, Punto 6, dell'Allegato A alla DGR 3173/2006.

Con prot. n. 31780 del 09/09/2014 è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Abano Terme.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita in data 08/09/2015 con prot. n. 358517 del 08/09/2015;

Nella seduta del 05/10/2015 è stato rinominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

In data 14/10/2015 il gruppo istruttorio rinominato ha effettuato un incontro tecnico con il proponente.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi la Commissione Regionale V.I.A. è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 555 del 04/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame subordinatamente al rispetto di prescrizioni, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza.

Nella medesima seduta del 04/11/2015, la Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 2.700.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì all'unanimità dei presenti, parere favorevole approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo di *Ampliamento dell'impianto di depurazione di Selvazzano Dentro*, presentato dalla società ETRA S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 555 del 04/11/2015. Nella medesima seduta la Commissione ha stabilito inoltre di trasmettere al Consiglio di Bacino Brenta il provvedimento di approvazione/autorizzazione del progetto rilasciato ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, per la conseguente conferma approvativa di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA D.G.R. n. 2299/2014 che ha abrogato e sostituito la D.G.R. n. 3173/2006

VISTO il parere n. 555 del 04/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 04/11/2015;

CONSIDERATO peraltro che ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la documentazione antimafia di cui all'art. 84 non è richiesta nei rapporti fra soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. 159/2011;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 555 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo per l'intervento denominato *"Ampliamento dell'impianto di depurazione di Selvazzano Dentro"*, presentato dalla Società ETRA S.p.A., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di *"Ampliamento dell'impianto di depurazione di Selvazzano Dentro"*, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 555 del 04/11/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;
4. di approvare ed autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), il progetto definitivo per i lavori di *"Ampliamento dell'impianto di depurazione di Selvazzano Dentro"*, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 555 del 04/11/2015 (**Allegato A** al presente provvedimento), fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

5. di dare atto della sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi della DGR n. 2299/2014 che ha abrogato e sostituito la DGR n. 3173/2006;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
9. di trasmettere il presente provvedimento ad ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, ai Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, al Settore Idrico Integrato della Sezione Regionale Tutela Ambiente, alla Sezione Regionale Urbanistica ed alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - Genio Civile;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Bacino Brenta per la conseguente conferma approvativa di propria competenza;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
12. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 1/26

REGIONE DEL VENETO**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)****Parere n. 555 del 04/11/2015**

Oggetto: ETRA S.p.A. – Ampliamento dell’impianto di depurazione di Selvazzano Dentro. Comune di localizzazione: Selvazzano Dentro (PD). Comune interessato: Abano Terme (PD) - Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR 575/2013).

PREMESSA

In data 10/07/2014 è stata presentata dalla società ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245, domanda di procedura di valutazione d’impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/2013), acquisita con prot. n. 295921 del 10/07/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 10/07/2014 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova, ed i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme.

In data 14/07/2015 presso il centro F. Presca, sito in via Colombo, n. 1 a Selvazzano Dentro, il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/99, secondo le modalità concordate dalla Provincia di Padova con i comuni interessati dalla realizzazione dell’intervento.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 301843 del 15/07/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l’avvio del procedimento.

Nella seduta del 10/09/2014 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento in data 06/10/2014.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 371689 del 04/09/2014 ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale riportata al paragrafo 3, lettera B, Punto 6, dell’Allegato A alla DGR 3173/2006.

Con prot. n. 31780 del 09/09/2014 è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Abano Terme.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/12/2014 ha disposto, ai sensi dell’art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 2/26

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita in data 08/09/2015 con prot. n. 358517 del 08/09/2015;

Nella seduta del 05/10/2015 è stato rinominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

In data 14/10/2015 il gruppo istruttorio rinominato ha effettuato un incontro tecnico con il proponente.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto riguarda gli interventi di adeguamento tecnologico e di potenziamento dell'impianto di depurazione del comune di Selvazzano Dentro (PD).

L'impianto in oggetto è classificato come impianto di 1^a categoria per una potenzialità di 20.000 A.E e sorge in comune di Selvazzano Dentro in località Tencarola via Monte Grappa, nell'area a sud del territorio comunale verso il confine con il comune di Padova, in un'area già interamente destinata ad "Impianti tecnologici" secondo il P.R.G. vigente.

All'impianto giungono le reti fognarie, in parte miste ed in parte nere, dei comuni di Selvazzano Dentro, Saccolongo, Veggiano (in piccolissima parte) e Teolo (per la parte in prossimità del confine con Selvazzano).

Attualmente il depuratore evidenzia alcune criticità che rendono l'impianto complessivamente inadeguato ed ormai al limite della capacità di trattamento dei 20.000 AE nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Ciò accade in particolare per la sezione di grigliatura, per la mancanza di una sezione di defosfatazione biologica per il comparto biologico che risulta al limite della potenzialità richiesta necessitando di nuovi volumi.

Pertanto il presente progetto di adeguamento dell'impianto ha lo scopo di superare i limiti e le criticità attuali, portando la potenzialità dai 20.000 AE attuali a 27.000 AE.

In particolare il progetto prevede:

- l'adeguamento della grigliatura iniziale con la realizzazione di 2 canali di grigliatura;
- l'adeguamento del sollevamento iniziale tramite installazione di una 4^a elettropompa sommersa e la sostituzione di 2 delle 3 elettropompe esistenti;
- l'adeguamento degli impianti di risolleamento e di ricircolo fanghi;
- l'adeguamento ed ampliamento del comparto biologico con la realizzazione di un nuovo volume di trattamento posto in linea con il manufatto esistente e nel quale si realizzerà la defosfatazione e la denitrificazione
- il potenziamento della sezione di chiarificazione finale con la realizzazione di un secondo manufatto circolare di chiarificazione;
- l'inserimento di una nuova sezione di affinamento costituita da filtrazione su tela e disinfezione con raggi UV.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 3/26

Sono stato esaminati nello SIA i seguenti strumenti pianificatori:

il livello nazionale, che comprende:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativo ai bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in cui è stato suddiviso il territorio italiano;

il livello regionale, che comprende:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione (P.G.R.U.R.);
- Piano Energetico Regionale (P.E.R.);
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

il livello interprovinciale, che comprende:

- il Piano d'Ambito dell'ATO Brenta, relativo a porzioni di territorio comprendenti più Comuni ed anche più Province;

il livello provinciale, che comprende:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova;

il livello sovracomunale, che comprende:

- il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dell'area Metropolitana di Padova;

il livello comunale o intercomunale, che comprende:

- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) dei Comuni di Selvazzano Dentro e Abano Terme;
- il Documento Preliminare del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Selvazzano Dentro;
- i piani urbanistici attuativi;
- la Rete Natura 2000.

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativo ai bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in cui è stato suddiviso il territorio italiano;

Il territorio del Comune di Selvazzano all'interno del quale è localizzato il sito oggetto dell'intervento, appartiene al bacino di rilievo nazionale "6-Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione", detto "dell'Alto Adriatico".

Come risulta dallo studio della carta della "Pericolosità idraulica" (Tav. 16 di 27, Comune di Selvazzano Dentro), il sito di collocazione del depuratore si inserisce a sud dell' "ambito fluviale".

Si sottolinea dunque che l'assetto progettuale previsto non risulta interessato dalla pericolosità idraulica, in quanto non ricompresa nella relativa mappatura di piano.

La stessa affermazione appena espressa vale anche per la pericolosità geologica e da valanga.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

Il P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) è un piano di indirizzi e di direttive con l'obiettivo di garantire che lo sviluppo del territorio avvenga in maniera compatibile con la necessità di tutelare l'ecologia, le diverse componenti ambientali ed il paesaggio.

Approvato con D.G.R. n. 462, 18 novembre 1992, il P.T.R.C. vigente, in forza degli art. 3 e 4 della legge urbanistica regionale (L.R. 61/85), costituisce il riferimento principale per tutti gli strumenti di pianificazione di livello infraregionale. Esso ha assunto, in attesa dei Piani paesistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/04 (Codice Urbani), valenza paesistica ai sensi della L. 431/1985.

Tav. 1 Difesa del suolo e degli insediamenti

Dall'esame della Tavola 1 di cui riportato uno stralcio in Figura 2 risulta che l'area del depuratore non si inserisce in ambiti particolari dal punto di vista della difesa del suolo.

Tav. 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale

Dall'esame della Tavola 2 di cui riportato uno stralcio in Figura 3 risulta che l'area del depuratore è esterna ad ambiti di rilevanza regionale dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Tav. 3 Integrità del territorio agricolo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 4/26

Dall'esame della Tavola 3 di cui sopra risulta che l'impianto di depurazione è situato all'interno di un ambito con compromessa integrità agricola. Per tali ambiti, l'art. 23 delle N. di A. sancisce che *“le politiche urbanistico-ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti”*.

Tav. 4 Sistema insediativi ed infrastrutture storico e archeologico

Dalla tavola 4 di cui sopra è stato riportato uno stralcio risulta che il depuratore non interferisce con ambiti di particolare interesse storico e archeologico.

Tav. 5 Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica

Dall'analisi della tavola 5 di cui sopra è stato riportato un estratto non si evince l'appartenenza del sito in cui è ubicato il depuratore ad ambiti di particolare interesse archeologico o paesaggistico.

Tav. 6 Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali

Dall'esame della tavola 6 di cui un estratto è riportato in Figura 7 si evince che l'attuale posizione del depuratore è fuori dal corridoio plurimodale Bologna-Padova, quindi non sono presenti interferenze.

Tav. 7 Sistemi insediativi

Dall'analisi della tavola 8 di cui un estratto è riportato in Figura 8 si evince il depuratore è ubicato all'interno di un ambito *“da sottoporre a piani di area di secondo intervento”*, a sud del fiume Bacchiglione, considerato *“asta fluviale principale”*.

Tav. 10 Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali

Dall'analisi della tavola 10 si evince il posizionamento dell'impianto di depurazione a sud di un area vincolata ai sensi della L.1497/39 (via Euganea), con cui non vi sono comunque interferenze.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 372 del 17 febbraio 2009 è stato adottato il nuovo P.T.R.C., ai sensi dell'art. 25 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, corredato dalla Valutazione Tecnica Regionale n. 66 del 16/02/2009.

Tra le tavole costituenti gli elaborati grafici del P.T.R.C. il SIA ha scelto di fare riferimento alla Tav. 09 *“Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”*, in quanto raggruppa le caratteristiche territoriali e ecologiche che definiscono l'ambito in cui è ubicato l'impianto esistente.

Dall'elaborato grafico citato si nota l'ubicazione dell'impianto esistente in un ambito di agricoltura periurbana (art. 8 NTA). In tali aree, *“i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai) in osservanza della disciplina sulla biodiversità”*.

Lo stesso art. 8 stabilisce le finalità da perseguire nella pianificazione territoriale, tra cui:

“(…) c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;

d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura periurbana”.

A sud dell'area dell'impianto vi è una zona appartenente al sistema della rete ecologica, definita corridoio ecologico (art. 25 NTA).

L'art. 25 prevede ai commi 3 e 4: *“3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per l'approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica.*

4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.”

Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) è stato approvato dalla Regione del Veneto nel 1989 e ha rappresentato, fino ad oggi, lo strumento principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio e di prevenzione dai rischi di inquinamento.

Il P.R.R.A. si poneva quale obiettivo il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, compatibile con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo.



ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 5/26

Le strategie che il P.R.R.A. prevedeva di utilizzare per il raggiungimento dell'ottimale grado di protezione dell'ambiente idrico, sono state in parte riprese nel P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) di cui al paragrafo successivo.

Il P.R.R.A., con l'approvazione del P.T.A. è in gran parte superato.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006, e contiene sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006 stesso, sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il Piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione alle quali applicare diversi limiti allo scarico per gli impianti di depurazione.

L'impianto in oggetto ricade, secondo le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque, nella Zona Omogenea di Protezione "Zona di pianura: zone ad alta densità insediativa" e raccoglie i reflui provenienti dagli aggregati dei comuni di Selvazzano Dentro, Saccolongo, Veggiano (in piccolissima parte) e Teolo (per la parte in prossimità del confine con Selvazzano).

I limiti da rispettare per lo scarico in acque superficiali per un impianto di potenzialità superiore ai 10.000 AE, quale il depuratore in oggetto, sono quelli riportati nella Colonna C della tabella 1 dell'Allegato A alle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n°107 del 05/11/2009, ad eccezione del parametro Fosforo totale per il quale valgono i limiti di concentrazione di cui all'articolo 25 del medesimo P.T.A. (Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili).

Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione (P.G.R.U.R.)

Secondo la nuova organizzazione del depuratore, la gestione ETRA S.p.A. tratterà presso l'impianto le seguenti tipologie di rifiuto, già previste ed autorizzate dalla Provincia:

CODICE CER 2002 DESCRIZIONE

19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

20 03 04 Fanghi delle fosse settiche

20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature

Il SIA afferma che tali attività previste all'impianto risultano in sostanziale sintonia con quanto previsto dal documento di programmazione ed, anzi, auspicato dal Piano, che promuove la presenza nel territorio di centri complessi di trattamento al fine di diminuire il ricorso alla discarica e di promuovere il trattamento della frazione organica.

Piano Energetico Regionale (P.E.R.);

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 gennaio 2005, n. 7, con titolo "Adozione del Piano energetico regionale" la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio l'adozione del P.E.R.. Il Consiglio Regionale del Veneto non si è ancora espresso in materia e per questo il Piano Energetico Regionale è attualmente solo un documento interno alla Regione.

Dall'analisi, comunque, dei principi guida riportati nell'art. 1 della sopraccitata legge (L. R. 25/00) è possibile affermare che, dal punto di vista energetico, l'impianto in oggetto rispetta le indicazioni regionali che saranno poi la struttura portante del futuro P.E.R..

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

Con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99. Tale documento, a seguito delle osservazioni e proposte pervenute, con DGR n. 40/CR del 6 aprile 2004 è stato riesaminato e modificato ed inviato in Consiglio Regionale per la sua approvazione. La Settima Commissione consiliare, competente per materia, nella seduta del 14 ottobre 2004 ha espresso a maggioranza parere favorevole. Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal



ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 6/26

Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004.

Il Piano identifica le zone caratterizzate da diversi regimi di inquinamento atmosferico e fornisce le linee guida per l'elaborazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei Comuni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali (uno per provincia), sotto la guida e verifica del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza. La sezione del Piano relativa alla zonizzazione del territorio regionale è stata aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006 che stabilisce:

- zone A2 Provincia, comuni con densità emissiva <7 t/a km², che non rappresenta una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i Comuni limitrofi, ma devono essere comunque applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria;
- zone A1 Provincia, comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/a km², che rappresenta una fonte media di inquinamento per se stessi e per i Comuni vicini; ad essi devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria e se necessario, piani di azione di natura emergenziale;
- zona A1 Agglomerato, comuni con densità emissiva >20 t/a km² che rappresenta una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i Comuni vicini. In corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria e piani di azione di natura emergenziale.

Sulla base dei dati rilevati al 2005 il comune di Selvazzano Dentro ricade nella fascia A1 Agglomerato per tutte le sostanze inquinanti prese in considerazione.

Il Piano d'Ambito dell'ATO Brenta

Il Piano d'Ambito è lo strumento di pianificazione per la definizione degli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato e degli interventi impiantistici necessari per soddisfarli.

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Piano d'Ambito sia costituito dai seguenti atti:

- Ricognizione delle infrastrutture;
- Programma degli interventi;
- Modello gestionale ed organizzativo;
- Piano economico finanziario.

Il Piano approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO Brenta in data 22 dicembre 2003 ha le seguenti caratteristiche:

FINANZIABILITÀ: presenta indicatori finanziari che garantiscono sotto il profilo dell'accesso a un'operazione di finanza a lungo termine mediata da Advisor Bancario;

CONFORMITÀ alle linee di indirizzo definite dall'Assemblea;

COERENZA PIANIFICATORIA con gli interventi definiti irrinunciabili per legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Veneto;

CONFORMITÀ al Decreto Ministeriale 01/08/1996.

Il Piano inoltre tiene conto della capacità operativa di ETRA S.p.A, dei flussi finanziari, degli indici di finanziabilità, della concertazione con gli Enti locali effettuata mediante registrazione di tutte le osservazioni pervenute dai Sindaci e recepite dai tecnici, della copertura dei costi di investimento e di esercizio, dell'irreversibilità degli investimenti già avviati e dei cofinanziamenti da attivare, della fattibilità tecnico-economica in relazione agli interventi irrinunciabili per legge, dell'attenzione ai benefici economici delle scelte di investimento, delle eventuali modifiche relative alla sostenibilità finanziaria.

Un Piano articolato e complesso, che ha richiesto nella sua elaborazione approfonditi studi, analisi ed uno stretto contatto con Etra S.p.A. Questa società, alla quale il 19 dicembre 2007 è stata affidata direttamente l'attuazione del Piano stesso, ha contribuito ad una analisi sia della situazione pregressa che delle prospettive future.

Detto Piano prevede investimenti per un importo complessivo lordo di poco inferiore ai 600 milioni di Euro di cui oltre 400 milioni ad esclusivo carico della Tariffa del Servizio Idrico.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova (P.T.C.P.)

Il Consiglio Provinciale di Padova, con Deliberazione n. di prot. 100922 del 31/07/2006 adotta, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (in seguito PTCP). In seguito il piano è stato approvato con DGRV n. 4234 del 29/12/2009.



ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 7/26

Tra le tavole costituenti gli elaborati grafici del PTCP si è scelto di fare riferimento alle seguenti tavole

- Tav. n. P1.a “Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale”;
- Tav. n. P2.a “Carta delle Fragilità”;
- Tav. n. P3.a “Sistema Ambientale”;
- Tav. n. P5.a “Sistema del Paesaggio”.

Dalla tav. n. P1.a si nota l’ubicazione dell’impianto esistente in una zona non vincolata dal punto di vista ambientale e territoriale. Per completezza del quadro si riportano in seguito alcune informazioni sui siti limitrofi all’impianto:

– ad est dell’area dell’impianto è segnalata la presenza di un elettrodotto, non interessato dalle opere in progetto;

– a nord dell’impianto esistente si segnala la presenza del fiume Bacchiglione, vincolato dal punto di vista paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 – corsi d’acqua), ma anche ambito naturalistico di livello regionale (PTRC art. 19), non interessato dalle opere in progetto.

La tavola n. P2.a definisce il Bacchiglione “ambiente leggermente inquinato”, e segnala la presenza dell’elettrodotto con potenza maggiore di 132 kW ad est dell’impianto tra le interferenze da considerarsi “fragilità ambientali”.

Dalla tav. n. P3.a si nota l’ubicazione dell’impianto esistente in una zona considerata “area urbana termale” (n. 5), in cui valgono le direttive per ambiti di pianificazione coordinata (art. 20 NTA).

Al comma E, l’art.20 individua l’Ambito di Pianificazione Coordinata n. 5 e sancisce: *“I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti di livello locale, di concerto con l’Ente Parco Colli, predispongono una adeguata progettualità accompagnata da una specifica normativa, che configuri l’area come un ingresso al Parco Colli in stretto collegamento con il polo urbano di Padova, valorizzando le connessioni e i percorsi per il tempo libero, attraverso itinerari storico monumentali e naturalistici, intensificando le connessioni “verdi” tra i sistemi ambientali (soprattutto parchi e canali) della periferia padovana e il Parco collinare.*

Nella medesima pianificazione si affronterà il fenomeno della subsidenza e l’eventuale sfruttamento della risorsa geotermica.”

Nella stessa tavola il Bacchiglione a nord dell’area dell’impianto è definito corridoio ecologico principale, corso navigabile.

Dalla tav. n. P5.a si osserva che l’impianto oggetto di intervento non interferisce con ambiti di particolare pregio paesaggistico.

Il tratto di Bacchiglione a nord dell’impianto risulta appartenere ai “Paesaggi da rigenerare” (n. 2- Paesaggio fluviale), art. 24 NTA. Il comma B dell’art. 24 sancisce:

“B) Paesaggio fluviale

I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti a scala locale, dettano specifiche norme finalizzate:

a) a tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di fasce filtro (buffer zones) lungo i corsi d’acqua per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato

all’elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l’attività economica agricola;

b) alla tutela dei fontanili con adeguate fasce di rispetto prevedendo nel contempo una strategia di controllo dell’attività estrattiva in tutta la zona delle risorgive;

c) alla tutela delle emergenze storico culturali legate ai fiumi;

d) all’organizzazione di accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibile;

e) all’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera;

f) alla valorizzazione dell’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi.

Inoltre viene valutato, attraverso specifici studi, l’introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 8/26

con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre alle tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni.”

Con riferimento alla stessa tavola P5.a, il Bacchiglione è considerato tra gli ambiti “di pregio naturalistico da tutelare, valorizzare e paesaggi storici” – n. 16 “Ambiti fluviali del Tesina”.

Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Area Metropolitana di Padova (P.A.T.I.)

Lo strumento preordinato al coordinamento delle politiche di pianificazione urbanistica sovracomunale è il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) che può riguardare anche singoli tematismi, dal quale discendono poi i singoli P.A.T. comunali.

La pianificazione coordinata riguarda ambiti sovracomunali omogenei per caratteristiche insediativostrutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche ed ha come finalità il coordinamento delle scelte strategiche di rilevanza sovracomunale e la definizione di meccanismi di “perequazione territoriale” attraverso l’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati mediante convenzione.

La zona interessata dalle opere in progetto appartiene ad un ambito territoriale denominato Comunità Metropolitana di Padova, alla quale appartengono i seguenti comuni: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Ponte San Nicolò, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.

Con riferimento alle tavole di progetto allegata al Documento preliminare del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova, si riportano alcuni aspetti territoriali e ambientali che interessano l’area in cui è ubicato l’impianto di depurazione di Selvazzano Dentro.

Nella tavola “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” si evidenzia l’impianto di depurazione quale “*elemento generatore di vincolo - fascia di rispetto e zone di tutela*” (art. 12.7.2).

L’art. 12.7 sancisce in generale per le opere vincolate: “*Nelle aree ricadenti in fascia di rispetto sono ammessi l’ampliamento e la definizione esecutiva delle infrastrutture pubbliche o a uso pubblico cui la fascia si riferisce*”.

L’art. 12.7.2 specifica inoltre “*Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali l’ampiezza minima di m 100 non può essere rispettata, devono essere adottate idonee mitigazioni sostitutive quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento, ecc.*”.

Altri elementi generatori di vincolo sono l’elettrodotta che passa ad est dell’impianto (art. 12.7.4) e l’impianto di telecomunicazione (art. 12.7.6).

Ad ovest dell’impianto passa la strada provinciale (quindi “*strada di interesse sovracomunale esistente*” – art.12.7.8). Ancora più ad ovest rispetto alla strada provinciale si segnala la presenza di un edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, artt. 10 e 12 (Resti di Casa Boschetto, Pivetta già Bolani).

Nel territorio comunale di Abano Terme, sempre lungo la stessa strada provinciale, è presente un altro edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, artt. 10 e 12 (Fabbricato con annesso terreno in via Cesare Battisti n.200).

Più a nord dell’area di intervento in oggetto si nota la presenza di un altro impianto di telecomunicazione.

Non interessato dalle opere in progetto, il Bacchiglione è definito “*corso d’acqua ex R.D. 1775/1933, art. 142 lett.c*” (art. 12.4.2), “*ambito naturalistico di livello regionale (art. 19 PTRC) – ambito fluviale del Tesina, del Roncagette e del Bacchiglione*” (art. 12.6.3).

Nella tavola “Carta delle invarianti” non vi sono aspetti rilevanti nell’area di interesse, diversi da quelli già identificati nella tavola “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.

Nella tavola “Carta delle fragilità”, la zona dell’impianto di depurazione risulta appartenere ad una “*area idonea a condizione*” (ES 5P) per quanto riguarda la compatibilità geologica (art. 14.2).

L’art. 14.2.16 definisce le “*aree caratterizzate dai fattori ES e 5P*”: “*per l’edificazione in tali aree è richiesta, oltre all’ottemperanza delle prescrizioni relative agli artt. 14.2.2, 14.2.4, anche l’esecuzione di specifiche indagini geognostiche per la valutazione dei parametri geotecnici ed idrogeologici del sottosuolo*”.

L’art.14.2.2 riporta “*l’obbligo di rimodellazione morfologica idonea e compatibile (sec. DGRV 1322/06) del sito per garantire l’intervento (edilizio/urbanistico) dal ristagno idrico in situazioni di piena.*”



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 9/26

L'art. 14.2.4 definisce le aree caratterizzate dal fattore 5P come *“scadenti o pessime caratteristiche geotecniche dei terreni descritti in sede di PRG da Carta delle Penalità ai fini edificatori”*.

Lo stesso impianto è ubicato all'interno di un'area definita tra le *“aree esondabili o a ristagno idrico”* (art. 15.1). L'art. 15.1 sancisce tra l'altro: *“devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, prevedendo in sede di P.I. un indice di permeabilizzazione da generalizzare in tutte le nuove aree di espansione residenziale e produttiva allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle falde sotterranee e la formazione di un sistema consistente di coperture vegetali (...) gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con tecniche che garantiscano nel tempo l'efficacia dell'infiltrazione, la manutentabilità e soprattutto una significativa riduzione del rischio intasamento”*.

Nella tavola *“Carta del rischio ambientale”* si osserva che nell'area dell'impianto non vi sono aspetti di particolare interesse; tuttavia a nord dell'impianto si segnala la presenza di un'area considerata *“ambito di riqualificazione e riconversione”* (art. 19.2.5) appartenente al sistema produttivo/commerciale- direzionale.

Nella tavola *“Carta della trasformabilità”* si nota l'appartenenza dell'area dell'impianto ad un' *“ambito di connessione naturalistica”* (art. 23.2.2b). L'art. citato definisce tali aree come *“individuate nelle porzioni di territorio con:*

- *Destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate-buffer zones);*
- *Destinazione “mista”, ove cioè sia presente un edificio diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento connessioni/varchi urbani”*.

L'impianto appartiene ad un'ambito di connessione di grado “2”, *“individuate prevalentemente su aree con destinazione agricola prevalente o “mista” ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica”*. I Comuni dovranno promuovere in tali ambiti interventi di rinnovamento, incremento e creazione ex novo del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo delle acque, di promozione di usi ed attività di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale.

Piano Regolatore Generale del comune di Selvazzano Dentro (P.R.G.)

Il P.R.G. vigente del Comune di Selvazzano Dentro (PD) – Variante generale approvata con D.G.R. n°2851 del 07/10/2008, identifica l'area dell'impianto di depurazione e la fascia di rispetto.

L'area di appartenenza dell'impianto è classificata come zona per servizi tecnologici (art. 33 delle N.T.A.).

L'art. 33 sancisce *“Possono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale. I manufatti devono rispettare i distacchi stabiliti dalle zone o aree in cui ricadono, salvo i maggiori distacchi previsti dalle disposizioni vigenti in materia. Anche gli impianti generali di depurazione sono servizi tecnologici, ai quali però vanno applicate le specifiche norme che regolamentano la materia. Per manufatti particolari, per dimensioni ed usi, diversi da quelli sopra richiamati, si applicano i disposti dell'art. 3 punto “Distacchi e Distanze particolari” del R.E.”*

L'area dell'impianto è fuori dal perimetro dei piani urbanistici attuativi di progetto. Le zone omogenee intorno all'area appartenente all'impianto sono:

- A nord e ad est, una zona F1 *“istruzione di livello superiore”*;
- A nordovest, una zona C1 con un edificio (n.128) di valore storico, architettonico e ambientale;
- A ovest, una zona C2 e una zona D3 *“di completamento”*;
- A sudest, fuori dalla fascia di rispetto del depuratore, si trova un'area appartenente a sottozona E3 (zone agricole), con un edificio (n. 132) di valore storico, architettonico e ambientale.

Piano di Assetto Territoriale di Selvazzano Dentro (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è il nuovo strumento urbanistico che, insieme al Piano degli Interventi (PI), sostituirà il vecchio Piano Regolatore Generale.

Esso è costituito da:

- i “vincoli” che derivano dalla pianificazione di ordine superiore.
- le parti di territorio dotate di valore particolare, che vengono definite come “invarianti”.
- le zone caratterizzate da particolari “fragilità”.
- gli ambiti “trasformabili”.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 10/26

Con delibera della Giunta Comunale n.149 del 12/07/2010, il Documento Preliminare del P.A.T. è stato adottato. Si richiamano in seguito le peculiarità osservate dallo stesso nell'area di interesse per il presente progetto, quali indirizzi urbanistici di utile confronto, non vincolanti in quanto il piano è ancora in fase di concertazione (dunque non ancora approvato e vigente).

Con riferimento alla tavola “*Carta dei vincoli sovraordinati*” di cui in seguito si riporta un estratto, nell'area di intervento si osserva la presenza dei seguenti aspetti vincolistici:

- Il depuratore con la sua fascia di tutela;
- L'impianto di telecomunicazione;
- Elettrodotta con la sua fascia di tutela (la stessa informazione si ritrova anche nella “*Carta delle criticità*” del Documento Preliminare del P.A.T.)

Rete Natura 2000

L'area di interesse progettuale è prossima alle aree della rete Natura 2000 elencate successivamente:

1. IT 3260017 SIC-ZPS “*Colli Euganei- Monte Lozzo- Monte Ricco*” ad una distanza minima rispetto all'area di progetto di circa 3.4 km;
2. IT 3260018 SIC-ZPS “*Grave e Zone umide del Brenta*” che si pone ad una distanza minima pari a circa 9.1 km, situato a nord dell'area di progetto;
3. IT 3220037 SIC “*Colli Berici*” che si pone ad una distanza minima pari a circa 18.5 km dall'area di interesse, verso nord-ovest.

È stata svolta un'analisi preliminare (screening) di valutazione di incidenza per individuare gli effetti delle opere di progetto sui siti della rete Natura 2000 sopra elencati.

Nota istruttoria

L'esame degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale condotta dallo SIA ha evidenziato la sostanziale coerenza del progetto proposto, che in particolare:

- *Attua quanto espressamente previsto dalla legislazione vigente in merito alla tutela delle acque;*
- *Risulta congruente con le indicazioni degli strumenti di pianificazione a livello locale (PRG di Selvazzano) per l'ampliamento.*
- *Individua i vincoli di carattere paesaggistico;*
- *Analizza il Piano acustico comunale per l'individuazione dei ricettori sensibili.*

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

Alternative progettuali

Le soluzioni progettuali alternative analizzate nello SIA sono:

L'opzione Zero

L'opzione zero considera di non apportare alcuna modifica allo stato di fatto, mantenendo invariata l'attuale potenzialità di trattamento del depuratore.

Opzione uno:

L'«opzione uno» considera di realizzare:

- l'incremento da 20.000 AE a 27.000 AE della potenzialità nominale del processo depurativo, realizzata attraverso:
 - l'adeguamento della grigliatura dei reflui in arrivo (obsoleta) e del sollevamento iniziale (lavori di predisposizione alla futura installazione della quarta pompa di sollevamento da utilizzare come riserva);
 - l'adeguamento ed ampliamento del comparto biologico, con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbricato allineato all'esistente, in modo da permettere il funzionamento in parallelo di due linee di trattamento, entrambe costituite da un nuovo comparto biologico di defosfatazione ed un successivo di denitrificazione (realizzati entrambi nel manufatto di nuova costruzione) ed un comparto di ossidazione/nitrificazione (già esistente per la linea ad ovest, e ricavato dall'adeguamento dell'esistente denitrificazione, per la linea ad est);



ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 11/26

- il potenziamento della sezione di chiarificazione finale mediante la costruzione di un nuovo sedimentatore finale, in aggiunta a quello esistente;
 - l'inserimento di una nuova sezione di affinamento costituita da filtrazione su tela e disinfezione con raggi UV.
 - il ricoprimento delle vasche odorigene ed il trattamento dell'aria esausta (copertura manufatti di pretrattamento e trattamento fanghi) che, ormai in corso di realizzazione, e che sarà già in esercizio nella configurazione progettuale valutata.
- Tale alternativa considera inoltre l'introduzione di accorgimenti atti a perseguire un notevole risparmio energetico durante la vita utile dell'impianto:
- soffianti a lobi per ossidazione – nitrificazione con motori ad alta efficienza energetica, classe EFF1, e con funzionamento sotto inverter;
 - pompe di ricircolo miscela aerata con funzionamento sotto inverter.
- Questi accorgimenti si aggiungono ad altre migliorie progettuali (dal pretrattamento dei reflui fino alla disinfezione finale, a monte dello scarico nel corpo idrico ricettore), il tutto è volto a rendere più efficiente il processo di trattamento delle acque.

Stato di fatto

Linea trattamento acque reflue

La filiera esistente di trattamento della linea acque reflue prevede:

- grigliatura fine della portata in ingresso (fino a 3 Qm) – in un manufatto parzialmente interrato ma scoperto
- sollevamento meccanico dei reflui in ingresso (fino a 3 Qm) – in manufatto interrato
- trattamento preliminare con dissabbiatura/disoleatura aerata (fino a 3 Qm) – in un manufatto rettangolare confinato all'interno di una struttura leggera di copertura e tamponamento realizzata in materiale plastico
- sfioro della portata in eccesso rispetto a quella inviata al trattamento biologico ($Q_{max} = Q_m$), omogeneizzazione e ri-sollevamento al comparto biologico (fino a 2 Qm) – in un manufatto parzialmente dotato di grigliati chiusi
- trattamento biologico a fanghi attivi con schema di pre-denitrificazione (fino a 2 Qm): i reflui risollepati vengono inviati al comparto di denitrificazione insieme ai ricircoli dei fanghi e della miscela aerata, dove subiscono un trattamento di pre-denitrificazione e quindi un'intensa aerazione nella vasca di ossidazione/nitrificazione;
- trattamento di sedimentazione finale (fino a 2 Qm): i reflui in uscita dal comparto biologico giungono alla vasca circolare di chiarificazione dove si ha la separazione tra i fanghi e l'effluente;
- trattamento di disinfezione con vasca di contatto (fino a 3 Qm): i reflui chiarificati e quelli in sfioro a valle dei pretrattamenti (dissabbiati) passano attraverso una vasca di contatto nella quale viene dosato acido peracetico per la disinfezione chimica.

Linea trattamento fanghi

La filiera di trattamento fanghi prevede:

- stabilizzazione aerobica dei fanghi – realizzata nelle vasche rettangolari scoperte (ex ossidazione reflui) poste di fianco alla sezione di grigliatura e sollevamento
- pre-ispessimento statico – realizzato nell'ex sedimentatore finale (diam. 13 m) già trasformato in bacino circolare dotato di ponte a picchetti
- disidratazione meccanica dei fanghi mediante nastro pressa – realizzata in apposito locale chiuso ad essa dedicato.

Linea trattamento rifiuti liquidi extrafognari

Attualmente è presente in impianto anche una linea dedicata alla ricezione ed al pretrattamento meccanico dei rifiuti liquidi extrafognari. Tale linea comprende l'accettazione e grigliatura fine meccanica, la



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 12/26

compattazione del materiale grigliato mediante compattatore a pistone idraulico, la dissabbiatura e disoleatura ed il collegamento idraulico alla vasca di accumulo da 50 m³.

Tale sezione è posta nelle vicinanze del manufatto di dissabbiatura/disoleatura aerata (con cui condivide l'apparecchiatura di classificazione e lavaggio sabbie) su un'area confinata in calcestruzzo dotata di rete di raccolta acque di sgrondo in fognatura. La sezione di ricezione è confinata all'interno di una struttura leggera di copertura e tamponamento realizzata in materiale plastico.

Edifici servizi

Nell'area impianto sono presenti, oltre ai manufatti di trattamento, una serie di edifici servizi ed accessori quali:

Edificio servizi - posto nella zona nord/ovest dell'impianto contenente la sala quadri elettrici generale per tutte le apparecchiature dell'impianto, il locale trasformazione MT/BT, il locale gruppo elettrogeno, il locale soffiante aria di processo ed il locale disidratazione fanghi. In adiacenza ad esso, con struttura leggera di copertura in acciaio e pannelli sandwich, è stata realizzata la tettoia per il riparo dei cassoni di accumulo del fango disidratato;

Edificio uffici e altri locali tecnici – posto nei pressi dell'accesso principale all'impianto (zona sud/ovest dell'area impianto) realizzato ad unico piano fuori terra ed avente pianta rettangolare.

Nelle immediate vicinanze è posta la cabina di consegna ENEL MT (attualmente dismessa). Proseguendo nell'impianto verso est vi è poi, un locale tecnico ad uso del Comune realizzato con baraccatura in metallo ed un edificio tecnico in muratura ad unico piano utilizzato per locale stoccaggio disinfettante (attualmente acido peracetico);

Antenna telefonia mobile - posta nell'angolo nord/est all'interno di un'area recintata.

Reti interne di servizio

L'area dell'impianto è dotata di reti accessori di servizio quali:

Rete di fognatura interna - realizzata per i piazzali bianchi mediante condotta $\Phi 300$ in PVC con recapito a monte della grigliatura, dotata di pozzetti di ispezione con quota e posizione tale da ricevere gli scarichi di fondo delle vasche, il surnatante dell'ispessimento fanghi e dei pretrattamenti rifiuti liquidi, i drenaggi della disidratazione, i servizi igienici, le acque delle superfici potenzialmente contaminate, l'eventuale fognatura nera della via S. Antonio;

Rete acqua di servizio e rete acque potabili – All'interno dell'impianto è presente una rete di acqua potabile e una rete separata di servizio, quest'ultima necessaria al fornire acque di processo e di lavaggio.

Stato di progetto

Con gli interventi realizzati alla fine degli anni '90 l'impianto è entrato in esercizio con l'attuale filiera di trattamento biologico a fanghi attivi che prevede pretrattamenti meccanici (grigliatura e dissabbiatura/disoleatura aerata), pre-denitrificazione, ossidazione/nitrificazione, sedimentazione finale, disinfezione chimica.

Negli ultimi anni sono state, però, riscontrate alcune criticità che rendono l'impianto complessivamente inadeguato ed ormai al limite della capacità di trattamento dei 20.000 AE, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Ciò ha spinto il gestore ETRA S.p.A. ad avviare la progettazione di opere di ampliamento dell'impianto, con lo scopo di superare i limiti e le criticità attuali riscontrate e aumentandone la potenzialità.

Inoltre, lo studio evidenzia che risultano in corso di ultimazione e che saranno in esercizio quando si realizzeranno le opere previste dal progetto in esame, anche le “**Opere urgenti per la copertura delle vasche odorogene ed il trattamento dell'aria esausta**” e, pertanto, vengono considerate nello studio. Tali opere mirano a risolvere le problematiche di diffusione di cattivi odori dalle sezioni di pretrattamento non confinate (grigliatura e sollevamento iniziale) e dalle sezioni di trattamento fanghi (stabilizzazione ed ispessimento statico dei fanghi) e risultano comunque essere compatibili con quelle previste dal progetto definitivo delle opere di “Ampliamento dell'impianto” alle quali, di fatto, risultano essere complementari, realizzando nell'insieme la configurazione completa auspicabile per l'impianto.

In particolare tali opere urgenti prevedono:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 13/26

- *il confinamento del manufatto di grigliatura e sollevamento iniziale*: con l'inserimento di una struttura leggera di copertura. Tale struttura sarà del tipo mobile per permettere l'accessibilità alle macchine sottostanti per le operazioni di manutenzione straordinaria che ne dovessero richiedere la rimozione. Al disotto della nuova copertura sarà anche realizzata la nuova platea per l'alloggiamento del cassone dei grigliati;

- *il confinamento del manufatto di stabilizzazione aerobica*: (ex vasca di trattamento biologico): con l'inserimento di elementi di copertura modulari ed asportabili in PRFV

- *il confinamento del manufatto di ispessimento statico dei fanghi* (ex sedimentatore): con l'inserimento di elementi di copertura modulari ed asportabili in PRFV;

- *il confinamento dei vari comparti del manufatto ri-sollevamento che attualmente è già dotato di grigliati chiusi*: con il completamento delle coperture con grigliati chiusi

- *la realizzazione di un sistema di aspirazione dell'aria esausta*: costituito da opportune tubazioni ed aspiratori per l'invio al sistema di trattamento;

- *un sistema di trattamento per l'abbattimento dei principali composti odorigeni*: costituito da un sistema del tipo a biofiltro;

Il sistema tratterà anche la portata prelevata dal manufatto di dissabbiatura e disoleatura aerata già confinato all'interno di una struttura leggera di copertura e tamponamento realizzata in materiale plastico. Per quanto attiene al trattamento dell'aria esausta prodotta nell'edificio disidratazione, di comune accordo con il gestore, si è scelta la soluzione di sfruttare la vicinanza con la sala compressori per realizzare il prelievo dell'aria esausta ed il suo trattamento nel comparto biologico. Infatti, attualmente la disidratazione avviene mediante nastropressa installata all'interno del locale limitrofo alla sala compressori; si è scelto di realizzare delle prese d'aria dotate di opportune griglie afoniche che mettano in comunicazione le due sale creando, mediante l'aspirazione dei compressori, l'opportuna depressione nel locale nastropressa che evita la fuoriuscita dell'aria esausta. La stessa aria è così prelevata dai compressori ed inviata al trattamento biologico dove, di fatto, è trattata biologicamente.

Per quanto attiene ai fanghi disidratati essi vengono sollevati mediante coclea trasportatrice e scaricati in cassoni scarrabili di accumulo per l'invio a discarica. I cassoni sono posizionati al disotto di una tettoia di copertura realizzata mediante struttura in acciaio e pannelli tipo sandwich in adiacenza all'edificio servizi, nella zona a nord dell'impianto.

Si ritiene che, per il buon grado di stabilizzazione conseguito dal trattamento fanghi, non si renda necessario alcun trattamento dell'aria per il locale cassoni; qualora in futuro tale evidenza dovesse essere smentita si procederà al completamento della struttura di confinamento esistente, con successivi interventi.

Da progetto è previsto anche l'adeguamento dei principali manufatti dell'impianto a seguito dell'insufficiente capacità depurativa attuale; in particolare gli interventi si concentreranno su:

- *adeguamento della grigliatura e sollevamento iniziale*: con l'inserimento di una apparecchiatura di grigliatura fine completa di compattatore e lavaggio del materiale grigliato ed il posizionamento di grigliati chiusi in prfv al di sopra delle pompe di sollevamento iniziale, lasciando la predisposizione per la futura installazione della 4^a elettropompa sommersa (con funzione di riserva);

- *adeguamento ed ampliamento del comparto biologico*: con la realizzazione di un nuovo volume di trattamento posto in linea con il manufatto esistente e nel quale si realizzerà la defosfatazione e la denitrificazione in aggiunta all'ossidazione/nitrificazione effettuata nel manufatto esistente opportunamente adeguato;

- *potenziamento della sezione di chiarificazione finale*: con la realizzazione di un secondo manufatto circolare di chiarificazione;

- *inserimento di una nuova sezione di affinamento*: costituita da filtrazione su tela e disinfezione con raggi UV;

- *sistemazione generale dell'area impianto*: al fine di realizzare una viabilità ottimale interna all'area e le opportune opere di mitigazione paesaggistica (dune inerbite, alberature, ecc).

Limiti allo scarico



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 14/26

Per quanto attiene ai limiti normativi di riferimento, per le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, vige il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte quinta. Tra gli allegati alla parte quinta vi è l’Allegato I che disciplina i valori di emissione e prescrizioni.

Pertanto per gli inquinanti attesi in impianto di depurazione, tipicamente idrogeno solforato (H₂S) e ammoniaca (NH₃), valgono i limiti di tabella seguente relativi a “sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore.

	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I	10 g/h	1 mg/Nm ³
Classe II	50 g/h	5 mg/Nm ³
Classe III	300 g/h	30 mg/Nm ³
Classe IV	2000 g/h	250 mg/Nm ³
Classe V	5000 g/h	500 mg/Nm ³

Classe I	Clorocianuro Fosfina Fosgene
Classe II	Acido cianidrico Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico Cloro Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico Idrogeno solforato
Classe III	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico
Classe IV	Ammoniaca
Classe V	Ossidi di azoto (monossido e biossido) espressi come biossido di azoto Ossidi di zolfo (biossido e triossido) espressi come biossido di zolfo

CRONOPROGRAMMA**Fase di esecuzione n°1**

- Esecuzione della *Nuova sezione di affinamento reflui (filtrazione su tela e disinfezione UV)*
- Esecuzione dei collegamenti idraulici necessari a garantire la continuità del funzionamento dell’impianto
- Messa in esercizio del nuovo circuito di collegamento

Configurazione al termine fase 1

La nuova sezione di affinamento risulta funzionante in aggiunta alla filiera esistente, a valle del sedimentatore finale esistente

L’impianto funziona con la configurazione esistente, integrata con la sezione di affinamento e con i nuovi collegamenti idraulici a valle del sedimentatore finale realizzando, da subito, una filiera di trattamento più affidabile

Fase di esecuzione n°2

- Realizzazione del nuovo sedimentatore finale circolare
- Adeguamento del manufatto partitore esistente per l’alimentazione del nuovo sedimentatore finale
- Realizzazione dei collegamenti idraulici di pertinenza del nuovo sedimentatore
- Messa in esercizio del nuovo sedimentatore finale (sed. n°2)

Configurazione al termine fase 2

Il nuovo sedimentatore finale risulta completo e funzionante



ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 15/26

La linea estrazione fanghi dal nuovo sedimentatore finale risulta funzionante
L'impianto funziona con la configurazione esistente, integrata con il 2° sedimentatore finale, la nuova sezione di affinamento e con i nuovi collegamenti idraulici a valle dei sedimentatori finali

Fase di esecuzione n°3

- a) Realizzazione dell'adeguamento del comparto di grigliatura
- b) Realizzazione dell'adeguamento del comparto biologico, con la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica per la defosfatazione e denitrificazione
- c) Esecuzione dei nuovi collegamenti dal manufatto di ri-sollevamento al nuovo manufatto di trattamento biologico
- d) Esecuzione della duna di mitigazione paesaggistica con le terre e rocce da scavo provenienti dal sito

Configurazione al termine fase 3

Risulta adeguata la nuova sezione di grigliatura

Risulta realizzata la nuova vasca per defosfatazione (su due linee) e denitrificazione (su due linee)

Fase di esecuzione n°4

- a) Messa in esercizio del comparto biologico nella configurazione provvisoria con:
 - volume defosfatazione – linea 1 e linea 2 (per complessivi 190 m³)
 - volume denitrificazione – linea 1 e linea 2 (per complessivi 2000 m³) in sostituzione dell'esistente (1550 m³)
 - volume ossidazione esistente – linea 1 (per complessivi 1550 m³ esistenti)
- b) La vasca di denitrificazione esistente può essere messa fuori esercizio ed adeguata a vasca di ossidazione, con l'esecuzione delle opere di progetto (impermeabilizzazione superficiale, ecc) e l'inserimento dei piattelli diffusori, ecc
- c) Esecuzione delle opere di adeguamento della sala compressori e relativa linea aria compressa

Configurazione al termine fase 4

Risulta realizzato l'adeguamento dell'attuale comparto di denitrificazione con la sua trasformazione in comparto di ossidazione

Risulta completo l'adeguamento e potenziamento della sala compressori

Fase di esecuzione n°5

- a) Messa in esercizio del comparto biologico nella configurazione provvisoria con:
 - volume defosfatazione – linea 1 e linea 2 (per complessivi 190 m³)
 - volume denitrificazione – linea 1 e linea 2 (per complessivi 2000 m³) in sostituzione dell'esistente (1550 m³)
 - volume ossidazione – linea 2 (per complessivi 1550 m³) ricavato dall'adeguamento del comparto di denitrificazione
- b) La vasca di ossidazione esistente può essere messa fuori esercizio per i lavori di adeguamento, con l'esecuzione delle opere di progetto (impermeabilizzazione superficiale, ecc)
- c) Completamento della duna di mitigazione paesaggistica con le terre e rocce da scavo provenienti dal sito

Configurazione al termine fase 5

Risulta realizzato l'adeguamento dell'attuale comparto di trattamento biologico L'impianto risulta nella configurazione finale di progetto

Fase di esecuzione n°6

- a) Realizzazione delle opere accessorie di sistemazione dell'impianto con la realizzazione delle dune di sistemazione dell'area, il loro inerbimento e le piantumazioni
- b) Realizzazione degli interventi di completamento e di sistemazione dell'area e di tutte le opere accessorie descritte negli allegati grafici di progetto (viabilità interna, piazzali, recinzioni, ecc)

Configurazione al termine fase 6

L'impianto funziona secondo la nuova filiera di trattamento

Risultano terminate le opere accessorie di sistemazione dell'area

Il quadro economico

**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 16/26

QUADRO ECONOMICO		
A)	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	EURO
A.1	Opere civili	887 261.40
A.2	Opere elettromeccaniche	1 077 149.71
A.3	Impianti elettrici	363 269.42
TOTALE ESECUZIONI DELLE LAVORAZIONI A=A.1+A.2+A.3 (soggetto a ribasso d'asta)		2 327 680.53
B)	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)	72 000.00
TOTALE IMPORTO IN APPALTO A+B)		2 399 680.53
C)	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
C.1	Imprevisti	31 619.47
C.2	Rilevi e indagini	8 500.00
C.3	Forniture in diretta amministrazione - componenti telecontrollo ISET	40 000.00
C.4	Spese tecniche (compreso ONERI PREVIDENZIALI)	
	- progettazione preliminare, prime indicazioni CSP	20 000.00
	- prefattibilità ambientale	4 700.00
	- progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	100 000.00
	- valutazione di incidenza ambientale, studio di fattibilità ambientale, relazione paesaggistica	13 000.00
	- direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	60 000.00
	- collaudi (statico, funzionale, amministrativo)	20 000.00
C.5	Spese per pubblicità	2 500.00
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE C)		300 319.47
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C)		2 700 000.00

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

Nello SIA vengono illustrati i principi generali di riferimento del progetto, descrivendo in particolare lo stato e la qualità delle componenti ambientali prima del progetto, quantificandole ove possibile.

Vengono poi individuate le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti che manifestano un carattere di eventuale criticità degli equilibri esistenti, al fine di evidenziare gli



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 17/26

approfondimenti di indagine necessari al caso specifico. Inoltre documenta gli usi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto oltre a definire i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata.

Lo SIA esamina le seguenti componenti:

- Atmosfera
- Traffico locale
- Odori
- Ambiente idrico
- Suolo e Sottosuolo
- Vegetazione, Flora e Fauna
- Ecosistemi
- Rumore
- Paesaggio

In dettaglio:

Componente Atmosfera

Per il rilevamento della qualità dell'aria della provincia di Padova è attiva dal 1994 una rete di rilevamento che è stata potenziata nel tempo e attualmente è costituita da 8 centraline fisse di cui 6 sono attive.

Il "Rapporto sullo Stato dell'Ambiente" della Provincia di Padova del 2006 riporta le caratteristiche della qualità dell'aria monitorate nella stazione più vicina alla zona dell'impianto ovvero nella centralina PD_Mandria, ubicata in via Cà Rasi, nei pressi degli impianti sportivi. La centralina attiva dal 1999, fa monitoraggio del "background" e analizza quindi i seguenti parametri: NOx, CO, O3, SO2, PM10, IPA, C6H6, Pb, Cd, Hg, Ni, As.

La qualità della componente aria nel comune di Selvazzano Dentro è stata definita esaminando il Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA). Secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.351/99 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente», il piano deve individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Sono stati presi in esame: PM10, biossido di azoto (NO2), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO).

Sulla base dei risultati degli elementi esaminati al 2005 al Comune è stata attribuita una classificazione mediante la quale si ha uno specifico piano da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni ammesse dalle normative vigenti. Il comune ricade nella fascia A1 Agglomerato per tutte le sostanze inquinanti prese in considerazione.

Il comune ricade in un'area dove è presente una fonte rilevante di inquinamento con densità emissiva di PM10 > 20 tonni/anno kmq pertanto devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria e piani di azione di natura emergenziale.

Dalla campagna di monitoraggio dell'aria – eseguita mediante laboratori mobili per il controllo della qualità dell'aria in Provincia di Padova nell'anno 2005 è emerso che: le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) sono ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa. Analogamente, per il monossido di carbonio (CO), non sono mai stati registrati superamenti del valore limite di protezione della salute. Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun superamento del valore limite di protezione della salute a breve termine (200 µg/m3, DM 60/02), né della soglia di allarme (400 µg/m3, per 3 ore consecutive, DM 60/02). Per le polveri fini (PM10) che rappresentano la parte più rilevante dell'inquinamento atmosferico nelle principali aree urbane del Veneto, sono stati rilevati nel territorio comunale 17 superamenti (su 20 campioni) del limite di protezione della salute di 50 µg/m3 previsto dal DM 60/02.

Il monitoraggio dello stato di qualità dell'aria nel Comune di Selvazzano Dentro ha evidenziato gli elementi di criticità tipici delle principali aree urbane del Veneto, in particolare polveri fini (PM10), benzo(a)pirene (IPA) e biossido di azoto (NO2).

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 18/26

I potenziali impatti della componente atmosfera in fase di cantiere sono emissioni di polveri o altre sostanze inquinanti in atmosfera; in fase di esercizio si possono ricondurre ad emissioni odorigene e di sostanze inquinanti in atmosfera.

In fase di cantiere sono previsti opportuni accorgimenti operativi quali l'utilizzo dei macchinari entro fasce orarie opportune, operazioni di innaffiamento dei cumuli di materiale movimentato e della viabilità e riduzione dei tempi di esecuzione.

In fase di esercizio sono previste misure di mitigazione quali la realizzazione della copertura degli ambienti e delle zone problematiche.

Rumore

Per quanto concerne l'inquinamento acustico lo SIA fa riferimento alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447/95), al DPCM 14/11/1997 ed alla Legge Regionale 21/99.

Il Comune di Selvazzano Dentro non è attualmente dotato di un Piano di zonizzazione acustica, di conseguenza valgono i limiti previsti dall'art. 6 del DPCM 01/03/91 per la classe "tutto il territorio nazionale", il depuratore infatti non ricade nelle altre zone di specifica destinazione contemplate dal decreto. I limiti per le immissioni dovranno essere contenuti nei valori massimi pari a 70 dB(A) nelle ore diurne e 60 dB(A) nelle ore notturne.

Nel Piano dei Trasporti del Veneto al Comune di Selvazzano, sulla base delle infrastrutture che attraversano il territorio e al loro livello di rumorosità, è attribuito un livello di criticità basso, sia per i valori diurni che per quelli notturni.

I potenziali impatti della componente rumore in fase di cantiere sono emissioni di rumori dai macchinari in funzione il conferimento, lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti, che possono provocare rumori. In fase di esercizio invece gli impatti potenziali possono essere emissioni di rumori dovute al funzionamento delle parti elettromeccaniche e dei mezzi.

Per mitigare tali impatti sono previste alcune misure quali la limitazione dei macchinari in fasce di orario prestabilite in fase di cantiere e la copertura dei manufatti e la realizzazione di alcune dune e sistemi alberati nel perimetro dell'impianto in fase di esercizio.

Ambiente idrico**Acque superficiali**

La qualità delle acque superficiali nell'area di interesse del progetto è stata valutata relativamente ai dati relativi al Piano di Tutela delle Acque e al sistema di monitoraggio di ARPAV effettuato nel corso del 2008, si prendono in esame gli indicatori più significativi, e cioè IBE, LIM, SECA e SACA.

Non si rilevano stazioni di monitoraggio delle acque all'interno del Comune si è fatto pertanto riferimento alle stazioni di monitoraggio presenti a monte e a valle del territorio interessato.

Una stazione è collocata sul Bacchiglione in località Chiesanuova nel comune di Saccolongo a monte del territorio di Selvazzano Dentro; dai rilievi effettuati negli anni dal 2000 al 2007 l'indice IBE passa dalla III classe alla II, indicando un miglioramento di questo parametro. Per quanto concerne il LIM si ha un valore di 170 e quindi «mediocre» e il parametro SECA è anch'esso a livello 3, valori per i quali lo Stato Ambientale risulta sufficiente.

La seconda stazione è situata a valle del territorio di Selvazzano Dentro in località Voltabrusegana in prossimità della confluenza con il naviglio Brentella; dai valori rilevati risulta un IBE in classe II, LIM a 240, SECA a livello 2) e il SECA risulta buono.

In merito alla concentrazione di sostanze inquinanti è stato considerato il Rapporto sullo stato dell'ambiente in provincia di Padova 2006. Dai monitoraggi nelle stazioni nel 2005 si sono misurate concentrazioni inferiori di azoto ammoniacale rispetto agli anni precedenti, per quanto concerne l'azoto nitrico (NO₃) i livelli restano simili quelli rilevati nel 2000 (3,5 mg/l circa).

Per quanto concerne il fosforo sono state misurate nell'anno 2005 concentrazioni maggiori (in entrambe le stazioni di riferimento al 2005 la quantità supera lo 0,20 mg/l), rilevando un peggioramento del livello di inquinamento.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 19/26

Per quanto riguarda l'Escherichia coli, l'indice di contaminazione nel fiume Bacchiglione si è mantenuto a valori quasi costanti.

Acque sotterranee

Gli acquiferi artesiani derivanti dalla struttura geologica presente sul territorio in esame sono caratterizzati da bassa permeabilità e contengono falde con bassa potenzialità e ridotta estensione. Lo stato ambientale delle acque sotterranee, così come stabilito nel D.Lgs. 152/99, è definito in base allo stato quantitativo e allo stato chimico per ogni singolo acquifero individuato, così come stabilito nel D.Lgs. 152/99.

Per la valutazione dello stato di qualità delle acque sotterranee nel comune di Selvazzano non sono presenti centraline di rilevamento, si fa pertanto riferimento alla centralina presente nel comune di Saccolongo. Si può affermare che nel complesso lo stato ambientale delle riserve idriche sotterranee appare scadente (con valori di SAAS da scadente a particolare).

Analogamente per lo stato chimico che denota un impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti (SCAS 4) dovuto alla presenza eccedente di sostanze quali Ni, l'Atrazina, il Pb e i CAAT (Composti alifatici alogenati totali).

Per quanto riguarda la presenza di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee, per i nitrati nel 2005 stati monitorati 13 pozzi; di questi solo 1 (7,7%) presenta valori superiori alla soglia di guardia mentre in due punti (15,4%) si è superata la soglia di attenzione, sono state inoltre rilevate, nel corso del monitoraggio effettuato da ARPAV dal 2003 al 2008, concentrazioni di arsenico, nichel, pesticidi eccedenti il valore limite previsto dall'allegato I del D.L. 152/99.

Suolo e Sottosuolo

Il territorio interessato si trova poco a nord est del complesso dei Colli Euganei, a pochi metri dal corso del Fiume Bacchiglione nel territorio della medio - bassa Pianura Padana, a valle della linea delle risorgive, dove, all'aumento di sedimenti più fini si accompagna l'avvicinamento della falda alla superficie topografica.

Il regime freatico della Bassa pianura è caratterizzato da escursioni modeste in cui prevale l'azione di alimentazione effettuata dalle precipitazioni e dall'irrigazione. Il contributo irriguo si verifica in corrispondenza del deficit idrico estivo, nello specifico si ha che l'irrigazione si effettua con uno sfasamento rispetto al periodo naturale di massima alimentazione, per questo si ha un importante effetto regimante, deprimendo l'escursione della falda stessa.

La falda freatica è ricaricata prevalentemente da acque meteoriche e indirettamente dagli apporti dei corsi d'acqua presenti nel territorio. Si ha che le falde sottostanti sono in pressione collocate in acquiferi prevalentemente sabbiosi, separate da strati argillosi impermeabili.

Dalla lettura della Carta idrogeologica del Veneto, si osserva che nell'area in esame risulta una soggiacenza media della falda di circa 1,0 m da p.c. . Le oscillazioni stagionali sono pari a ± 1 m circa, la direzione di deflusso è verso Sud-Est, con gradienti ridotti.

Al fine di caratterizzare nel dettaglio i terreni presenti nell'area del depuratore sono stati presi in considerazione dati penetrometrici, relativi ad indagini condotte nel sito nel 1997. Dall'esame dei dati si osserva che, nel complesso, vi sono terreni argillosi e argilloso limosi fino ad una profondità di circa 4,0 m, seguiti da alternanze di orizzonti metrici di sabbie, sabbie limose e argille.

Per valutare l'eventuale presenza di inquinanti e di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo e per valutare lo stato qualitativo delle matrici ambientali, quali suolo e sottosuolo, nel settembre 2009 Etra S.p.A. ha commissionato un'indagine sulle terre e rocce da scavo provenienti dai lavori in oggetto all'interno dell'area impianto, ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e secondo l'All. A del DGRV 2424 dell'08/08/2008.

È stata eseguita pertanto una campagna di campionamento nel sito con relative analisi di laboratorio dei campioni prelevati: sono stati condotti in sito n. 3 campionamenti di terreno dal p.c. alla profondità di 1,0 m. E' risultata, dalle analisi di laboratorio, l'assenza di inquinamento da metalli, PCB, idrocarburi e composti aromatici policiclici con riferimento ai limiti definiti nella Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vegetazione, Flora e Fauna Ecosistemi



ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 20/26

Il territorio del Comune di Selvazzano è caratterizzata da una superficie agro-silvopastorale per una estensione di 1080 ha che rappresenta il 55% della superficie comunale che è di quasi 20 kmq.

Un tempo l'ambiente agrario era caratterizzato da molteplici siepi e boschetti che interrompevano le colture agrarie costituite prevalentemente da cereali autunno - vernini e prati da sfalcio, con una fauna ricca e varia. Attualmente il territorio agrario si è sensibilmente impoverito sia dal punto di vista faunistico che naturalistico; sono diminuite siepi e prati sostituiti da soia e mais.

Nell'area in cui insiste l'impianto di depurazione vi sono aree agricole periurbane e territori antropizzati, con una componente naturalistica non di pregio.

L'impianto è situato a sud del corridoio ecologico del fiume Bacchiglione, senza interferire con tali ambiti di particolare interesse naturalistico.

Paesaggio

L'area dell'impianto si trova in un territorio che appartiene alla categoria di paesaggio rurale definito "paesaggio dei campi aperti con o senza alberature".

L'intervento di adeguamento ricade all'interno del perimetro dell'impianto già esistente e non comporta occupazione di territorio non appartenente all'area di proprietà.

E' previsto l'inserimento di opere di mitigazione per l'impatto visivo generato dalla presenza delle opere realizzando delle dune di mascheramento rialzate, con quote variabili tra 0.5 m e 2.0 m rispetto al piano campagna; Le dune verranno piantumate con essenze autoctone e avranno una doppia funzione mitigativa: schermante per le emissioni in atmosfera (odori, polveri, etc) e migliorativa per l'inserimento dell'impianto nel territorio circostante.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il depuratore di Selvazzano non ricade all'interno di alcuna area della Rete Natura 2000.

I siti più prossimi sono i seguenti:

IT 3260017 SIC-ZPS "Colli Euganei- Monte Lozzo- Monte Ricco" ubicato ad una distanza minima rispetto all'area di progetto di circa 3.4 km;

IT 3260018 SIC-ZPS "Grave e Zone umide del Brenta" ubicato ad una distanza minima pari a circa 9.1 km, situato a nord dell'area di progetto;

IT 3220037 SIC "Colli Berici" ubicato ad una distanza minima pari a circa 18.5 km dall'area di interesse, verso nord-ovest

E' stata redatta la fase di screening della Valutazione di Incidenza per valutare i possibili effetti delle opere previste sui siti protetti.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha redatto la relazione istruttoria Prot. 371689/71.03.00.00 del 04/09/2014 con la quale riconosce "la sussistenza della fattispecie di esclusione della procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06".

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Oltre i termini sono pervenuti i pareri formulati dai seguenti soggetti:

- Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 371689 del 04/09/2014 ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale riportata al paragrafo 3, lettera B, Punto 6, dell'Allegato A alla DGR 3173/2006.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 21/26

- Con prot. n. 31780 del 09/09/2014 è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Abano Terme.
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. 3424 del 22.04.2015 che ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni :
 - le opere dovranno essere realizzate come da relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alla domanda;
 - dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete delle acque meteoriche dell'ambito di intervento in esame;
 - gli invasi che dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete d'acque meteoriche più il bacino d'invaso, previsti all'interno dell'ambito;
 - gli invasi richiesti dovranno essere invasati sotto la soglia stramazzante ubicata all'interno del manufatto di regolazione della portata costituito da un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 10 l/sec/ha;
 - la rete delle acque meteoriche dovrà scaricare nel fosso privato afferente allo scolo consorziale "Giacobba", come evidenziato nella tav. 3.3;
 - la manutenzione di tutto il sistema sopradescritto, sarà a completo carico del richiedente o futuri aventi diritto.
 - Inoltre la ditta o futuri aventi diritto sono invitati a adottare i seguenti indirizzi:
 - limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
 - fissare il piano d'imposta delle opere sempre superiore di almeno 20-40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
 - evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa l'impermeabilizzazione i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
 - i pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

5. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Dall'esame della documentazione presentata comprensiva delle successive integrazioni presentate è stato possibile evidenziare quanto sotto riportato.

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A., esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che lo S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, lo S.I.A. ha sviluppato in modo esaustivo l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Si evidenzia che il Progetto Definitivo, comprensivo delle integrazioni presentate in corso di istruttoria, è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia, con riferimento all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e ed in particolare all'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e ss.ii.mm., per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati progettuali

Infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, i lavori in esame ed afferenti al progetto di "Ampliamento Impianto di Depurazione di Selvazzano Dentro " risultano essere in linea per l'espressione



ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 22/26

di un parere favorevole finale per quanto attiene:

- **al giudizio di compatibilità ambientale** sull'opera da realizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **all'approvazione del progetto definitivo** presentato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99;

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (assente il Dirigente Responsabile Tutela Ambientale della Provincia di Padova), esprime all'unanimità

parere favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. L'impianto dovrà garantire lo scarico di acqua depurata con caratteristiche qualitative tali da soddisfare ai valori limite fissati dalla normativa vigente nazionale e regionale.
3. Venga effettuata un'indagine olfattometrica, prima e dopo gli interventi, secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per valutare l'efficacia dei risultati ottenuti.
4. Venga previsto un monitoraggio post-operam del rumore, per un periodo non inferiore ai primi 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, con misurazioni mirate da trasmettere ad ARPAV ed al Comune. In caso di superamenti dovranno essere adeguate le barriere previste e, in ultima istanza, dovranno essere eventualmente eseguiti interventi diretti sui recettori.
5. L'area dell'impianto, asfaltata o a verde, dovrà essere mantenuta in ordine senza presenza di cumuli di materiali e attrezzature dismessi, pozzanghere, fanghi, ecc.
6. Si dovrà provvedere al mantenimento della barriera arborea mediante la sostituzione di eventuali "morie" di essenze, così da garantirne la permanenza e l'integrità durante tutto il periodo di esercizio. Le piante utilizzate devono essere certificate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 10 novembre 2003, n.386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. I vivai di provenienza delle piante devono essere iscritti all'elenco regionale delle ditte autorizzate ai sensi della Legge regionale 12 aprile 1999 n.19 e s.m.i. e certificati secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008.
7. I mezzi di cantiere e i mezzi di trasporto pesanti, da e verso il cantiere, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all'uscita dai cantieri medesimi. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi.
8. Durante il normale funzionamento dell'impianto siano realizzate tutte le misure tecniche, organizzative e di gestione disponibili ed attuabili, al fine di evitare la diffusione di odori aerosol e rumori, che possono determinare una causa di molestie alle residenze vicine.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 23/26

9. Siano valutate ed adottate misure per la lotta contro insetti e roditori molesti.
10. Sia rispettata la normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e D.G.R.V. 1887/1997), con particolare riferimento all'obbligo di predisporre, già in fase progettuale, i dispositivi (scale, passerelle, agganci, parapetti, ecc.) per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di manutenzione di coperture, impianti, ecc.;
11. Siano valutate e predisposte tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute degli operatori autorizzati alle attività di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.). Particolare attenzione dovrà essere posta nelle attività in ambienti confinati, data la pluralità di rischi a cui i lavoratori possono essere esposti
12. Vengano recepite e rispettate le prescrizioni previste nel parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione del 22.04.2015 Prot. n. 3424, di seguito riportate:
 - Le opere dovranno essere realizzate come da relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alla domanda.
 - Deve essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete delle acque meteoriche dell'ambito di intervento in esame.
 - A fronte dell'impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere, si prescrive che all'interno dell'area di intervento siano creati volumi di invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati alla domanda.
 - Gli invasi che dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete di acque meteoriche più il bacino di invaso, previsti all'interno dell'ambito.
 - Gli invasi richiesti dovranno essere invasati sotto la soglia stramazzante ubicata all'interno del manufatto di regolazione della portata, costituito da un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 10 l/sec/ha.
 - La rete delle acque meteoriche dovrà scaricare nel fosso privato afferente allo scolo consorziale "Giacobba", come evidenziato nella tav. 3.3.
 - La manutenzione di tutto il sistema sopradescritto dovrà essere a carico del richiedente o futuri aventi diritto.

Il proponente è inoltre invitato ad adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza.
- Fissare il piano di imposta delle opere sempre superiore di almeno 20÷40 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
- Evitare la realizzazione di seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano di imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove possibile, dovranno scaricare superficialmente.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, dal ViceSindaco del Comune di Selvazzano Dentro e dal Dirigente del Settore Idrico Integrato della Sezione Regionale Tutela Ambiente, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 2.700.000,00 € ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime altresì all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Abano Terme, il Presidente della Provincia di Padova, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova – Genio

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 24/26

Civile), parere favorevole all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Il provvedimento di approvazione/autorizzazione dell'intervento, rilasciato ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, andrà trasmesso al Consiglio di Bacino Brenta per la conseguente conferma approvativa di propria competenza.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente del
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016

pag. 25/26

ELABORATI VIGENTI

1. Relazione tecnica generale -- 03 05/2015
2. Relazione geologica e geotecnica -- 00 09/2009
3. Relazione per la gestione delle terre e rocce da scavo -- 02 04/2014
4. Relazione di predimensionamento strutture in c.a. -- 00 09/2009
5. Relazione di compatibilità idraulica -- 00 04/2015
6. Relazione tecnica impianti elettrici -- 00 04/2015
7. Relazione di calcolo impianti elettrici -- 00 04/2015
8. Protezione contro i fulmini - Valutazione del rischio -- 00 04/2015
9. Relazione sulla logica di funzionamento dell'impianto -- 00 04/2015
10. Quadro economico -- 00 09/2009
11. Elenco dei prezzi unitari -- 00 09/2009
12. Computo metrico estimativo -- 00 09/2009
13. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici -- 00 09/2009
14. Documentazione fotografica -- 00 09/2009
15. Modalità di esecuzione e cronoprogramma dei lavori -- 00 09/2009
16. Corografia generale, planimetria di inquadramento, estratto PRG varie 00 09/2009
17. Planimetria rete fognaria afferente all'impianto di depurazione 1:10000 00 09/2009
18. Planimetria area impianto: stato di fatto 1:200 00 09/2009
19. Planimetria opere di progetto e collegamenti idraulici 1:500 00 09/2009
20. Planimetria opere di progetto: sistemazioni esterne 1:500 00 09/2009
21. Planimetria opere di progetto: rete acque meteoriche 1:200 00 04/2015
22. Viste assonometriche area impianto varie 00 09/2009
23. Profilo idraulico --- 00 05/2009
24. Schema a blocchi --- 00 09/2009
25. Adeguamento manufatto di grigliatura e sollevamento iniziale 01:50 00 09/2009
26. Adeguamento ed ampliamento comparto biologico: pianta e sezione longitudinale 1:100 00 09/2009
27. Adeguamento ed ampliamento comparto biologico: sezioni trasversali e particolari costruttivi 1:100 00 09/2009
28. Nuovo sedimentatore finale 1:100 00 09/2009
29. Filtrazione su tela, disinfezione UV 1:50 00 09/2009
30. Adeguamento sala compressori 1:50 00 09/2009
31. Particolari tubazioni e sistemazioni area varie 00 09/2009
32. Particolari costruttivi scale, grigliati e parapetti varie 00 09/2009
33. Rete acque meteoriche: profili longitudinali, manufatto di scarico varie 00 04/2015
34. Planimetria utenze elettriche e strumenti 1:500 00 04/2015
35. Planimetria generale ubicazione quadri elettrici e di automazione 1:500 00 04/2015
36. Planimetria generale distribuzione cavidotti interrati ed illuminazione esterna 1:500 00 04/2015
37. Planimetria generale impianto di messa a terra 1:500 00 04/2015
38. Planimetria di dettaglio nuova cabina di trasformazione MT/BT varie 00 04/2015
39. Planimetria di dettaglio sala quadri esistente 1:100 00 04/2015
40. Schema unifilare generale MT / BT - 00 04/2015
41. Planimetria area impianto: stato di fatto e rilievo topografico 1:200 01 11/2010
42. Planimetria opere di progetto e collegamenti di processo 1:100 01 11/2010
43. Planimetria sistemazioni area impianto 1:200 01 11/2010
44. Manufatto di grigliatura e sollevamento iniziale: stato di fatto 01:50 01 11/2010
45. Manufatto di grigliatura e sollevamento iniziale: opere di progetto nuova copertura 01:50 01 11/2010
46. Manufatto stabilizzazione aerobica fanghi: stato di fatto 01:50 01 11/2010
47. Manufatto stabilizzazione aerobica fanghi: opere di progetto coperture 01:50 01 11/2010
48. Manufatto ispessimento fanghi: stato di fatto 1:50 01 11/2010

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 63 del 27 gennaio 2016**

pag. 26/26

49. Manufatto ispessimento fanghi: opere di progetto nuova copertura varie 01 11/2010
50. Manufatto risollevarimento intermedio: opere di progetto adeguamento coperture 1:50 01 11/2010
51. Opere di trattamento aria esausta varie 01 11/2010
52. Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento generale -- 02 09/2013
53. Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non tecnica -- 03 05/2015
54. Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento progettuale -- 02 09/2013
55. Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento programmatico -- 01 05/2015
56. Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento ambientale -- 00 03/2012
57. Studio di Impatto Ambientale - Valutazione degli impatti e interventi di mitigazione -- 02 09/2013
58. Studio di Impatto Ambientale - Valutazione di Incidenza Ambientale

(Codice interno: 316494)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 27 gennaio 2016

Idroelettriche Riunite S.p.A - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico. Centrale di Debba - Comune di localizzazione: Vicenza (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulla domanda di rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico, Centrale di Debba nel Comune di Vicenza.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza acquisita con prot. n. 527544 del 10/12/2014;
- Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 558 del 04/11/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 10/12/2014 la società Idroelettriche Riunite S.p.A. (C.F./P.I.: 02793510245) ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 575/2013, acquisita con prot. n. 527544 .

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 10/12/2014, sul quotidiano "*Il Giornale di Vicenza*", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto ed il Comune di Vicenza. Il proponente ha, inoltre, provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/12/2014 presso la Circoscrizione n. 2 del Comune di Vicenza.

Dal momento che nell'annuncio non era stato indicato il deposito anche presso la Provincia di Vicenza il proponente ha provveduto ad effettuare un'integrazione alla precedente pubblicazione, in data 21/01/2015, sul quotidiano "*Il Giornale di Vicenza*".

Entro e fuori i termini non sono pervenute pareri ed osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Con nota prot. 556414 del 30/12/2014 gli uffici del Settore VIA hanno inviato alla ditta la nota di avvio del procedimento amministrativo.

Con nota prot. n. 28858 del 22/01/2015 gli uffici del Settore VIA hanno trasmesso la relazione d'incidenza ambientale, alla Sezione Coordinamento Commissioni - (VAS VINCA NUVV) - al fine di acquisire un parere in merito e con protocollo n. 111873 del 16/03/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso il proprio parere n. 64/2015.

In data 10/03/2015 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. 0003780 del 09/03/2015, acquisito dagli uffici del Settore VIA con prot. n. 103339 E.410.01.1.

In data 24/03/2015 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.

Con nota prot. 136447 del 31/03/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza ha chiesto al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative Settore VIA di valutare di sospendere l'istruttoria della pratica in attesa di conoscere le conclusioni dello studio idraulico relativo al ripristino della funzionalità delle "alzette".

Nella seduta del 22/04/2015 la Commissione Regionale V.I.A. ha ritenuto che possa essere solo il proponente a richiedere una sospensione della procedura e pertanto ha deciso di non poter accogliere la richiesta di sospensione avanzata dalla Sezione

Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 06/05/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota prot. 196790 del 11/05/2015 la Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza ha trasmesso il parere dell'Autorità di Bacino (prot. 3782/B.5.11/2-2014, 550/B.5.11/2 del 17/04/2015).

In data 16/10/2015 il proponente ha presentato documentazione integrativa spontanea, acquisita dall'ufficio del Settore VIA con prot. n. 417268 E.410.01.1

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 558 del 04/11/2015 **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale VIA ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto e sulla Valutazione di Incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 558 del 04/11/2015 **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 558, **Allegato A**, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04/11/2015, allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto "Domanda di rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico. Centrale di Debba" presentato dalla società Idroelettriche Riunite S.p.A.;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 558 del 04/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;
3. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza, relativo al progetto "Domanda di rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico. Centrale di Debba" presentato dalla società Idroelettriche Riunite S.p.A., secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 64/2015 del 12/03/2015;
4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ess.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
7. di comunicare il presente provvedimento alla società Idroelettriche Riunite S.p.A. con sede a Longare in Via Beltrame n. 2 CAP 36023, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Dipartimento Territorio-Sezione regionale Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV), alla Sezione Regionale Difesa del Suolo, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, alla Sezione Energia, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Verona Rovigo Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016**

pag. 1/21

REGIONE DEL VENETO**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.**
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**Parere n. 558 del 04/11/2015****Oggetto: Idroelettriche Riunite S.p.A – Domanda di rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico. Centrale di Debba – Comune di localizzazione: Vicenza (VI) – Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013)****PREMESSA**

In data 10/12/2014 la società Idroelettriche Riunite S.p.A. (C.F./P.I.: 02793510245) ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 575/2013, acquisita con prot. n. 527544 .

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 10/12/2014, sul quotidiano "*Il Giornale di Vicenza*", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto ed il Comune di Vicenza. Il proponente ha, inoltre, provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/12/2014 presso la Circoscrizione n. 2 del Comune di Vicenza.

Dal momento che nell'annuncio non era stato indicato il deposito anche presso la Provincia di Vicenza il proponente ha provveduto ad effettuare un'integrazione alla precedente pubblicazione, in data 21/01/2015, sul quotidiano "*Il Giornale di Vicenza*".

Entro e fuori i termini non sono pervenute pareri ed osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Con nota prot. 556414 del 30/12/2014 gli uffici del Settore VIA hanno inviato alla ditta la nota di avvio del procedimento amministrativo.

Con nota prot. n. 28858 del 22/01/2015 gli uffici del Settore VIA hanno trasmesso la relazione d'incidenza ambientale, alla Sezione Coordinamento Commissioni – (VAS VINCA NUVV) – al fine di acquisire un parere in merito e con protocollo n. 111873 del 16/03/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso il proprio parere n. 64/2015.

In data 10/03/2015 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. 0003780 del 09/03/2015, acquisito dagli uffici del Settore VIA con prot. n. 103339 E.410.01.1.

In data 24/03/2015 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.

Con nota prot. 136447 del 31/03/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza ha chiesto al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative Settore VIA di valutare di sospendere l'istruttoria della pratica in attesa di conoscere le conclusioni dello studio idraulico relativo al ripristino della funzionalità delle "alzette".

Nella seduta del 22/04/2015 la Commissione Regionale V.I.A. ha ritenuto che possa essere solo il proponente a richiedere una sospensione della procedura e pertanto ha deciso di non poter accogliere la richiesta di sospensione avanzata dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 06/05/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota prot. 196790 del 11/05/2015 la Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza ha trasmesso il parere dell'Autorità di Bacino (prot. 3782/B.5.11/2-2014, 550/B.5.11/2 del 17/04/2015).

In data 16/10/2015 il proponente ha presentato documentazione integrativa spontanea, acquisita dall'ufficio del Settore VIA con prot. n. 417268 E.410.01.1

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Trattasi di rinnovo di concessione in scadenza per piccola derivazione d'acqua dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico, in Comune di Vicenza in località Debba, dalla quale prende la denominazione la centrale.

Il Proponente riferisce che persistono le finalità della derivazione; in data 17.10.2006 la Ditta I.R. Idrolettriche Riunite Spa ha inoltrato istanza di rinnovo presso il competente Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza ai sensi dell'art. 30 del T.U. 11.12.1933 nr. 1775.

In data 07.03.2007 l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza ha sospeso l'istruttoria finalizzata al rinnovo della concessione in attesa che venisse esperita la procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia che fa capo alla L.R. 10/1999.

I dati della concessione di derivazione in essere come risultano dal disciplinare di concessione n. 396 di Repertorio sottoscritto dalle parti in data 16.03.1983, risultano:

- *Salto lordo m 2,50*
- *Portata massima di concessione m³/sec 20,00*
- *Portata media di concessione m³/sec 16,50*
- *Potenza di concessione kW 404*

Sulla base del rilievo dettagliato delle opere esistenti e topografico delle quote dei punti caratteristici, del rilievo fotografico di tutti i manufatti, nonché di quanto previsto dal presente progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'impianto, le caratteristiche della concessione di derivazione oggetto di rinnovo attualmente risultano:

- *Salto lordo m 3,70*
- *Portata massima di concessione m³/sec 20,00*
- *Portata media di concessione m³/sec 15,975*
- *Portata DMV m³/sec 0,525*
- *Potenza di concessione kW 579,485.*

L'attuazione degli interventi legati al rinnovo della concessione sono rappresentati esclusivamente da interventi legati alla necessità di adeguamento alle normative di interesse ambientale attuali o di carattere gestionale, che prevedono in particolare:

- la realizzazione della scala per la risalita della fauna ittica;
- il rilascio del deflusso minimo vitale in corrispondenza dello sbarramento esistente;
- installazione di sistemi di misura delle portate.

La Società I.R. S.p.A., contestualmente alla richiesta di rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 1775/1933, richiederà la rettifica dei parametri di concessione rispetto a quelli attualmente in essere.



ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016

pag. 3/21

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. ed in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- 3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- 3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati analizzati i seguenti strumenti urbanistici:

- ⤴ Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) che segnala la presenza di aree di tutela paesaggistica.
- ⤴ Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTCP) che evidenzia i seguenti temi: Tavola 1 - "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" oltre a specificare il vincolo paesaggistico per una fascia di 150 m attorno alle sponde del corso d'acqua interessato, indica la presenza di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC); Tavola 2 - "Carta della fragilità" segnala il livello di pericolosità idraulica pari a P1 che corrisponde a "Pericolosità moderata"; Tavola 3 - "Carta del sistema ambientale" indica la presenza di un corridoio ecologico secondario, oltre a confermare la presenza di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC).
- ⤴ Piano di Tutela delle Acque (PTA): per l'impianto in esame, il calcolo del Deflusso Minimo Vitale, prevede un contributo unitario pari a 3,5237 (calcolo valore interpolato).
- ⤴ Piano assetto Idrogeologico (PAI): relativamente al tratto di corso d'acqua interessato dalla derivazione, non evidenzia situazioni di particolare criticità.
- ⤴ Piano gestione bacini idrografici delle Alpi Orientali: Bacino fiumi Brenta e Bacchiglione. Nel bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione il corpo idrico sotterraneo di Legra - Timonchio - Bacchiglione (LTB) viene identificato come "A rischio".
- ⤴ Piano regolatore generale (PRG): dall'esame della cartografia di Piano dei comuni di Vicenza e Longare sopra riportati risulta che l'area interessata dalla centrale di Debba, pur ricadendo all'interno del perimetro comunale di del Comune di Vicenza, non è compreso nella zonizzazione del P.R.G.
- ⤴ Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) : Elaborato 1 - "Tutele e vincoli", evidenzia la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per una fascia di 150 m attorno alle sponde del corso d'acqua interessato e quale tutela, individua la presenza di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC); Elaborato 3 - "Zonizzazione", non dà alcuna indicazione circa la destinazione urbanistica dell'area interessata dall'impianto in esame, che in casi analoghi viene configurata a tutti gli effetti come una attività produttiva.
- ⤴ Piano energetico Nazionale (PEN): a detta del Proponente il mantenimento in esercizio della centrale idroelettrica di Debba si inserisce pienamente tra gli obiettivi delle norme in materia, in quanto tramite il rinnovo e lo sviluppo di strutture esistenti è possibile confermare il sensibile risparmio garantito fino ad oggi di equivalente energia prodotta da fonte fossile con conseguenti minori emissioni in atmosfera di gas serra e di altri gas inquinanti contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di questi ultimi espressa dal Protocollo di Kyoto e dai successivi accordi internazionali. Inoltre consente: diversificazione delle risorse a cui attingere con riduzione della dipendenza da forniture d'importazione; riduzione delle perdite di trasporto, conseguente alla contiguità tra produzione e utilizzo dell'energia; maggiore sicurezza e stabilità della rete di distribuzione elettrica generata dalla distribuzione nel territorio delle stazioni di generazione.

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Lo schema dell'impianto esistente, oggetto di esame, risulta così costituito:

- ⤴ Opera di presa con traversa di sbarramento e presa laterale;
- ⤴ Breve canale di carico con scarico di fondo;
- ⤴ Centrale di produzione;
- ⤴ Breve raccordo di scarico.

Descrizione delle opere esistenti

L'impianto idroelettrico di Debba sul fiume Bacchiglione che la Ditta I.R. Idroelettriche Riunite S.p.A., con sede a Longare (VI), intende ristrutturare sulla base del progetto in questione, risale agli anni trenta da precedenti strutture di forza motrice meccanica che risalgono al secondo decennio del novecento e che nell'arco di sessanta anni di validità della concessione non è mai stata oggetto di interventi sostanziali di ristrutturazione.

- ⤴ Opere di presa: costituita da una traversa piana di sbarramento a gradoni degradanti realizzata in calcestruzzo misto a laterizio e sasso. La traversa presenta una luce di 28,00 m circa ed è dotata di alzette mobili e di alzette semifisse con livello di sfioro a quota m 25,28 s.l.m.; le due alzette mobili sono ubicate alle estremità della traversa e presentano una luce di 5,00 m ciascuna, mentre le alzette semifisse sono ubicate al centro per uno sviluppo di 18,00 m circa.
- ⤴ Un breve canale di carico in sponda orografica destra alimenta i due gruppi di generazione esistenti. Il canale realizzato in calcestruzzo misto a mattoni in laterizio, presenta una lunghezza di m 15,00 circa e una larghezza in corrispondenza delle griglia di captazione di m 13,00 circa. La manovra dello scarico di fondo, che presenta una luce di m 3,20 x 3,00, fa capo a tre paratoie in legno affiancate con comando di apertura di tipo manuale.
- ⤴ Centrale di produzione: risulta composta da due corpi di fabbrica affiancati ubicati praticamente in alveo: Il primo corpo di fabbrica disposto in senso trasversale al fiume viene utilizzato come centrale di produzione, il secondo disposto normalmente al primo e prospettante la strada statale, originariamente era utilizzato per locali e attività accessorie e connesse alla centrale (officina, magazzino ecc.). Il primo livello a quota m 25,14 (piano interrato) del fabbricato accessorio funge da canale di carico all'impianto
- ⤴ Canale di scarico: il breve canale di restituzione è costituito da un'appendice di alveo che raccorda i due gomiti di scarico delle turbine al corso principale del fiume Bacchiglione.

I dati della concessione di derivazione **in essere** come risultano dal disciplinare di concessione N. 396 di Repertorio sottoscritto dalle parti in data 16.03.1983, risultano:

- ⤴ Salto lordo m 2,50
- ⤴ Portata massima di concessione m³/sec 20,00
- ⤴ Portata media di concessione m³/sec 16,50
- ⤴ Potenza di concessione kW 404

Descrizione dell'intervento

La società Idroelettriche Riunite S.p.A. in data 17.10.2006 ha inoltrato presso il competente Ufficio del Genio Civile di Vicenza, domanda di rinnovo della concessione allegando un progetto che prevedeva l'ammodernamento e messa in sicurezza delle opere dell'impianto idroelettrico, mediante:

- ⤴ la ristrutturazione delle parti idrauliche e sostituzione gruppi di generazione;
- ⤴ l'automazione delle apparecchiature esistenti atte ad assicurare il mantenimento dei livelli idrici a monte della traversa.

La società Idroelettriche Riunite SpA, considerato le mutate condizioni, intende rinunciare all'intervento di ristrutturazione dell'impianto e limitare l'intervento ai soli interventi di manutenzione ordinaria delle opere al fine di assicurare una corretta funzionalità dell'impianto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016

pag. 5/21

Sulla base delle attuali condizioni delle strutture il funzionamento viene assicurato con interventi giornalieri dal personale della società al fine di consentire all'impianto, un minimo di funzionamento tale da assicurare una certa produttività e nel contempo mantenere, per quanto possibile, regolare il livello d'acqua a monte. Tali interventi non sempre possono garantire il regolare decorso del flusso d'acqua nel fiume sia a monte che a valle della traversa; infatti, il funzionamento irregolare della centrale attualmente crea variazioni del livello d'acqua nel fiume.

L'attuazione degli interventi legati al rinnovo della concessione sono rappresentati da interventi legati alla necessità di adeguamento alle normative di interesse ambientale attuali o di carattere gestionale che prevedono in particolare:

- ▲ la realizzazione della scala per la risalita della fauna ittica;
- ▲ il rilascio del deflusso minimo vitale in corrispondenza dello sbarramento esistente;
- ▲ installazione di sistemi di misura delle portate.

Sulla base del rilievo dettagliato delle opere esistenti e topografico delle quote dei punti caratteristici, del rilievo fotografico di tutti i manufatti, nonché di quanto previsto dal presente progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'impianto, le caratteristiche della concessione di derivazione **oggetto di rinnovo** attualmente risultano:

- ▲ Salto lordo m 3,70
- ▲ Portata massima di concessione m³/sec 20,00
- ▲ Portata media di concessione m³/sec 15,975
- ▲ Portata DMV m³/sec 0,525
- ▲ Potenza di concessione kW 579,485

La Società I.R. spa contestualmente alla di richiesta di rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 1775/1933, richiederà la rettifica dei parametri di concessione rispetto a quelli attualmente in essere.

Scala di risalita per pesci

Il Proponente ha optato per la realizzazione di una scala di rimonta costituita da una successione degradante di vasche dotate di luci di efflusso e stramazzi con portata minima di circa 120 l/sec.

La scala consentirà di superare un dislivello massimo tra i due livelli di monte e di valle di circa 3,70 m e consiste in una serie di bacini successivi.

Le luci che alimentano la scala di risalita in base alla pendenza determinano una portata d'acqua di circa **125 l/sec**, la profondità media dell'acqua nei bacini sarà di circa 85 cm.

L'alimentazione della scala sarà sempre garantita mediante la regolazione del livello a monte della briglia attraverso una sonda di livello, situata nell'ambito dell'opera di presa che regolerà in maniera automatizzata il livello a quota 25,28 slm.

L'accesso di valle verrà sempre garantito mediante la realizzazione di una corrente di richiamo al piede della scala, realizzata mediante il rilascio di ulteriori **400 l/sec** tramite l'abbassamento calcolato delle alzette situate in sponda sinistra della traversa.

Deflusso minimo vitale

DMV da normativa

Con la delimitazione del bacino sotteso alle opere di presa in località Debba e dalla quale risulta interessata una superficie di **534 kmq**, per cui per l'impianto in esame il calcolo del Deflusso Minimo Vitale prevede un contributo unitario pari ad un valore interpolato di 3,5237 l/s/kmq:

$$\text{DMV} = 534 \text{ kmq} \times 3,5237 \text{ l/s/kmq} = \mathbf{1882 \text{ l/s}} \quad (1,882 \text{ m}^3/\text{sec})$$

DMV proposto

La tipologia dell'impianto ad acqua fluente, che sfrutta la portata d'acqua in transito a fronte di un basso salto costituito dalla traversa di sbarramento, la particolare conformazione dell'impianto con lo sbarramento

a breve distanza dalla restituzione della derivazione ed il basso tirante del corso d'acqua con il rigurgito dell'acqua a valle fino al piede della traversa di sbarramento fanno, sì che non si determini un tratto sotteso con riduzione di portata tra i punti di presa e restituzione della derivazione, se non limitatamente all'ingombro della traversa stessa.

Si può ritenere pertanto che l'impianto in argomento si configuri a tutti gli effetti come un "impianto puntuale" che utilizza il salto idraulico di un manufatto esistente con scarico immediatamente a valle dello stesso, senza sottensione alcuna di alveo.

Considerato inoltre che:

- con la realizzazione della scala di risalita per pesci in progetto, alimentata costantemente da una portata di 125 l/s, si verrà a conseguire inoltre anche la continuità idrobiologica nel tratto interessato mediante il superamento dello sbarramento esistente;
- siamo in presenza di un impianto esistente discretamente funzionante, ove l'imposizione del DMV previsto dalla norma regionale pari a 1,882 m³/s, risulterebbe oltremodo penalizzante a fronte di un beneficio ambientale minimo;
- la derivazione in argomento non altera il bilancio idrico ed idrogeologico a scala di bacino, poiché prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate;
- per detta tipologia di impianti i Piani di tutela acque delle regioni contermini prevedono delle deroghe al rilascio del DMV a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica.

In virtù delle considerazioni esposte si propone comunque il rilascio di una portata minima costante in corrispondenza della traversa esistente pari a **525 l/sec**, corrispondente a circa il 30% del DMV di normativa, di cui 125 l/s tramite la scala per la risalita della fauna ittica e 400 l/s attraverso una luce di efflusso non intercettabile, che consentirà uno sfioro costante in sinistra orografica della traversa che fungerà anche da corrente di richiamo in corrispondenza dell'imbocco della prevista scala di risalita pesci.

Conseguentemente al rilascio del DMV proposto pari a 525 l/s, la produttività dell'impianto risulterà di circa 1.760.000 kWh, con una riduzione di circa il 5% della produzione attuale.

Modalità di rilascio del DMV

Il livello di esercizio nel tratto a monte della traversa di m 25,28 slm viene mantenuto dalle alzette in legno di larice. La luce di efflusso verrà realizzata mediante l'abbassamento delle alzette, poste in sinistra orografica, fino alla quota calcolata di m 25,15, assicurando il rispetto dell'altezza di sfioro calcolata di 13 cm per far defluire costantemente senza ostacolo la portata di 0,400 m³/sec.

Il mantenimento del livello di esercizio avverrà tramite una sonda di rilevamento del livello, che invierà i segnali ad apposito PLC per l'azionamento in chiusura e/o apertura del gruppo di generazione, in base alla portata in transito nel momento.

Strumentazione di misura

La strumentazione prevista per la regolazione e misura delle portate presso la derivazione in argomento, riguarderà:

- la misura delle portate derivate e registrazione dei dati;
- il limitatore della portata massima di concessione;
- il rilascio e misura della portata del DMV prescritto.

Dovendo necessariamente intervenire su dei manufatti esistenti in funzione da parecchi anni, si dovrà fare ricorso in alcuni casi a delle apparecchiature comandate da sistemi elettronici.

Superficie bacino sotteso alla presa	Km ²	534
Salto di concessione	m	3,7
DMV da normativa PTA	mc/s	1882
DMV proposto	mc/s	525
Potenza di concessione	kW	579,485



ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016

pag. 7/21

Portata massima di concessione	mc/sec	20,00
Portata media di concessione	mc/sec	15,975

Analisi alternative

L'impianto è esistente da circa 80 anni e si presenta con la medesima configurazione originaria, a meno degli interventi di miglioria ed aggiornamento tecnologico, messi in atto nel tempo dalla ditta concessionaria.

L'unica alternativa ipotizzabile sia la dismissione dell'impianto.

Tale ipotesi comporterebbe la riduzione a zero dei, pur limitati, impatti generati dall'impianto ma, d'altra parte, contrasterebbe con le previsioni programmatiche Nazionali e Comunitarie in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre il Proponente afferma che dal punto di vista amministrativo, la chiusura dell'impianto, comporterebbe una minor entrata finanziaria derivante dal pagamento dei canoni di concessione dovuti al Demanio regionale e alla comunità locale (Comune), pari a circa Euro 18.959,00 all'anno indicizzati e per tutta la durata del rinnovo della concessione (20 anni).

Gli obblighi previsti dal Disciplinare di concessione comporterebbero la messa in opera di interventi di dismissione con l'eventuale rimozione delle opere costruite in alveo.

In tal caso, verrebbe altresì meno la formazione di presidio fisso e sicuro sul fiume Bacchiglione ove sono ubicate le opere idrauliche afferenti all'impianto in esame, garantita dalla costante manutenzione e vigilanza delle opere in alveo e delle vie di accesso, assicurata dal personale tecnico della Ditta Concessionaria e dalle Imprese dalla stessa incaricate.

Effetti accumulativi

Nel documento integrativo datato 14 ottobre 2015 il Proponente fornisce un'analisi degli effetti cumulativi e riferisce che i livelli di inquinamento dei macrodescrittori non evidenziano cambiamenti tra monte e valle confermando una situazione di alterazione. Tale condizione è determinata dagli apporti del depuratore della città di Vicenza che scarica circa 5 Km a monte della traversa di Debba. Il corrispondente livello dello Stato Ecologico è comunque in 3 classe di qualità poiché viene considerato l'indice peggiore tra IBE e LIM portando entrambe le stazioni in 3 classe.

La ditta riferisce che l'impatto pertanto della derivazione di Debba in termini ambientali non si evidenzia in quanto viene mantenuto lo Stato Ecologico Ambientale a monte e a valle della derivazione.

I valori dello Stato Ecologico Ambientale rilevati non rispettano gli obiettivi di qualità del Piano di bacino idrografico che in questo tratto di corpo idrico prevede il raggiungimento come minimo della condizione di Buono entro il 2015 per la qualità chimica e buono al 2021 per la qualità ecologica.

Il Proponente comunque precisa che nello studio è stato utilizzato l'Indice Biotico Esteso (IBE) e il Livello Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) e non i più recenti EQB indicati dalla normativa poiché le analisi erano state eseguite in periodo antecedente all'entrata in vigore della vigente normativa.

La ditta sottolinea che in fase di monitoraggio, da concordare con ARPAV a livello di bacino idrografico, dovranno essere utilizzati i più recenti indicatori di qualità biologica delle acque (EQB).

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il Proponente ha analizzato le seguenti componenti ambientali:

- ⤴ Atmosfera: Clima e Qualità dell'aria
- ⤴ Ambiente idrico: Acque superficiali e sotterranee
- ⤴ Litosfera: Suolo e sottosuolo
- ⤴ Componente Biotica: Biosfera: Flora e vegetazione, Fauna, Ecosistemi terrestri
- ⤴ Componente fisica: Agenti fisici
- ⤴ Componente Estetico-culturale: Paesaggio e beni culturali

- ▲ Componente Socio-economica: Salute e benessere

Atmosfera

L'esercizio della derivazione idraulica della centrale idroelettrica oggetto di studio, non comporterà effetti diretti sull'atmosfera, ma consentirà un minore consumo di energia da fonte convenzionale (derivati del petrolio, carbone, gas, ecc), il cui processo di produzione genera invece emissioni in atmosfera responsabili sia di fenomeni d'inquinamento che di alterazione climatica.

Acque superficiali

- ▲ Indagine sulla qualità biologica delle acque (I.B.E.) e indagine sui livelli trofico funzionali della comunità macrobentonica: i campionamenti della fauna macrobentonica hanno evidenziato una comunità simile nei due ambienti esaminati ma con la presenza di taxa più sensibili all'inquinamento nel tratto a valle della traversa poiché non si rilevano effetti di perturbazione significativi, le differenze tra le due stazioni, con classi di qualità migliore a valle rispetto a monte, sono da imputare alla morfologia del substrato più che ad una modificazione della qualità delle acque.
- ▲ Indagine sulla qualità chimico-fisica e microbiologica delle acque e stato ecologico : I livelli di inquinamento dei macrodescrittori non evidenziano cambiamenti tra monte e valle confermando una situazione di alterazione . Tale condizione è determinata dagli apporti del depreatore della città di Vicenza che scarica circa 5 Km a monte della traversa. Il corrispondente livello dello Stato Ecologico è comunque in 3 classe di qualità poiché viene considerato l'indice peggiore tra IBE e LIM portando entrambe le stazioni in 3 classe.

Acque sotterranee

Il quadro qualitativo che emerge nel rapporto di monitoraggio di ARPAV rivela lo stato buono della falda superficiale presso la stazione di controllo vicina.

Suolo e sottosuolo

La ditta ha presentato una raccolta di dati e descrizioni della componente sotto il profilo geologico – stratigrafico, geotecnico, geomorfologico, pedologico, sismico.

La centrale di Debba si colloca nel settore intermedio tra la pianura veneta e le dorsali collinari dei Berici, che si innalzano in destra idrografica a circa 50 m dall'impianto. Presso la centrale, il piano campagna presenta quote risultano mediamente poste a 28 m s.l.m.

E' evidente che l'elemento morfologico di maggior importanza è rappresentato dal F. Bacchiglione, che in questo tratto di pianura scorre con ripetuti e stretti meandri, tipico delle zone a debole pendenza .

La centrale idroelettrica insiste sul sistema del tipo BR4, ossia suoli della pianura alluvionale indifferenziata, formati da limi, da molto a estremamente calcarei.

Il Comune di Vicenza risulta inserito nella Zona 3 della classificazione delle zone sismiche, caratterizzata da valori di accelerazione orizzontale massima per i suoli di categoria A compresi tra 0.125 e 0.150 g.

Vegetazione e flora

L'area interessata dall'impianto di Debba, che è inserita in un contesto urbano, si caratterizza per una vegetazione esclusivamente idrofita e ripariale propria degli specchi di acqua corrente e la vegetazione antropica derivante storicamente dalle opere e dalle infrastrutture che sono state negli anni costruite attorno al letto del fiume Bacchiglione.

Il corso dei fiumi è generalmente un'area sottoposta a notevoli pressioni antropiche, che hanno portato alla rarefazione se non alla scomparsa di numerose tipologie di tali ambienti.

La vegetazione meno interessata dalle piene del Fiume Bacchiglione è costituita da salici arbustivi elastici e di bassa statura capaci di sopportare anche lunghi periodi di immersione.

Fauna



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016**

pag. 9/21

Il territorio in esame è caratterizzato da ampi spazi agricoli con pochi elementi di diversificazione tra i quali rientra il corso del Bacchiglione.

Un elemento fondamentale per arricchire il popolamento faunistico della zona, costituito per lo più dalle specie tipiche degli ambienti agresti, è rappresentato dal SIC dei Colli Berici. Quest'area infatti include un mosaico di aree boscate, aree umide, specchi d'acqua e aree semi-naturali che possono rappresentare un habitat idoneo per molte specie animali, che vanno poi a frequentare anche le porzioni circostanti di territorio.

Fauna ittica

Dall'indagine effettuata è risultato che il popolamento ittico nel Fiume Bacchiglione è composto prevalentemente da ciprinidi che costituiscono la componente principale del popolamento. Le caratteristiche ambientali a monte e a valle della derivazione permettono uno sviluppo ottimale del popolamento ittico come indicato dal buon numero di specie rilevato e dall'articolazione e complessità di alcune di esse.

In tutta l'area vengono periodicamente effettuate immissioni di luccetti da parte delle locali associazioni di pescatori, nell'ambito dei progetti di gestione della Amministrazione provinciale di Vicenza.

Avifauna

L'area in esame presenta un popolamento avifaunistico abbastanza ricco grazie prevalentemente alla vicinanza con i Colli Berici che sono caratterizzati da una biodiversità maggiore rispetto alle aree coltivate circostanti.

Il martin pescatore, l'averla piccola e la bigia padovana risultano inclusi nel formulario standard del sito IT3220040.

Mammalofauna

La mammalofauna presente nell'area in studio risulta essere prevalentemente quella caratteristica degli ambienti agresti. L'elenco inoltre viene arricchito da tutta una serie di specie che frequentano tipicamente gli ambienti forestali e collinari dei vicini Colli Berici, la cui presenza nell'area di studio risulta però per lo più occasionale.

Tra gli insettivori, le specie presenti secondo quanto riportato dagli atlanti faunistici sono generalmente frequenti nel territorio regionale; alcune, come il toporagno comune (*Sorex araneus*), sono però più caratteristiche dell'area dei Colli Berici che della pianura coltivata.

Il gruppo dei Chiroteri si presenta ricco e diversificato.

Tra i carnivori, nel territorio in esame, è possibile la presenza della volpe (*Vulpes vulpes*) e di diversi mustelidi, che prediligono però ambienti diversificati con superfici boschive.

Nell'area possono infine essere rinvenuti anche la lepre europea (*Lepus europaeus*) e il capriolo (*Capreolus capreolus*), quest'ultimo probabilmente presente però nell'area dei Colli Berici.

Agenti fisici**Rumore**

Sono stati individuati nr. 3 ricettori sensibili presenti nell'area interessata.

Sono previsti degli interventi mirati alla riqualificazione acustica della centrale, mediante la sostituzione dei serramenti esistenti con serramenti moderni dotati di alto potere fono-isolante e l'installazione di un impianto di ventilazione interna con canali dotati di sistemi silenzianti adeguatamente progettati; interventi che porteranno ad un miglioramento dell'impatto acustico della centrale stessa, con probabile rispetto dei limiti normativi.

Campi elettromagnetici

Su incarico della ditta I.R. s.p.a. sono stati effettuati da un tecnico specializzato una campagna di misure per valutare l'impatto ambientale dei campi elettromagnetici prodotti dalle sorgenti (alternatore, trasformatore,

linea elettrica di consegna) presenti nella centrale idroelettrica di Debba. La valutazione è stata effettuata in corrispondenza degli spazi occupati da persone e comunità ai sensi delle attuali normative in materia.

Dall'indagine effettuata risulta che il valore del campo magnetico prodotto dall'elettrodotto interrato di consegna e cioè nel punto in cui la centrale impatta sulla popolazione, anche nell'ipotesi più cautelativa, è sempre al di sotto dei limiti stabiliti dal DPCM 08/07/2003, che disciplina, a livello nazionale, l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza.

Anche per i lavoratori e per gli eventuali visitatori della centrale i campi elettromagnetici non rappresentano un rischio significativo per effetti a breve termine.

Paesaggio

L'area in cui ricade l'impianto idroelettrico oggetto di studio è caratterizzato da un contesto prevalentemente urbano/agrario.

Aspetti socio - economici

La produzione media annua dell'impianto idroelettrico esistente è di circa 1.823.000 di kWh/anno.

Per il quadro economico nazionale si consideri che tale produzione equivale a circa 340 TEP (tonnellate petrolio equivalente).

L'attività della centrale inoltre porta dei benefici per la comunità derivanti dal pagamento dei canoni di concessione al Demanio e al Comune, calcolati in circa Euro 28.160,00 all'anno indicizzati e per tutta la durata del rinnovo della concessione (20 anni).

Azioni di mitigazione

Acque superficiali

1. Per limitare l'impatto sulla qualità delle acque superficiali il Proponente riferisce che saranno adottati tutti i necessari provvedimenti mitigativi a livello di centrale macchine per evitare lo sversamento di oli idraulici.
2. E' previsto il rilascio del DMV (proposto) da una apposita apertura posizionata sul lato destro della traversa e dal PAP.

La tipologia dell'impianto ad acqua fluente, che sfrutta la portata d'acqua in transito a fronte di un basso salto costituito dalla traversa di sbarramento, la particolare conformazione dell'impianto con lo sbarramento a breve distanza dalla restituzione della derivazione ed il basso tirante del corso d'acqua con il rigurgito dell'acqua a valle fino al piede della traversa di sbarramento fanno, sì che non si determini un tratto sotteso con riduzione di portata tra i punti di presa e restituzione della derivazione, se non limitatamente all'ingombro della traversa stessa.

Il Proponente inoltre considera che:

- ⤴ la derivazione in argomento non altera il bilancio idrico ed idrogeologico a scala di bacino, poiché prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate;
- ⤴ per detta tipologia di impianti i Piani di tutela acque delle regioni contermini prevedono delle deroghe al rilascio del DMV a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica;
- ⤴ viene proposto comunque il rilascio di una portata minima costante in corrispondenza della traversa esistente pari a **525 l/sec**, corrispondente a circa il 30% del DMV di normativa, di cui 125 l/sec tramite la scala per la risalita della fauna ittica e 400 l/sec attraverso una luce di efflusso non intercettabile, che consentirà uno sfioro costante in sinistra orografica della traversa che fungerà anche da corrente di richiamo in corrispondenza dell'imbocco della prevista scala di risalita pesci.

In termini di prevenzione di possibili impatti non individuati in questa sede dovrà essere condotto un monitoraggio di controllo sulla qualità delle acque (metodo IBE o ICMi Star). Le indagini dovranno essere eseguite in due stazioni sul fiume Bacchiglione, una a monte e una a valle della presa di derivazione. Tali rilievi dovranno essere ripetuti con cadenza da concordare ed i risultati dovranno essere periodicamente consegnati alle competenti autorità territoriali.

Fauna ittica

La ditta riferisce che verrà predisposto un Passaggio artificiale per pesci in sponda sinistra dell'alveo per facilitare il trasferimento del pesce da valle a monte e viceversa. Il passaggio artificiale sarà del tipo a "bacini



ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016

pag. 11/21

successivi” ed avrà caratteristiche funzionali tali da permettere il passaggio di ciprinidi reofili e anguille, specie presenti nel tratto oggetto di indagine.

In termini di prevenzione di possibili impatti non individuati in questa sede dovrà essere condotto un monitoraggio di controllo sulla fauna ittica. Le indagini dovranno essere eseguite sul F. Bacchiglione a monte e a valle della traversa. Tali rilievi dovranno essere ripetuti con cadenza da concordare ed i risultati dovranno essere periodicamente consegnati alle competenti autorità territoriali.

Matrice di sintesi

Componenti ambientali	Stato di progetto	Stato di progetto con mitigazioni
Atmosfera	+0,94	+0,94
Acque superficiali	-1,031	-0,937
Acque sotterranee	-0,22	-0,22
Vegetazione	-0,112	-0,112
Ittiofauna	-1,50	+0,125
Fauna superiore	-0,025	-0,025
Suolo e sottosuolo	-0,05	-0,03
Agenti fisici	-0,062	-0,062
Paesaggio	+0,033	+0,033
Aspetti socio-economici	+0,172	+0,172

IMPATTO AMBIENTALE (IA)	Giudizio
$IA > + 12$	Estremamente Favorevole
$+ 6 < IA \leq + 12$	Favorevole
$+ 1 < IA \leq + 6$	Mediamente Favorevole
$0 < IA \leq + 1$	Da indifferente a lievemente favorevole
$0 < IA \leq - 1$	Trascurabile
$- 1 < IA \leq - 6$	Basso
$- 6 < IA \leq - 12$	Medio
$IA \leq - 12$	Elevato

In merito al **Vincolo su beni paesaggistici** il Proponente ha quindi presentato relazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 comma 3 Dlgs n.42 del 22.01.2004 redatta ai sensi del DCPM 12.12.2005.

Quadro economico di spesa datato 15.10.2014

A - COSTO DEI LAVORI	
Importo dei lavori	132.366,00

Oneri per la sicurezza	5.000,00
Totale A	137.366,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale	40.000,00
Spese relative alla direzione dei lavori	10.000,00
Spese relative ad attività di consulenza e di supporto	3.000,00
Spese per pubblicità	5.000,00
Totale B	58.000,00
IVA (A+B) * 22%	42.980,52
TOTALE (A + B + IVA)	238.346,52

Piano di dismissione

Nell'ipotesi di dismissione dell'impianto a fine attività, si prevedono di attuare le seguenti attività, elencate anche in ordine cronologico:

1. Il mantenimento dell'esistente traversa di sbarramento sul Fiume Bacchiglione, che potrà continuare a svolgere l'importante funzione di regimazione idraulica lungo l'asta fluviale mantenendo allo stesso tempo il livello idraulico a monte. Se l'Autorità competente lo riterrà opportuno per la sicurezza idraulica del sito si potranno abbassare le alzette esistenti fino alla quota di sfioro ritenuta di sicurezza.
2. Il mantenimento del breve canale di carico con la completa rimozione dei parapetti metallici, favorendo in tal modo lo sfioro delle portate in transito anche sul muro lato fiume;
3. La rimozione dei due gruppi di generazione esistenti costituiti da turbine Kaplan ad asse verticale con generatori sincroni coassiali, delle valvole di macchina e delle centraline oleodinamiche, con riciclaggio del materiale di risulta.
4. La rimozione dei quadri elettrici, dei trasformatori, dei cablaggi elettrici e della linea di connessione alla rete elettrica locale, con riciclaggio del materiale di risulta.
5. La rimozione dell'impianto elettrico interno ed esterno, della gru a ponte e di tutti i manufatti in ferro (scale, parapetti, griglie e varie) con riciclaggio del materiale di risulta.
6. La rimozione delle paratoie di intercettazione e delle griglie fermaerbe, con riciclaggio del materiale di risulta.
7. Il mantenimento della scala di risalita per i pesci, che verrà realizzata con il rinnovo della concessione di derivazione.
8. Il mantenimento con riutilizzo del fabbricato di produzione e del fabbricato adiacente ad altro uso compatibile con il contesto e le destinazioni urbanistiche circostanti. Come si può constatare dalle foto di rilievo, il fabbricato viene mantenuto in buone condizioni nonostante il suo decennale utilizzo.
9. La messa in sicurezza idraulica del fabbricato con la chiusura mediante muratura in C.A. dei tre fori ad arco a livello fiume del corpo di fabbrica lato strada e dei fori risultanti dalla rimozione delle quattro paratoie, nonché sistemazione finale di tutta l'area interessata dai lavori di dismissione.

Il quadro economico di spesa per i lavori di dismissione con ripristino e reinserimento ambientale potrà essere il seguente:

- ⤴ Costo stimato dei lavori di dismissione: € 50.000,00
- ⤴ Spese tecniche ed accessorie pari al 10% su € 50.000,00 = € 5.000,00
- ⤴ Sommano € 55.000,00
- ⤴ I.V.A. al 22% su € 55.000,00 = € 12.100,00
- ⤴ **IMPORTO COMPLESSIVO € 67.100,00**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016

pag. 13/21

3.3.1 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Le conclusioni dello studio di impatto ambientale, relativo al rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione, “Centrale Debba” possono essere riassunte nei seguenti punti:

- ▲ non sono individuate alternative progettuali all’intervento in questione;
- ▲ il progetto risponde ai requisiti della normativa di settore;
- ▲ non sono individuati vincoli territoriali o elementi di fragilità ambientale che possono precludere la realizzazione del progetto;
- ▲ non sono stati individuati sostanziali impatti che precludano il rinnovo della concessione;
- ▲ in merito allo studio della sicurezza idraulica in corso riguardante il fiume Bacchiglione, messo in atto dopo gli avvenimenti legati all’alluvione del 2010, e citato nella richiesta sospensiva del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste Sezione bacino idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza, si precisa che l’argomento è oggetto di prescrizioni nel presente parere.

Gli elementi citati portano a concludere che il progetto è da ritenersi compatibile dal punto di vista ambientale.

4. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D’INCIDENZA

La zona interessata della Centrale di Debba, oggetto di Rinnovo di Concessione, ricade all’interno del sito Rete Natura 2000 IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”.

Si evidenzia che il rinnovo della concessione, per l’esercizio dell’attività dell’impianto idroelettrico, non prevede interventi strutturali se non la realizzazione di una scala di risalita per pesci.

Nella relazione si conclude e si dichiara che: “Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.”

Il Dipartimento del Territorio- Sezione Coordinamento Commissione (VAS-VINCA-NUVV) Settore Pianificazione Ambientale ha inoltrato agli uffici UC-VIA, in data 16 marzo 2015 prot. n. 111873, la Relazione Istruttoria Tecnica 64/2015 in cui viene proposto parere favorevole con prescrizioni, che fanno parte integrante del presente parere.

5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Parere Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

In data 10 marzo 2015 prot. n. 103339 è stato comunicato agli uffici UC-VIA il parere favorevole con prescrizioni:

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, nota prot. 4645 del 27 febbraio 2015:
 1. *“le opere di progetto dovranno inserirsi coerentemente all’interno dell’ambito tutelato, ricorrendo a materiali, tecniche e cromie che possano assicurare un’omogenea ed organica visione d’insieme delle nuove opere rispetto al preesistente impianto idraulico. La scala di risalita della fauna ittica dovrà essere in andamento quanto più regolare possibile e risultare ben mimetizzata all’interno dell’argine interessato dalla sua realizzazione, in modo da non essere percepita come un’alterazione morfologica di tipo antropico;*
 2. *il trattamento superficiale dell’argine dovrà consentire la crescita della vegetazione ripariale, tipica della zona, prevedendo nel corso del tempo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;*
 3. *durante tutte le fasi dei lavori dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio delle installazioni di cantiere;*
- Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, nota prot. 2289 del 19 febbraio 2015:
 1. *[...] lavori di movimentazione del terreno per la realizzazione della scala di risalita dei pesci devono essere effettuati con l’assistenza di operatori archeologi professionisti, esterni a questa amministrazione, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, alla quale spetta comunque la direzione scientifica dell’intervento;*

2. eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte di questo Ufficio;
3. questa Soprintendenza rimane in attesa del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica con la quale concordare modalità e tempistiche dell'intervento prescritto;
4. in ogni caso, si richiama al rispetto di quanto disposto in materia di rinvenimenti archeologici dell'art. 90 del Dlgs 42/2004.

Parere Autorità di Bacino

Con nota prot. 196790 del 11/05/2015 il Dipartimento della Difesa Suolo e Foreste Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza ha inoltrato agli uffici UC-VIA il parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, del 17 aprile 2015 in cui l'ente esprime parere favorevole con prescrizioni:

“- si evidenzia altresì l'opportunità che il disciplinare tecnico a corredo dell'atto di concessione stabilisca le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate e rilasciate in corrispondenza della traversa e della scala di risalita della fauna ittica;

- si fa peraltro presente che. Ai fini dell'individuazione delle aree non idonee di cui al decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico, l'impianto in argomento interessa l'area fluviale del fiume Bacchiglione, come perimetrata dal Piano per l'assetto idrogeologico e che per esse valgono le corrispondenti norme di attuazione, in particolare l'art. 8 comma 4.”

Parere VINCA

In data 16 marzo 2015 prot. n. 111873 il Dipartimento del Territorio- Sezione Coordinamento Commissione (VAS-VINCA-NUVV) Settore Pianificazione Ambientale ha inoltrato agli uffici UC-VIA la Relazione Istruttoria Tecnica 64/2015 in cui viene proposto parere favorevole con prescrizioni:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla DGR n. 2299/2014;
2. di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità del momento) per l'intera durata dei lavori che richiedono la realizzazione di opere in alveo;
3. di effettuare, nel caso in cui si provvedesse alla conterminazione delle aree operative in alveo, alla preliminare campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti del corpo idrico interessato e di comunicare gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella DGR n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
4. di delimitare l'area esterna all'alveo interessata dagli interventi in argomento con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti ed in particolare durante il relativo periodo riproduttivo e di effettuare i lavori in alveo al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ittiche ritenute vulnerabili;
5. di provvedere alla ricomposizione ambientale della sponda interessata dai cantieri anche mediante la messa a dimora di specie legnose, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, e in coerenza con la locale serie vegetazionale (vietando l'impiego di entità alloctone);
6. di garantire il rilascio della portata minima da effettuarsi con strutture regolabili o secondo modalità modulabili e in funzione delle portate fluenti, al fine di provvedere l'eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche del monitoraggio di cui al punto 8;
7. di adeguare le attività di monitoraggio di cui allo studio di impatto ambientale anche alla verifica della variazione del grado di conservazione di tutte le componenti ritenute vulnerabili (oltreché ai fattori di perturbazione) considerando altresì le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016**

pag. 15/21

- specie (opportunamente individuate) entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze – c.d. “bianco”;*
8. *di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio redatto secondo le specifiche indicate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGR n. 2299/2014 e da sottoporre all'esame dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per un parere obbligatorio e vincolante entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione e comunque prima che gli interventi in argomento possano manifestare i loro effetti;*
 9. *di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi e, ove necessario, individuando ed applicando opportuni dispositivi a tutela dei valori presenti nel sito SIC IT 3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa di cui al cronoprogramma, all'autorità regionale per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
 10. *di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione);*
 11. *di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
 12. *di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi ed ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.*

Parere Dipartimento della Difesa Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza

In data 31 marzo 2015 il Dipartimento Difesa Suolo e Foreste Sezione - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza ha inoltrato agli Uffici UC-VIA la “*Richiesta sospensoria istruttoria pratica*” in cui si fa presente che “*la scrivente Struttura [...] sta studiando la fattibilità di alcuni interventi da attuare lungo l'asta del Bacchiglione, [...] dopo l'alluvione di Ognissanti 2010, finalizzate a migliorare il livello di messa in sicurezza idraulica del Bacchiglione. Gli interventi in fase di studio, ritenuti prioritari, riguardano il ripristino della funzionalità delle “alzette”, in corrispondenza della traversa [...]. Pertanto si chiede [...] una sospensione dell'istruttoria della pratica, in attesa di conoscere le conclusioni dello studio idraulico*”.

Parere Provincia di Vicenza

In data 30 marzo 2015 la Provincia di Vicenza – Ufficio Risorse Idriche ha emesso il parere relativo al rinnovo in oggetto, comunicato agli uffici UC-VIA con prot. n. 137080 del 31/03/2015: il DMV previsto da PTA sarebbe di 1882 l/sec, la ditta ha proposto un DMV di 525 l/sec. La Provincia ritiene che: “*Tale proposta è ritenuta dallo scrivente Ufficio come accettabile in virtù del fatto che l'impianto in argomento si configura a tutti gli effetti come un “impianto puntuale” che utilizza il salto idraulico di un manufatto esistente con scarico immediatamente a valle dello stesso senza sottensione alcuna di alveo. Poiché il DMV in definitiva si preoccupa del danno prodotto dalla riduzione della portata sull'ambiente fluviale è chiaro che se, come in questo caso, l'entità della parte bagnata sottratta all'alveo è inesistente anche il concetto di DMV può essere rivisto secondo quanto proposto dalla ditta ovvero come flusso che alimenta la scala di risalita pesci. Prescrizioni: La verifica della congruità del DMV proposto dalla ditta Idroelettriche Riunite dovrà essere valutata attraverso un sistema di monitoraggio ambientale da concordare con ARPAV. Si ricorda alla Ditta che la scala di risalita pesci necessita di un parere specifico da parte dell'Ufficio Pesca della Provincia di Vicenza.*”

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- ⤴ il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ⤴ la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- ⤴ la D.G.R. n. 2299/2014;
- ⤴ la D.G.R. n. 575/2013;

ESAMINATA la documentazione depositata e le integrazioni presentate;

VISTO il Quadro economico di spesa, il Piano di dismissione, la Relazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del Dlgs 42/2004, il documento integrativo sugli effetti cumulativi e la nota del Proponente di ottobre 2015,

VISTA la nota del Proponente datata 15 ottobre 2015 in cui dichiara che:

“A seguito di tale nota [rif.: nota di prot. 136447 del 31/03/2015 pervenuta dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Genio Civile di Vicenza, avente ad oggetto la richiesta di sospensione istruttoria della pratica in argomento], in data 15/09/2015 si è tenuto un incontro presso la sede del Genio Civile di Vicenza al quale sono convenuti i responsabili della Ditta proponente, del Genio Civile e alla presenza del referente della Commissione V.I.A.

In tale incontro si sono esplicate e chiarite le ragioni delle rispettiva parti, al termine delle quali la ditta Proponente si è dichiarata disponibile ad accettare le risultanze delle valutazioni in merito, in quanto eventuali interventi di automazione delle “alzette” essendo funzionali limitatamente ai brevi periodi in cui si verificano gli eventi di piena (2/3 giorni), che si riscontrano statisticamente 2/3 volte all’anno, non dovrebbero arrecare danno alla produttività dell’impianto e quindi senza richieste di indennizzi conseguenti da parte della ditta concessionaria.

Con la presente pertanto si conferma disponibilità espressa durante l’incontro citato, nell’intento di superare la richiesta di sospensione e confidando nella ripresa e conclusione in senso favorevole del procedimento di V.I.A. in corso”.

VISTO il parere sospensivo del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste del 31 marzo 2015, a seguito dei colloqui intercorsi tra il referente del gruppo istruttorio e la direzione del Dipartimento in settembre 2015 e la nota del Proponente del 15 ottobre 2015 citata sopra, si stabilisce che non esistano motivi ostativi all’esito positivo della compatibilità ambientale dell’intervento, tuttavia dovrà essere garantita la possibilità di adeguare la funzionalità delle alzatine secondo le indicazioni del Dipartimento a seguito della conclusione degli studi sulla sicurezza idraulica il tema è oggetto di prescrizione nel presente parere,

CONSIDERATO che il DMV garantito da normativa dovrebbe essere di 1882 l/sec, il DMV proposto dalla ditta risulta inferiore cioè di 525 l/sec, si ritiene comunque che il DMV proposto possa essere sufficiente a garantire la preservazione delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle acque e la salvaguardia delle biocenosi acquatiche. In altre parole la tipologia dell’impianto ad acqua fluente, che sfrutta la portata d’acqua in transito a fronte di un basso salto costituito dalla traversa di sbarramento, la particolare conformazione dell’impianto con lo sbarramento a breve distanza dalla restituzione della derivazione ed il basso tirante del corso d’acqua con il rigurgito dell’acqua a valle fino al piede della traversa di sbarramento, fanno sì che non si determini un tratto sotteso con riduzione di portata tra i punti di presa e restituzione della derivazione, se non limitatamente all’ingombro della traversa stessa. L’impianto è da considerarsi come un intervento puntuale che utilizza il salto idraulico del manufatto esistente con scarico immediatamente a valle dello stesso senza sottensione in alveo, non esiste quindi entità di parte bagnata sottratta all’alveo, il DMV può essere rivisto come flusso che alimenta la scala di risalita pesci. La posizione favorevole all’approvazione del DMV di 525 l/sec è condivisa anche dalla Provincia Ufficio Risorse Idriche,

CONSIDERATO che :

- ⤴ l’impianto è esistente da 80 anni e si presenta con la medesima configurazione originaria, a meno degli interventi di miglioria ed aggiornamento tecnologico, messi in atto nel tempo dalla ditta concessionaria;

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016**

pag. 17/21

- ⤴ Constatato che gli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto sono stati accantonati per le motivazioni precedentemente espresse e che sono previsti nel tempo interventi di sola ordinaria manutenzione, non si è in grado di identificare ipotesi alternative di progetto, il Proponente afferma non è in grado di identificare ipotesi alternative di progetto.
- ⤴ Il Proponente afferma inoltre che l'unica alternativa ipotizzabile sia la dismissione dell'impianto;
- ⤴ Tale ipotesi comporterebbe la riduzione a zero dei, pur limitati, impatti generati dall'impianto ma, d'altra parte, contrasterebbe con le previsioni programmatiche Nazionali e Comunitarie in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ⤴ Dal punto di vista amministrativo, la chiusura dell'impianto, comporterebbe una minor entrata finanziaria derivante dal pagamento dei canoni di concessione dovuti al Demanio regionale e alla comunità locale (Comune), pari a circa Euro 18.959,00 all'anno indicizzati e per tutta la durata del rinnovo della concessione (20 anni);
- ⤴ il Proponente afferma inoltre che verrebbe altresì meno la formazione di presidio fisso e sicuro sul fiume Bacchiglione ove sono ubicate le opere idrauliche afferenti all'impianto in esame, garantita dalla costante manutenzione e vigilanza delle opere in alveo e delle vie di accesso, assicurata dal personale tecnico della Ditta Concessionaria e dalle Imprese dalla stessa incaricate particolarmente importante in presenza di eventi meteorologici estremi.

CONSIDERATO infine che :

- Il rinnovo della concessione non comporta modifiche ambientali significative.
- Per quanto attiene al Quadro Programmatico, sulla base delle verifiche di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dell'opera a vari livelli di competenza, non esiste alcuna riserva per la realizzazione delle opere in progetto rispetto alle politiche di indirizzo ed alle prescrizioni dei programmi vigenti.
- Per quanto attiene al Quadro Progettuale, gli interventi ed il S.I.A. sono stati sviluppati in modo adeguato al livello di progettazione ed in conformità alle vigenti normative che regolano la materia.
- Per quanto attiene al Quadro Ambientale, esso ha preso in considerazione tutte le dovute componenti ambientali ed è stato sviluppato secondo quanto previsto dalle norme specifiche in materia;
- la realizzazione del progetto presentato nella richiesta di rinnovo di concessione idroelettrica dell'impianto idroelettrico di Debba, non produce impatti significativi o negativi sulle diverse componenti ambientali in considerazione anche delle portate rilasciate in alveo relative al DMV,

Tutto ciò visto, considerato e valutato

la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Delegato dal Direttore Generale ARPAV, il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame e sulla Valutazione di Incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI:

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 10 marzo 2015 prot. n. 103339:
 - 2.1 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nota prot. 4645 del 27 febbraio 2015:
 - 2.1.1 *Le opere di progetto dovranno inserirsi coerentemente all'interno dell'ambito tutelato, ricorrendo a materiali, tecniche e cromie che possano assicurare un'omogenea ed organica visione d'insieme delle nuove opere rispetto al preesistente impianto idraulico. La scala di risalita della fauna ittica dovrà avere un andamento quanto più regolare possibile e risultare ben mimetizzata all'interno dell'argine interessato dalla sua realizzazione, in modo da non essere percepita come un'alterazione morfologica di tipo antropico;*
 - 2.1.2 *Il trattamento superficiale dell'argine dovrà consentire la crescita della vegetazione ripariale, tipica della zona, prevedendo nel corso del tempo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;*
 - 2.1.3 *Durante tutte le fasi dei lavori dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio delle installazioni di cantiere.*
 - 2.2 Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, nota prot. 2289 del 19 febbraio 2015:
 - 2.2.1 *[...] Lavori di movimentazione del terreno per la realizzazione della scala di risalita dei pesci devono essere effettuati con l'assistenza di operatori archeologi professionisti, esterni a questa amministrazione, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, alla quale spetta comunque la direzione scientifica dell'intervento;*
 - 2.2.2 *Eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte di questo Ufficio;*
 - 2.2.3 *Questa Soprintendenza rimane in attesa del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica con la quale concordare modalità e tempistiche dell'intervento prescritto;*
 - 2.2.4 *In ogni caso, si richiama al rispetto di quanto disposto in materia di rinvenimenti archeologici dell'art. 90 del Dlgs 42/2004.*
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (prot. n. 3782/B.5.11/2-2014, 550/B.5.11/2 del 17/04/2015):
 - 3.1 *Si evidenzia altresì l'opportunità che il disciplinare tecnico a corredo dell'atto di concessione stabilisca le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate e rilasciate in corrispondenza della traversa e della scala di risalita della fauna ittica;*
 - 3.2 *Si fa peraltro presente che, ai fini dell'individuazione delle aree non idonee di cui al Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, l'impianto in argomento interessa l'area fluviale del fiume Bacchiglione, come perimetrata dal Piano per l'assetto idrogeologico e che per esse valgono le corrispondenti norme di attuazione, in particolare l'art. 8 comma 4.*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016**

pag. 19/21

4. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Dipartimento del Territorio- Sezione Coordinamento Commissione (VAS-VINCA-NUVV) Settore Pianificazione Ambientale, Relazione Istruttoria Tecnica n. 64/2015 del 12/03/2015 (prot. n. 111873 del 16/03/2015):
- 4.1 *di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla DGR n. 2299/2014;*
 - 4.2 *di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità del momento), per l'intera durata dei lavori che richiedono la realizzazione di opere in alveo;*
 - 4.3 *di effettuare, nel caso in cui si provvedesse alla conterminazione delle aree operative in alveo, alla preliminare campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato e di comunicare gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella DGR n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;*
 - 4.4 *di delimitare l'area esterna all'alveo interessata dagli interventi in argomento con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti ed in particolare durante il relativo periodo riproduttivo e di effettuare i lavori in alveo al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ittiche ritenute vulnerabili;*
 - 4.5 *di provvedere alla ricomposizione ambientale della sponda interessata dai cantieri anche mediante la messa a dimora di specie legnose, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, e in coerenza con la locale serie vegetazionale (vietando l'impiego di entità alloctone);*
 - 4.6 *di garantire il rilascio della portata minima da effettuarsi con strutture regolabili o secondo modalità modulabili e in funzione delle portate fluenti, al fine di provvedere l'eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche del monitoraggio di cui al punto 8;*
 - 4.7 *di adeguare le attività di monitoraggio di cui allo studio di impatto ambientale anche alla verifica della variazione del grado di conservazione di tutte le componenti ritenute vulnerabili (oltrechè ai fattori di perturbazione) considerando altresì le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie (opportunamente individuate) entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze – c.d. “bianco”;*
 - 4.8 *di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio redatto secondo le specifiche indicate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGR n. 2299/2014 e da sottoporre all'esame dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per un parere obbligatorio e vincolante entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione e comunque prima che gli interventi in argomento possano manifestare i loro effetti;*
 - 4.9 *di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi e, ove necessario, individuando ed applicando opportuni dispositivi a tutela dei valori presenti nel sito SIC IT 3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, predisponendo idoneo*

- rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa di cui al cronoprogramma, all'autorità regionale per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
- 4.10 *di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione);*
- 4.11 *di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
- 4.12 *di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi ed ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.*
5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni della Provincia di Vicenza, Ufficio Risorse Idriche prot. n. 21338 del 30/03/2015 (acquisito con prot. regionale n. 137080 del 31/03/2015): *“La verifica della congruità del DMV proposto dalla ditta Idroelettriche Riunite dovrà essere valutata attraverso un sistema di monitoraggio ambientale da concordare con ARPAV. Si ricorda alla Ditta che la scala di risalita pesci necessita di un parere specifico da parte dell'Ufficio Pesca della Provincia di Vicenza”;*
6. Il disciplinare di concessione dovrà prevedere la possibilità di adeguare la funzionalità delle alzatine secondo le indicazioni del Dipartimento della Difesa Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza a seguito della conclusione degli studi di messa in sicurezza idraulica sul fiume Bacchiglione;
7. In fase di produzione dovranno essere rispettati i valori di emissione e immissione sonora e, a riguardo, dovranno essere fatti idonei rilevamenti sia diurni che notturni. I risultati dovranno essere forniti agli enti di controllo competenti;
8. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione Veneto ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde o sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire, a proprie spese, i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde, delle arginature e dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

**ALLEGATO A alla Dgr n. 64 del 27 gennaio 2016**

pag. 21/21

Vanno visti n. 20 elaborati di cui al seguente elenco:

1	Corografia : Estratto della Carta d'Italia dell'IGM Scala 1:25000;	set-14
2	Estratto Carta Tecnica Regionale – Estratto mappa catastale	set-14
3	Planimetria generale;	set-14
4	Planimetria impianto;	set-14
5	Opere di presa: Sezioni trasversali A-A-/B-B	
6	Centrale di produzione: Piante	set-14
7	Centrale di produzione: Sezioni	set-14
8	Centrale di produzione: prospetti	set-14
9	Progetto interventi di mitigazione. Scala per la risalita dei pesci e rilascio deflusso minimo vitale	set-14
10	Relazione tecnica generale	set-14
11	Rilievo fotografico	set-14
12	Relazione paesaggistica	set-14
13	Elenco prezzi unitari	set-14
14	Computo metrico estimativo	set-14
15	Quadro economico di spesa	ott-14
16	Piano di dismissione dell'impianto	
17	Studio di Impatto Ambientale	ott-14
18	Sintesi non tecnica	ott-14
19	Valutazione di incidenza ambientale	ott-14
20	Valutazione impatti cumulati	ott-15

(Codice interno: 316493)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 27 gennaio 2016

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, legge regionale 16 agosto 2002, n. 24 e provvedimenti di Giunta regionale collegati. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) dell'anno 2014 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2014 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Nota prot. n. 98761 del 09.10.2015 dell'ARPAV -Osservatorio Regionale Rifiuti.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Preliminarmente va sottolineato che il "*tributo speciale*" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41).

Il tributo, destinato a finanziare iniziative in campo ambientale trova applicazione a far data dal 1° gennaio 1996 ed è escusso dai Gestori di discarica a cui è demandato anche il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.

L'ammontare del tributo in parola, secondo quanto stabilito dalla norma, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione in normative regionali.

In Regione Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati.

Tralasciando di richiamare i diversi provvedimenti che nel tempo hanno caratterizzato l'evoluzione regolamentare in materia, dalla primigenia D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 alla più recente D.G.R. n. 288 dell'11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l'altro, una nuova procedura e un nuovo metodo di calcolo della certificazione, dev'essere comunque ricordato l'ultimo perfezionamento normativo introdotto alla disciplina con l'art. 44 della legge regionale del 05.04.2013, n. 3.

Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell'art. 39, della legge regionale 21.01.2000, n. 3, preveda che le riduzioni del tributo speciale conseguenti il raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possa essere riconosciuta dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.

Nell'ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV - Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti con nota prot. n. 98761 del 09/10/2015 ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per l'anno 2014 effettuata in conformità al metodo di calcolo introdotto dalla D.G.R. n. 288 del 2014.

In particolare, con la succitata nota l'Agenzia ha evidenziato che:

- la certificazione è stata completata per 554 Comuni sui 579 che costituiscono l'intero panorama regionale;
- non è stata completata la procedura per 25 comuni perché non hanno assolto agli obblighi amministrativi stabiliti dalla norma (Mogliano Veneto, Marcon, Quarto d'Altino, Venezia, Cavallino - Treponti, Meolo, San Donà di Piave, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fosso, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Vigonovo e Chioggia);
- 7 comuni dei 554 per i quali è stata completata la procedura, risultano aver presentato la dichiarazione di veridicità oltre il termine previsto del 3 marzo 2015 (Torre di Mosto, Agugliaro, Castegnero, Isola Vicentina, Nanto, Noventa Vicentina, Roncà);

Per quanto attiene ai risultati della certificazione per l'anno 2014, l'Agenzia rileva come nei 554 Comuni che hanno concluso la certificazione, risulta che:

- in 18 comuni non è stato superato il 50% di raccolta differenziata e pertanto, dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo in misura piena (25,82 Euro/t);
- in 53 comuni è stata registrata una percentuale di raccolta differenziata compresa tra il 50% e il 65% e quindi dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo in misura del 65% (16,78 Euro/t);
- nei restanti 483 comuni si è registrato il superamento dell'obiettivo del 65% di RD e pertanto, dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo in misura del 30 per cento (7,75 Euro/t).

Inoltre, sempre nella medesima nota trasmessa dall'Agenzia regionale è fatto presente che, con riferimento alla scadenza del 2015, i comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo, Laghi, Pozzoleone e Sant'Anna d'Alfaedo non hanno ancora provveduto ad attivare la raccolta differenziata di alcune delle principali tipologie di rifiuti, contravvenendo a quanto stabilito dalla normativa nazionale (art. 181, comma 1, D.Lgs 152/2006 s.m.i) e dal vigente Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali (art. 7, comma 3, del D.C.R. n. 30 del 29.04.2015).

Si ritiene, pertanto, che alle suddette Amministrazioni comunali di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo, Laghi, Pozzoleone e Sant'Anna d'Alfaedo debba essere applicato quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della Legge regionale 3 del 2000, che comporta l'applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l'accesso ai contributi regionali previsti dall'art. 48, comma 1 della medesima legge regionale.

Quanto detto, è per comodità riassunto nell'**Allegato A**, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Da ultimo appare opportuno confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle dichiarazioni di veridicità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. , n. 152 del 2006 s. m. i.;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i., e in particolare l'art. 39;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 24;

VISTA la D.G.R. n. 288 del 11.03.2014;

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la nota prot. n. 98761 del 09/10/2015, dell'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli elenchi riportati nell'**Allegato A**, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che tutte le Amministrazioni comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo nella misura indicata nell'**Allegato A**;
4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2014) decorre dal *01 gennaio 2015*;
5. di confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle dichiarazioni di veridicità *all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti*, relative all'annualità 2015.
6. di incaricare il Direttore della Sezione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento: ai Consigli di *Bacino del Veneto*, ai *Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani*, *Sezione regionale risorse finanziarie e tributi*, al *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*, *all'ARPAV*, *all'ISPRA* e alle *Amministrazioni Provinciali del Veneto*;
7. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B. U. R. della Regione del Veneto e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 65 del 27 gennaio 2016**

p. 2

Tabelle con la quantificazione del tributo speciale per il conferimento in discarica, ex art. 39 della legge regionale n. 3 del 2000 e relativa suddivisione in fasce di merito delle Amministrazioni comunali

TABELLA A	
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO INTERO	
(25,82 €/t) L. R. n. 3/2013, art. 44	
PROVINCIA	COMUNE
PD	PADOVA
VE	CAMPAGNA LUPIA ⁽¹⁾
VE	CAMPOLONGO MAGGIORE ⁽¹⁾
VE	CAMPONOGARA ⁽¹⁾
VE	CAORLE
VE	CAVALLINO – TREPORI ⁽¹⁾
VE	CHIOGGIA ⁽¹⁾
VE	DOLO ⁽¹⁾
VE	FIESSO D'ARTICO ⁽¹⁾
VE	FOSSO ⁽¹⁾
VE	JESOLO
VE	MARCON ⁽¹⁾
VE	MARTELLAGO ⁽¹⁾
VE	MEOLO ⁽¹⁾
VE	MIRA ⁽¹⁾
VE	MIRANO ⁽¹⁾
VE	MOGLIANO VENETO ⁽¹⁾
VE	NOALE ⁽¹⁾
VE	PIANIGA ⁽¹⁾
VE	QUARTO D'ALTINO ⁽¹⁾
VE	SALZANO ⁽¹⁾
VE	SAN DONÀ DI PIAVE ⁽¹⁾
VE	SANTA MARIA DI SALA ⁽¹⁾
VE	SCORZÈ ⁽¹⁾
VE	SPINEA ⁽¹⁾
VE	STRÀ ⁽¹⁾
VE	TORRE DI MOSTO ⁽¹⁾
VE	VENEZIA ⁽¹⁾
VE	VIGONOVO ⁽¹⁾
VI	AGUGLIARO ⁽¹⁾
VI	CASTEGNERO ⁽¹⁾
VI	ENEGO
VI	FOZA
VI	GALLIO
VI	ISOLA VICENTINA ⁽¹⁾
VI	NANTO ⁽¹⁾
VI	NOVENTA VICENTINA ⁽¹⁾
VI	TONEZZA DEL CIMONE
VI	VALLI DEL PASUBIO
VR	BOSCO CHIESANUOVA
VR	ERBEZZO
VR	FERRARA DI MONTE BALDO
VR	RONCA' ⁽¹⁾
VR	ROVERE' VERONESE
VR	SAN MAURO
VR	SANT'ANNA D'ALFAEDO
VR	SELVA DI PROGNO

ALLEGATO A alla Dgr n. 65 del 27 gennaio 2016

p. 2

VR	VELO VERONESE
VR	VERONA
VR	VESTENANOVA
<i>(1) Amministrazioni comunali che non avendo ottemperato agli obblighi amministrativi stabiliti dalla DGR 288/2014, sono assoggettate a quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della Legge regionale 3 del 2000 ed escluse dall'eventuale riconoscimento di contributi regionali, ex art. 48, comma 1 della medesima legge.</i>	

TABELLA B	
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO INTERO (25,82 €/t) L. R. n. 3/2013, art. 44	
PROVINCIA	COMUNE
VI	LAGHI
VR	FERRARA DI MONTE BALDO
VR	ERBEZZO
VR	POZZOLEONE
VR	SANT'ANNA D'ALFAEDO
<i>Le Amministrazioni comunali riportate nella tabella B non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della Normativa di Piano. Per tale ragione sono assoggettate a quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della Legge regionale 3 del 2000 ed escluse dall'eventuale riconoscimento di contributi regionali, ex art. 48, comma 1 della medesima legge.</i>	

TABELLA C	
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO NELLA MISURA DEL 65% (16,78 €/t) L. R. n. 3/2013, art. 44	
PROVINCIA	COMUNE
BL	AURONZO DI CADORE
BL	CIBIANA DI CADORE
BL	CORTINA D'AMPEZZO
BL	MEL
BL	PIEVE DI CADORE
BL	SAN VITO DI CADORE
BL	SANTO STEFANO DI CADORE
BL	SEDICO
BL	SOSPIROLO
BL	VALLE DI CADORE
BL	VODO DI CADORE
PD	ABANO TERME
PD	CITTADELLA
RO	CANDA
RO	CASTELNOVO BARIANO
RO	FICAROLO
RO	MELARA
RO	ROSOLINA
RO	ROVIGO
RO	SAN BELLINO
RO	TRECENTA
VE	ERACLEA
VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
VI	ALBETTONE
VI	ARCUGNANO
VI	ASIAGO
VI	BARBARANO VICENTINO
VI	CALTRANO
VI	CONCO
VI	CRESPADORO
VI	FARA VICENTINO

ALLEGATO A alla Dgr n. 65 del 27 gennaio 2016

p. 2

VI	LASTE BASSE
VI	MONTE DI MALO
VI	MOSSANO
VI	PEDEMONTE
VI	POSINA
VI	ROANA
VI	SAN PIETRO MUSSOLINO
VI	THIENE
VI	TORRE BEL VICINO
VI	VELO D'ASTICO
VI	VICENZA
VI	ZUGLIANO
VR	AFFI
VR	ARCOLE
VR	BRENZONE
VR	CERRO VERONESE
VR	LAZISE
VR	MARANO DI VALPOLICELLA
VR	RONCO ALL'ADIGE
VR	SAN GIOVANNI ILARIONE

TABELLA D
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO NELLA MISURA DEL 30 % (7,75 €/t) L. R. n. 3/2013, art. 44
<i>I RESTANTI COMUNI DEL VENETO NON INSERITI NELLE TABELLE A, B e C</i>

(Codice interno: 316864)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 86 del 02 febbraio 2016

ETRA S.p.A. - Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce. Comuni di localizzazione: Cervarese Santa Croce, Teolo (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. ed approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. 1539/2011).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento relativo all'ampliamento dell'impianto di depurazione di Cervarese Santa Croce, approvandone ed autorizzandone contestualmente il progetto definitivo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza acquisita con prot. n. 134744 del 28/03/2013;

relazione istruttoria tecnica n. 100/2013 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

Parere di compatibilità ambientale della Commissione regionale V.I.A. n. 554 del 04/11/2014.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

In data 28/03/2013 è stata presentata dalla Società ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. 1539/11), acquisita con prot. n. 134744 del 28/03/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa VIA (oggi Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA) della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 29/03/2013 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova, ed i Comuni di Cervarese Santa Croce e Teolo.

In data 04/04/2013 presso l'ex sala parrocchiale Montemerlo, in via Roma a Cervarese, il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione degli interventi.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 159643 del 15/04/2013 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento.

Nella seduta del 24/04/2015 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 21/05/2013.

Con nota prot. n. 39178 del 14/06/2013, acquisita agli atti con prot. n. 261111 del 14/06/2013, il proponente, per la necessità di approfondire gli aspetti relativi all'acquisizione di aree private, ha richiesto la sospensione dei termini della procedura, successivamente riattivata a partire dal 22/01/2015, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso proponente, acquisita con prot. n. 29810 del 22/01/2015.

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 08/04/2013, con nota prot. n. 175502 del 27/04/2015 sono stati richiesti, ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D.Lgs. 152/2006, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

In data 21/05/2015 il gruppo istruttorio ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione del proponente e di tutti i soggetti interessati.

Nella seduta del 17/06/2015 la Commissione Regionale VIA, in riscontro alla nota del proponente acquisita agli atti con prot. n. 229489 del 03/06/2015, ha concesso una proroga di 45 gg per la consegna delle integrazioni di cui sopra, comunicata al proponente dalla Sezione Coordinamento Attività Operative con nota prot. n. 286365 del 10/07/2015.

In data 27/07/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 307247 del 27/07/2015.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

Oltre i termini sono pervenute comunicazioni e osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Avv. Umberto Costa e Arch. Silvia Pappa per conto Sig.ri Barkas Nikolaos e Feltresi Tiziana, acquisita agli atti con prot. n. 135252 del 31/03/2015.

In merito all'intervento l'Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova ha formulato i pareri n. 20739 del 16/05/2015 e 108950 del 15/09/2015.

In data 06/10/2015 è pervenuto il parere favorevole trasmesso dal Comune di Teolo con nota prot. n. 14854 del 02/10/2015.

Con nota prot. n. 80806 del 15/10/2015 il Proponente ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Con nota prot. n. 85402 del 30/10/2015 il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni alla documentazione depositata.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento, con nota prot. n. 180656 del 29/04/2013 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 100/2013 con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente dichiarando che la stessa è stata redatta in modo conforme alla DGR 3173/2006.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A. è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 554 del 04/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame subordinatamente al rispetto di prescrizioni, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza.

Nella medesima seduta del 04/11/2015, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. 575/2013 che ha sostituito e la n. D.G.R. 1539/2011) e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 1.600.000,00 Euro euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullatenente, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì all'unanimità dei presenti, parere favorevole approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo di *Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce* presentato dalla società ETRA S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 554 del 04/11/2015. Nella medesima seduta la Commissione ha stabilito inoltre di trasmettere al Consiglio di Bacino Brenta il provvedimento di approvazione/autorizzazione del progetto rilasciato ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, per la conseguente conferma approvativa di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013 che ha abrogato e sostituito la D.G.R. n. 1539/2011;

VISTA D.G.R. n. 2299/2014 che ha abrogato e sostituito la D.G.R. n. 3173/2006

VISTO il parere n. 554 del 04/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 04/11/2015, approvato nella seduta del 17/11/2015;

CONSIDERATO peraltro che ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la documentazione antimafia di cui all'art. 84 non è richiesta nei rapporti fra soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. 159/2011;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 554 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04/11/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo per l'intervento denominato "*Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce*", presentato dalla Società ETRA S.p.A., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di "*Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce*", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 554 del 04/11/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;
4. di approvare ed autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), il progetto definitivo per i lavori di "*Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce*", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 554 del 04/11/2015 (**Allegato A** al presente provvedimento), fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;
5. di dare atto della sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi della DGR n. 2299/2014 che ha abrogato e sostituito la DGR n. 3173/2006;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale per le parti in difformità, come in dettaglio riportato nel parere n. 554 del 04/11/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
9. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
10. di trasmettere il presente provvedimento ad ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, ai Comuni di Cervarese Santa Croce ed Teolo, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, al Settore Idrico Integrato della Sezione Regionale Tutela Ambiente, alla Sezione Regionale Urbanistica ed alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - Genio Civile;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Bacino Brenta per la conseguente conferma approvativa di propria competenza;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
13. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 1/18

REGIONE DEL VENETO**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)****Parere n. 554 del 04/11/2015**

Oggetto: ETRA S.p.A. – Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce. Comuni di localizzazione: Cervarese Santa Croce, Teolo (PD). Procedura di V.I.A. e contestuale approvazione/autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011).

PREMESSA

In data 28/03/2013 è stata presentata dalla Società ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/11), acquisita con prot. n. 134744 del 28/03/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa VIA (oggi Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA) della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 29/03/2013 sul quotidiano "*Il Corriere del Veneto*", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova, ed i Comuni di Cervarese Santa Croce e Teolo.

In data 04/04/2013 presso l'ex sala parrocchiale Montemerlo, in via Roma a Cervarese, il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione degli interventi.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 159643 del 15/04/2013 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento.

Nella seduta del 24/04/2013 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 21/05/2013.

Con nota prot. n. 39178 del 14/06/2013, acquisita agli atti con prot. n. 261111 del 14/06/2013, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini della procedura per la necessità di approfondire gli aspetti relativi all'acquisizione di aree private, successivamente riattivata a partire dal 22/01/2015, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso proponente, acquisita con prot. n. 29810 del 22/01/2015.

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 08/04/2015, con nota prot. n. 175502 del 27/04/2015 sono stati richiesti, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

In data 21/05/2015 il gruppo istruttorio ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione del proponente e di tutti i soggetti interessati.



ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 2/18

Nella seduta del 17/06/2015 la Commissione Regionale VIA, in riscontro alla nota del proponente acquisita agli atti con prot. n. 229489 del 03/06/2015, ha concesso una proroga di 45 gg per la consegna delle integrazioni di cui sopra, comunicata al proponente dalla Sezione Coordinamento Attività Operative con nota prot. n. 286365 del 10/07/2015.

In data 27/07/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 307247 del 27/07/2015.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Oltre i termini sono pervenute comunicazioni e osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Avv. Umberto Costa e Arch. Silvia Pappa per conto Sig.ri Barkas Nikolaos e Feltresi Tiziana, acquisita agli atti con prot. n. 135252 del 31/03/2015.

In merito all'intervento l'Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova ha formulato i pareri n. 20739 del 16/05/2015 e 108950 del 15/09/2015.

In data 06/10/2015 è pervenuto il parere favorevole trasmesso dal Comune di Teolo con nota prot. n. 14854 del 02/10/2015.

Con nota prot. n. 80806 del 15/10/2015 il Proponente ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Con nota prot. n. 85402 del 30/10/2015 il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni alla documentazione depositata.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento, con nota prot. n. 180656 del 29/04/2013 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 100/2013 con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente dichiarando che la stessa è stata redatta in modo conforme alla DGR 3173/2006.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto riguarda gli interventi di adeguamento tecnologico e di potenziamento dell'impianto di depurazione dei comuni di Teolo e Cervarese Santa Croce (PD).

L'impianto di depurazione esistente di Cervarese serve le reti fognarie dei comuni di Teolo e Cervarese Santa Croce e dopo lavori di potenziamento, conclusi nell'anno 1998, ha raggiunto la potenzialità nominale di 7.000 abitanti equivalenti.

Il progetto di potenziamento del depuratore a 7.000 abitanti prevedeva un successivo ampliamento dell'impianto a 9.000 abitanti, come risulta dal Decreto n. 69 del 02.05.1996 del Dirigente Regionale del Dipartimento per l'Ecologia e la Tutela dell'Ambiente della Regione del Veneto.

Il P.R.R.A. della Regione Veneto prevede che la potenzialità finale dell'impianto di depurazione di Cervarese debba essere pari a 12.000 abitanti equivalenti.

Il progetto prevede quindi l'adeguamento ed il potenziamento dell'impianto di depurazione sia attraverso la ristrutturazione dei manufatti e delle apparecchiature esistenti e sia con la realizzazione di nuove sezioni di impianto. Il sito individuato per tale ampliamento si trova nell'area adiacente verso Sud-est.

2. DESCRIZIONE DELLO SIA

Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 3/18

- 2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
- 2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
- 2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

Sono stato esaminati nello SIA i seguenti strumenti pianificatori:

Piano territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Dall'esame del PTRC lo studio conclude che l'intervento in progetto non risulta in contrasto con nessuno degli obiettivi ed indirizzi fissati per l'area d'intervento.

Piano di Tutela delle acque

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5/11/2009, contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/06.

I Comuni di Cervarese Santa Croce e di Teolo non ricadono in nessun elenco degli allegati alle Norme Tecniche di Attuazione.

In seguito all'approvazione della D.G.R.V. N. 547/2008, sono entrati in vigore i nuovi limiti per l'Azoto totale e per il Fosforo totale di cui alla tabella 2 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'impianto necessita di un adeguamento tecnologico e di un potenziamento, anche alla luce della D.G.R.V. n. 3856 del 15.12.2009 che individua gli "agglomerati" ai sensi della Direttiva 91/271/CEE e che per l'agglomerato di Cervarese Santa Croce, definito sugli Allegati A e A1 della stessa D.G.R.V., stabilisce un carico totale di 9.277 ab.eq.

Piano di Assetto idrogeologico

Con delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 19 giugno 2007 Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2007 è stata adottata la 1° variante e le corrispondenti misure di salvaguardia al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

In base ai dati dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino l'intervento in progetto non rientra in nessuna area caratterizzata da pericolosità idraulica né in aree caratterizzate da pericolosità geologica.

Zone soggette a vincolo idrogeologico

L'area in esame non si trova in zona di vincolo idrogeologico, e pertanto non è assoggettata alle procedure previste dal R.D.L. 3267.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Dalle carta dei vincoli e della pianificazione territoriale dei PTCP di Venezia risulta che l'area dell'impianto di depurazione rientra nella riserva archeologica vincolata.

Piano Regolatore Generale Comunale

L'area di sedime dell'impianto attuale è già destinata dal PRG sia del Comune di Teolo che di Cervarese Santa Croce come "area per attrezzature di interesse comune".

Le Disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977 definiscono i "criteri, metodologie e norme tecniche generali art. 2 lettere b), d), e), Legge 10 maggio 1976, n. 319, recanti norme di tutela delle acque dall'inquinamento" e prescrivono, al punto 1.2 dell'Allegato n. 4, una fascia di rispetto e di distanza con vincolo di inedificabilità circostante le aree destinate agli impianti di depurazione delle acque, avente una larghezza minima di m 100.

La fascia di rispetto in Comune di Teolo è stata derogata a 50 m., mentre in Comune di Cervarese ha mantenuto la larghezza prevista dalle norme di 100 m.

Per il potenziamento dell'impianto è necessario ampliare l'attuale area di sedime del depuratore in direzione sud nel Comune di Teolo, occupando la fascia di rispetto.

Ai sensi delle Disposizioni Ministeriali citate "per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 4/18

larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi”.

L'area d'espansione per l'ampliamento dell'impianto di depurazione ricade nella “Sottozona E2/PA - Aree di promozione agricola” del vigente PRG del Comune di Teolo ed interessa quasi totalmente la fascia di rispetto dei 50 m.

La realizzazione degli interventi in progetto dovrà comprendere oltre al cambio di destinazione d'uso per l'area di espansione del depuratore anche l'ampliamento, verso Est e verso Sud, della fascia di rispetto ed inedificabilità.

Piano Acustico Comunale

La classificazione in zone secondo il DPCM 14/11/97 è rappresentata graficamente nello SIA nelle tavole del piano di zonizzazione acustica dei Comuni di Teolo e Cervarese, dalle quale si deduce che l'area dell'impianto di depurazione di Cervarese Santa Croce è stata inserita nella classe di destinazione 3 – Aree di tipo misto.

Nella stessa classe di destinazione sono inserite le abitazioni circostanti il depuratore, comprese quelle ricadenti all'interno della fascia di rispetto.

“Aree di tipo misto” per la quale valgono i seguenti livelli equivalenti di pressione sonora:

- Periodo notturno 22.00-6.00: 50 dB(A)
- Periodo diurno 6.00 – 22.00: 60 dB(A)

Tali valori limite sono stati assunti come limiti di riferimento nel calcolo previsionale di impatto acustico e nella predisposizione delle misure di mitigazione.

Piano d'Ambito

Nel quadro delle disposizioni normative e delle indicazioni contenute nel PRRA e nel PTA, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Autorità d'Ambito ATO Brenta" ha dato atto che il progetto rientra negli interventi previsti nell'aggiornamento del Piano d'Ambito con annualità 2008, come approvato dall'Assemblea il 14 dicembre 2007 con prov. n. 19 e successivi assestamenti.

Con la medesima delibera ha confermato la delega all'esercizio dei poteri espropriativi in capo ad ETRA Spa, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs n. 327/01, come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra ATO BRENTA e ETRA spa il 19 dicembre 2007 all'art. 25.

L'approvazione del progetto PRELIMINARE: "AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI CERVARESE SANTA CROCE" (P664) è avvenuta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/09/2011 N. di reg. 46 N. di prot 1363 del 21/09/2011.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua- Vincolo paesaggistico

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 considera come aree tutelate “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

Nel caso in esame l'area di intervento non rientra nella fascia di rispetto soggetta a vincolo.

Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS)

Il Sito più vicino all'area dell'impianto è la ZPS IT3260017 denominata “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, il cui punto più vicino dista dall'impianto in linea d'aria circa 500 m.

Altri vincoli

L'area non ricade tra le zone “boscate” individuate ai sensi della Legge Regionale del 13 settembre 1978, numero 52.

Il territorio del comune di Cervarese Santa Croce è inserito nell'elenco delle località sismiche italiane, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 e s.m.i. in zona 4, contraddistinta da un valore convenzionale dell'accelerazione orizzontale massima su suolo di tipo A pari a 0,25g (g = accelerazione di gravità). Considerate le caratteristiche del terreno, è stata assegnata al suolo di fondazione delle opere in progetto la categoria sismica **D**.



ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 5/18

Nota istruttoria

L'esame degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale condotta dallo SIA ha evidenziato la sostanziale coerenza del progetto proposto, che in particolare:

- *Attua quanto espressamente previsto dalla legislazione vigente in merito alla tutela delle acque;*
- *Risulta non congruente con le indicazioni degli strumenti di pianificazione a livello locale (PRG Teolo) per l'ampliamento sia dell'area dell'impianto che del vincolo di inedificabilità attorno ad esso. Sarà quindi necessario apportare una variante al PRG del Comune di Teolo applicando l'art. 23 comma 2 della LR 10/99.*
- *Per tale variante il Comune di Teolo, con nota del 2 ottobre 2015, ha dato parere favorevole sia al Progetto di ampliamento che alla variante urbanistica necessaria all'allargamento della zona F "area per attrezzature di interesse comune" ed alla ridefinizione della fascia di rispetto;*
- *Con nota del 14 settembre 2015 la locale Unità Socio-sanitaria ha dato parere favorevole con prescrizioni alla deroga alla larghezza della fascia di rispetto;*
- *Individua i vincoli di carattere paesaggistico;*
- *Analizza il Piano acustico comunale per l'individuazione dei ricettori sensibili.*

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

Alternative progettuali

Le soluzioni progettuali alternative analizzate nello SIA sono tre:

L'opzione Zero prevede di non realizzare alcun potenziamento dell'impianto lasciando inalterato lo stato di fatto. All'impianto di depurazione di Cervarese S. Croce sono allacciati i Comuni di Cervarese S. Croce e Teolo; l'impianto ha una potenzialità di 7.000 abitanti equivalenti e attualmente si trova in sofferenza in occasione di eventi meteorici intensi o persistenti. Le problematiche riscontrate sono dovute a carenze strutturali ed implicano notevoli difficoltà di conduzione del depuratore nei periodi piovosi e nei giorni immediatamente successivi sia nella gestione delle portate affluenti sia per garantire il rispetto dei limiti imposti allo scarico.

Inoltre nel P.R.R.A. della Regione Veneto è previsto che la potenzialità finale dell'impianto di depurazione di Cervarese debba essere pari a 12.000 abitanti equivalenti.

Opzione uno: prevede gli interventi di adeguamento tecnologico e di potenziamento dell'impianto di depurazione di Cervarese, per raggiungere la potenzialità di 12.000 abitanti equivalenti. Tali interventi, nell'opzione uno è previsto vengano realizzati ampliando l'area del depuratore in direzione ovest, nel Comune di Cervarese S. Croce; in questo caso verrebbero interessate ex novo, con vincolo d'inedificabilità assoluta, nuove abitazioni o fabbricati produttivi che attualmente si trovano al di fuori di detta fascia.

Opzione due: è previsto che gli interventi di adeguamento tecnologico e di potenziamento dell'impianto di depurazione di Cervarese, per raggiungere la potenzialità di 12.000 abitanti equivalenti, vengano realizzati ampliando l'area dell'impianto in direzione Sud, in territorio del Comune di Teolo. L'ampliamento dell'area del depuratore nel Comune di Teolo avviene senza diminuire la distanza di 50 metri dalla recinzione dell'impianto all'abitazione più prossima. Attualmente l'impianto si trova già in deroga alle disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977, che prevede una larghezza minima di 100 m della fascia di inedificabilità, essendo tale fascia in comune di Teolo già ridotta alla larghezza di 50 m.

Da tale analisi deriva la necessità di accantonare l'opzione zero e di preferire tra le opzioni uno e due la seconda in quanto con la prima si andrebbe a creare una nuova fascia di vincolo interessando ex novo abitazioni e strutture agricolo-produttive.

Stato di fatto



ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 6/18

L'impianto di depurazione di Cervarese S. Croce ha una potenzialità nominale attuale di 7.000 abitanti equivalenti, ha un processo a fanghi attivi ad aerazione estesa, completo di fase di nitrificazione dell'azoto ammoniacale e di predenitrificazione per l'abbattimento dei nitrati.

Il trattamento biologico si sviluppa su una sola linea di denitrificazione biologica e su due linee di ossidazione-nitrificazione. Nel processo biologico ossidativo l'aria viene insufflata tramite diffusori d'aria alimentati da soffianti volumetriche.

La sezione di sedimentazione è costituita da un decantatore a flusso radiale equipaggiato con ponte raschiatore, mentre la stazione di sollevamento dei fanghi di supero è realizzata a fianco della vasca di sedimentazione secondaria.

La disinfezione delle acque depurate, prima dello scarico, viene effettuata con dosaggio di acido peracetico. A monte del trattamento biologico sono presenti la stazione di sollevamento iniziale dei liquami, la stazione di staccatura fine con rotostaccio e un manufatto adibito a dissabbiatore-disoleatore.

Per quanto concerne la linea di trattamento fanghi è composta da un manufatto di accumulo del fango di supero e da una stazione di disidratazione meccanica dei fanghi con nastro pressa.

Allo scarico le acque depurate rispettano i parametri di cui alla colonna A1 della tabella 2 del P.R.R.A. della Regione Veneto.

Stato di progetto

Le caratteristiche delle acque reflue affluenti all'impianto e poste alla base per le opere di progetto per l'ampliamento dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico a 12.000 A.E. sono caratteristiche qualitative e quantitative desunte dalle portate affluenti all'impianto registrate nel triennio 2006-2008

- Abitanti equivalenti serviti 12.000 n.
- Portata giornaliera nera affluente 2.550 m³/d
- Portata media nera Q_m 106,3 m³/h
- Portata di punta nera Q_{pn} 160 m³/h
- Portata massima di pioggia Q_{pp} 319 m³/h
- Portata massima di pioggia a trattam. biologico Q_{pb} 212,5 m³/h
- BOD₅ affluente 720 kg/d
- Concentrazione 282,4 mg/l
- TKN affluente 150 kg/d
- Concentrazione TKN 58,8 mg/l
- Fosforo affluente (P) 24 kg/d
- Concentrazione P 9,4 mg/l

Gli interventi di adeguamento e potenziamento vengono definiti in funzione delle seguenti esigenze ed obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere:

- massima flessibilità dell'impianto ed affidabilità del processo depurativo in relazione alle forti variazioni di carico, dovuto agli afflussi di acque miste nei periodi piovosi, e agli obiettivi di qualità da garantire nell'effluente depurato;
- massima riduzione dei rumori, sia all'interno delle sezioni dell'impianto sia verso l'ambiente circostante, nel rispetto del piano di zonizzazione acustica del comune;
- eliminazione di qualsiasi fonte potenziale di odori molesti e di formazione di aerosols contaminanti;
- ottimizzazione dei processi e minimizzazione dei consumi di energia elettrica per il funzionamento del depuratore.

L'impianto di depurazione di Cervarese, con gli interventi previsti in progetto, avrà una potenzialità per 12.000 abitanti equivalenti con le seguenti fasi di trattamento:

1. sollevamento iniziale con coperture in vetroresina;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 7/18

2. staccatura fine automatica con coperture in vetroresina;
3. dissabbiatura-disoleatura automatica;
4. ripartizione di portata – scolmatura acque di pioggia
5. accumulo acque di pioggia con coperture in vetroresina;
6. stoccaggio-dosaggio flocculante per la defosfatazione simultanea;
7. pre-denitrificazione biologica (n. 2 linee);
8. ossidazione-nitrificazione-stabilizzazione (n. 2 linee);
9. decantazione secondaria (n. 2 linee);
10. filtrazione finale;
11. disinfezione con UV;
12. impianto di pressurizzazione con autoclave per l'acqua tecnica;
13. misura di portata-manufatto di scarico;
14. ricircolo liquami nitrificati (n. 2 linee);
15. sollevamento fanghi di ricircolo e supero (n. 2 linee);
16. ispessitore meccanizzato fanghi con coperture in vetroresina;
17. disidratazione meccanica fanghi;
18. stazione soffianti;
19. impianto di aspirazione e deodorizzazione aria;
20. strumentazione di misura in campo;
21. cabina elettrica;
22. sala quadri-ufficio-servizi igienici;

Per raggiungere gli obiettivi indicati con la configurazione finale sopra riportata sono stati previsti i seguenti interventi:

- ristrutturazione e potenziamento della stazione di sollevamento iniziale dei liquami fognari con installazione di n. 4 elettropompe sommergibili;
- realizzazione di un nuovo comparto di staccatura fine automatica, equipaggiata con rotostaccio e di dissabbiatura-disoleatura aerata ;
- trasformazione della vasca di ossidazione più vecchia dell'impianto in vasca di accumulo delle acque di pioggia dotata di un miscelatore sommergibile e 2 pompe sommergibili;
- coperture in PRFV dei comparti di sollevamento iniziale dei reflui fognari, dei canali di grigliatura, della vasca di accumulo acque di pioggia e del comparto di ispessimento fanghi esistente, tutti sono poi collegati e mantenuti in depressione da un impianto di aspirazione e di deodorizzazione dell'aria;
- una nuova linea di trattamento biologico (pre-denitrificazione, ossidazione nitrificazione) a fanghi attivi parallela alla linea esistente;
- sostituzione dei diffusori d'aria a candele porose di tipo ceramico installate sul comparto di ossidazione esistente e installazione di diffusori d'aria a membrana in EPDM distribuiti sul fondo della vasca, come nella nuova linea in progetto.
- riorganizzazione della stazione soffianti con sostituzione delle soffianti esistenti, non insonorizzate ed insufficienti per le esigenze dell'impianto ampliato, ed installazione di n. 3 soffianti volumetriche compatte;
- realizzazione, sia nella nuova linea di trattamento biologico che in quella esistente, di una stazione di ricircolo della miscela aerata per trasferire in testa alle vasche di denitrificazione i nitrati da abbattere;
- realizzazione di un nuovo sedimentatore a flusso radiale equipaggiato con ponte raschiatore e sistema di raccolta ed allontanamento delle schiume superficiali;
- realizzazione di un impianto di stoccaggio-dosaggio di flocculante (cloruro ferrico) per la defosfatazione chimica simultanea;
- realizzazione di una nuova stazione di estrazione e sollevamento dei fanghi di ricircolo e supero;
- realizzazione della sezione di filtrazione finale dell'acqua depurata, costituita da un filtro installato in vasca di acciaio inox;



ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 8/18

- disinfezione finale dell'acqua depurata con UV;
- installazione di strumenti di misura ed in particolare misura di temperatura, pH e Redox liquami in ingresso, misura di ossigeno disciolto nei reattori di ossidazione-nitrificazione, misura della portata trattata all'impianto (dopo disinfezione UV);
- adeguamento della cabina elettrica;

Vengono inoltre realizzate le ulteriori misure di tutela igienico-sanitarie ed ambientali sia per la mascheratura dell'impianto che per creare una ulteriore barriera per l'eliminazione di qualsiasi emissione di rumore, di odori o di aerosols al fine di mettere in sicurezza le abitazioni che ricadono all'interno della fascia di inedificabilità, la più vicina delle quali si trova alla distanza di 44 m dal nuovo confine dell'area dell'impianto:

- prolungamento del terrapieno esistente lungo il lato est e il lato sud nell'area di espansione del depuratore, avente altezza di m. 1,8 rispetto al piano campagna.
- piantumazione sulla sommità del terrapieno di una barriera vegetale continua, con altezza di m. 2,0, costituita da una siepe sempreverde che si raccorda con quelle esistenti sui lati est, sud e ovest dell'attuale area del depuratore.

Limiti allo scarico

Viene garantito per l'effluente allo scarico il rispetto dei limiti di cui alla colonna C di tabella 1 dell'allegato A al P.T.A. della Regione Veneto, coordinato con i limiti prescritti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici" al D.Lgs. n. 152/2006.


I reflui depurati effluenti dall'impianto di depurazione rispetteranno i seguenti limiti, riferiti ai parametri principali:

- $BOD_5 \leq 25$ mg/l
- $COD \leq 125$ mg/l
- $SST \leq 35$ mg/l
- Azoto totale (come N) ≤ 15 mg/l
- Fosforo totale (P) ≤ 2 mg/l
- Carica batterica (E-coli) $\square 5000$ UFC/100 ml

Tutti i limiti allo scarico vengono garantiti per temperature del liquame depurato effluente dal depuratore, superiori o uguali a 12 °C.

CRONOPROGRAMMA

Il tempo complessivo per ultimare i lavori è stabilito in 365 giorni naturali e consecutivi, secondo la distribuzione temporale delle fasi rappresentata dal diagramma di Gantt riportato di seguito.





ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 9/18

QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seguito un quadro di sintesi del computo metrico estimativo, distinto tra opere da appaltare e somme a disposizione che costituisce parte integrante del progetto delle opere.

<u>Lavori</u>	
Opere civili	€ 414.603,44
Opere elettromeccaniche	€ 767.054,71
Impianto elettrico	€ 203.894,20
Oneri per la sicurezza in cantiere	€ 24.000,00
Totale lavori	€ 1.409.552,35
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
Spese per rilievi e indagini geologiche-geotecniche	€ 8.000,00
Spese tecniche progettazione, D.L., coordinam. sicurezza	€ 70.000,00
Spese tecniche per procedura V.I.A.	€ 22.880,00
Spese di istruttoria V.I.A. e per pubblicità	€ 6.000,00
Collaudi	€ 15.000,00
Accordi bonari	€ 50.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 18.567,65
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 190.447,65
TOTALE PROGETTO (6.1+6.2)	€ 1.600.000,00

Note Istruttorie

Con nota prot. n. 14854 del 02 ottobre 2015 il Comune di Teolo ha approvato il progetto di Ampliamento dell'Impianto di Depurazione ed ha espresso parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico che tale ampliamento comporta.

Si evidenzia, pertanto, che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, l'approvazione del Progetto costituisce Variante Urbanistica per le parti in difformità allo strumento urbanistico comunale vigente, che consistono nella classificazione in zona F dell'area dell'impianto e nella creazione di una fascia di rispetto inedificabile di 50 metri, in deroga dalle Direttive ministeriali del 4 febbraio 1977, attorno ad essa.

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

Nello SIA vengono illustrati i principi generali di riferimento del progetto, descrivendo in particolare lo stato e la qualità delle componenti ambientali prima del progetto, quantificandole ove possibile.

Vengono poi individuate le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti che manifestano un carattere di eventuale criticità degli equilibri esistenti, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico. Inoltre documenta gli usi previsti delle risorse, la



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 10/18

priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto oltre a definire i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata.

Lo SIA esamina le seguenti componenti:

- Atmosfera
- Traffico locale
- Odori
- Ambiente idrico
- Suolo e Sottosuolo
- Vegetazione, Flora e Fauna
- Ecosistemi
- Rumore
- Paesaggio

In dettaglio:

Componente Atmosfera

I dati utilizzati relativamente alla qualità dell'aria nella zona interessata dal progetto di adeguamento e di potenziamento dell'impianto di depurazione di Cervarese Santa Croce sono stati quelli relativi alla campagna di monitoraggio condotta dall'ARPAV nei territori comunali limitrofi di Rovolon e Saccolongo

I dati sono relativi al periodo 2004-2007 e i limiti di legge sono quelli previsti dalla relativa normativa (DM n. 60 del 02/04/2002).

Dall'analisi dei dati emerge che nei periodi di osservazione non sono mai stati registrati superamenti del limite di protezione della salute (200 mg/m³, media 1h) o del limite aumentato del margine di tolleranza (250 mg/m³, media 1h), né della soglia di allarme (400 mg/m³, persistenza per 3h consecutive), previsti dal DM 60/02.

Le principali fonti di inquinamento atmosferico sono principalmente causate da:

- Innalzamenti di polvere ed emissioni di gas di scarico prodotti dalla movimentazioni di automezzi, durante la fase di cantiere;
- Formazione e propagazione di aerosol in fase di esercizio dell'impianto

In fase di cantiere è previsto pertanto che i mezzi di cantiere dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti; i mezzi di cantiere saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi.

Per quanto concerne la formazione di polveri per minimizzare il loro innalzamento verranno adottati opportuni accorgimenti quali la frequente bagnatura dei cumuli delle terre di scavo e delle strade di cantiere.

Per la fase di esercizio potrebbe esserci la possibilità di una produzione di aerosol in corrispondenza alle fasi di processo che necessitano di miscelazione tra aria e liquame.

L'Environmental Protection Agency americana esclude rischi di aerosols All'esterno dell'area del depuratore, in quanto il decadimento avviene entro 40 m dal punto di emissione, tuttavia nel presente progetto sono state effettuate scelte progettuali atte ad evitare ogni possibilità di rischio, di seguito descritte:

- il trasferimento dell'ossigeno al processo biologico di ossidazione avviene ad insufflazione d'aria tramite diffusori d'aria distribuiti a tappeto sul fondo delle vasche
- il pozzo di arrivo della fognatura e di sollevamento iniziale dei liquami grezzi, dove in determinate circostanze possono formarsi spruzzi dovuti alla caduta dell'acqua, viene coperto completamente con cupolini in vetroresina in modo da tenere confinato qualsiasi eventuale aerosol che dovesse formarsi;
- la vasca di accumulo delle acque di pioggia viene coperta completamente con cupolini in vetroresina in modo da confinare qualsiasi aerosol dovesse formarsi;
- i pozzetti di estrazione dei fanghi biologici dai sedimentatori, dove sono installate le valvole telescopiche, vengono coperti con pannelli di grigliato a superficie chiusa in vetroresina;
- la stazione di disidratazione meccanica dei fanghi è confinata all'interno di un edificio chiuso.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 11/18

Lo SIA riporta che “La tecnologia adottata per il trasferimento dell'ossigeno al processo biologico ossidativo e le coperture adottate per i comparti sopra descritti permettono di escludere la possibilità che presso il depuratore di Cervarese si possano formare aerosol microbici che possano diffondersi all'interno e all'esterno dell'area del depuratore.”

Vengono inoltre previste altre misure cautelative per la messa in sicurezza igienico-sanitaria delle abitazioni circostanti l'area del depuratore, con particolare riguardo a quelle parzialmente all'interno della fascia di edificabilità, infatti viene previsto il prolungamento dell'argine esistente lungo i lati est e sud nell'area di espansione del depuratore, con altezza di m. 1,8 rispetto al piano campagna, e la realizzazione di una barriera vegetale continua sulla sommità del terrapieno, con altezza di m. 2,0, costituita da una siepe sempreverde che si raccorda con quelle esistenti sui lati est, sud e ovest dell'attuale area del depuratore.

Traffico locale

In fase di cantiere si avrà un trascurabile aumento del traffico per le attività di costruzione dell'impianto, aumento destinato a finire con l'ultimazione dei lavori che hanno una durata di circa 12 mesi.

In fase di esercizio non è previsto alcun incremento di traffico e **si può affermare che in sede di esercizio non vi saranno impatti significativi sulla viabilità esterna al depuratore.**

Odori

Vengono analizzati nello SIA tutti i punti di potenziale emissione di odori e si arriva ad affermare che tra le sezioni impiantistiche oggetto degli interventi in progetto, quelle che possono causare problemi dovuti ad emissioni di odori molesti sono limitate ai pretrattamenti dei liquami e al sollevamento e ispessimento dei fanghi di supero.

Per evitare le emissioni di odori molesti vengono previste una serie di misure su ogni comparto potenzialmente a rischio di emissione di odori.. Il ricorso ad ambienti chiusi e aspirati consente di ridurre al minimo il pericolo di potenziali disperdimenti degli odori provenienti in particolare, come già detto, dalla linea fanghi e dai pretrattamenti dei liquami che rappresentano i punti di più probabile origine degli odori molesti.

Ambiente idrico

L'area in cui insiste l'impianto fa parte del sistema Bacchiglione-Astico e la zona limitrofa al depuratore di Cervarese S. Croce è caratterizzata da numerosi piccoli canali e scoli tra i quali si evidenzia lo scolo Fossa Lunga che scorre proprio al confine Sud-Ovest del depuratore. Lo scolo Fossa Lunga confluisce nel più importante scolo Rialto, il quale raccoglie le acque del bacino dei Colli Euganei e le convoglia nel sistema idrografico Brenta- Bacchiglione terminando nel Canale Battaglia.

La fase di cantiere non comporterà alcuna modifica nell'assetto delle acque superficiali rispetto alla situazione attuale e nella fattispecie nei confronti dello scolo Fossa Lunga.

Nella fase di esercizio vi sarà in seguito ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione un lieve incremento della portata scaricata nello scolo Fossa Lunga ma l'adeguamento comporterà un sensibile aumento dell'efficienza dell'impianto, che garantirà una migliore qualità dell'acqua depurata con una consistente diminuzione del carico inquinante totale immesso in alveo e pertanto l'impatto sulla risorsa idrica è sensibilmente migliorativo rispetto alla situazione attuale, con l'impianto in condizioni di sofferenza e non in grado di garantire sempre il rispetto dei limiti imposti allo scarico.

A seguito del potenziamento dell'impianto la portata media istantanea sarà di 29,5 l/s . Con i lavori di adeguamento verrà garantito allo scarico il rispetto dei limiti di cui alla colonna C di tabella 1 dell'allegato A al P.T.A. della Regione Veneto, coordinata con i limiti prescritti dalle tab. 1, 2 e 3 dell'All. 5 “Limiti di emissione degli scarichi idrici” al D.Lgs. 152/2006.

Suolo e Sottosuolo



ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 12/18

Il territorio interessato si trova nella parte nord-orientale del complesso collinare dei Colli Euganei, le cui propaggini più esterne sono costituite dal Monte Sereo e Monte Piatto ed il Monte Scirottolo a sud-ovest dell'area in esame

Il territorio del comune di Cervarese Santa Croce è inserito nell'elenco delle località sismiche italiane di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 e s.m.i. in zona 4.

Gli interventi previsti per i lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione non comportano particolari impatti ambientali sulla componente "Suolo e sottosuolo", fatta eccezione per gli scavi con asporto di materiale per la realizzazione dei manufatti e la posa in opera delle nuove tubazioni, e per il cambio di destinazione d'uso dell'area, che passerà da zona adibita a colture seminative a zona adibita ad impianti e servizi.

Lo SIA evidenzia, inoltre, che tra gli interventi previsti in progetto, vengono adottati degli accorgimenti costruttivi e impiantistici che salvaguardano la componente suolo-sottosuolo quali: calcestruzzi impermeabili additivati, tubazioni di trasporto e di raccolta a perfetta tenuta, sistema di monitoraggio per l'efficientamento di tutto l'impianto.

Vegetazione, Flora e Fauna Ecosistemi

Si avrà un temporaneo e modesto impatto sull'ecosistema agrario pianiziale per la fauna presente nelle immediate vicinanze del cantiere legato alla generazione di rumore, di lieve entità per il passaggio di automezzi ed utilizzo delle macchine operatrici nel cantiere, formazione di polveri durante gli scavi per la sistemazione dell'area di ampliamento e di realizzazione dei nuovi manufatti

Per quanto riguarda la vegetazione non sono previsti particolari impatti, non essendo presente nell'area del previsto ampliamento vegetazione arbustiva o di alto fusto ma solo colture a seminativo.

Rumore

L'analisi del rumore prodotto dall'impianto di depurazione esistente è stata condotta mediante una campagna di misure dei livelli di rumore generati dall'impianto sia in periodo diurno che notturno.

La valutazione del clima acustico è stata condotta effettuando complessivamente 14 campionamenti (7 diurni e 7 notturni) in sette postazioni di monitoraggio nelle immediate vicinanze dell'impianto.

Dalle indagini effettuate è emerso che i limiti di emissione sonora imposti dai piani di zonizzazione acustica dei Comuni di Cervarese Santa Croce e di Teolo ai confini dell'area del depuratore sono rispettati in tutte le postazioni fatta eccezione per un punto di rilievo nel quale il superamento in periodo notturno, è attribuito al funzionamento di un compressore d'aria, di cui nel progetto è prevista la sostituzione.

L'adozione degli accorgimenti per l'abbattimento dei rumori e una corretta conduzione impiantistica assicureranno, inoltre, il rispetto della normativa vigente sui rumori all'interno del depuratore.

Nella fase di cantiere lo SIA sottolinea che per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose si dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali o ricorrere ad apposita autorizzazione in deroga da richiedere al Comune.

Paesaggio

Il paesaggio, nella zona in esame, è quello tipico che si incontra nella pianura padana tra Padova e Vicenza, compresa tra i fiumi Brenta e Bacchiglione.

L'area dell'impianto si trova a sud del Centro abitato della Frazione di Montemerlo in un'area circondata prevalentemente da terreni agricoli con presenza di qualche abitazione e azienda agricola.

Attualmente l'impianto risulta poco visibile dall'esterno dell'area grazie alla presenza di una fitta siepe alta circa 2 m che si sviluppa lungo la recinzione dell'area. Lungo il lato orientale rivolto verso le abitazioni più vicine all'area dell'impianto, la siepe si erge sopra un rilevato in terra che contribuisce ulteriormente al mascheramento dell'impianto.

I lavori in progetto, a detta dello SIA, non provocheranno un sensibile aumento dell'impatto nei confronti del paesaggio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 13/18

Per il potenziamento dell'impianto è necessario ampliare in direzione sud l'area di sedime del depuratore. Le nuove opere in progetto avranno un'altezza fuori terra limitata (< 3 m).

Dal punto di vista della visibilità, l'impianto dopo l'ampliamento risulterà quasi completamente mascherato dalle barriere circostanti, soprattutto nella direzione delle abitazioni più vicine che si trovano a est sul lato della barriera in terrapieno.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il depuratore di Teolo non ricade all'interno di alcuna area della Rete Natura 2000.

I siti più prossimi sono i seguenti:

ZPS IT3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco"

SIC IT3220037 "Colli Berici"

ZPS IT 3260018 "Grave e zone umide della Brenta"

ZPS IT32200005 "Ex cave di Casale – Vicenza"

Si richiamano le conclusioni della relazione istruttoria tecnica n. 100/2013 trasmessa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con la quale la stessa prende atto della non necessità di procedura di valutazione d'incidenza e dichiara che la relazione di VInCA è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173, prendendo atto di quanto dichiarato dagli estensori del documento in merito al fatto che "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000*".

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

A seguito dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento da parte di ETRA per espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/2001 datata 28/01/2015 n. 6981 di protocollo, la ditta esproprianda BARKAS NIKOLAOS e FELTRESI TIZIANA ha fatto pervenire a mezzo dell'Avv. Costa e dell'Arch. Pappa un'osservazione datata 26 marzo 2015.

Osservazione Barkas - Feltresi

L'avviso pervenuto non è prodromico all'approvazione del progetto definitivo in quanto già approvato.

L'ampliamento doveva essere previsto in Comune di Cervarese S. Croce per i seguenti motivi:

- I venti prevalenti hanno andamento Ovest - Est quindi l'ampliamento previsto aggrava la situazione igienico sanitaria della loro proprietà;
- Essendo già stati espropriati per lo stesso impianto sarebbe logico non aggravare la stessa proprietà costituita da azienda agricola con notevoli danni;
- Nello studio di impatto ambientale si è rilevato che una ipotesi di ampliamento in direzione Cervarese porterebbe il vincolo ad insistere sulle abitazioni per pochi metri, mentre in direzione Teolo i nuovi impianti sarebbero a meno di 40 metri;
- Questa vicinanza produrrà certamente gravi problemi igienico-sanitari che non potranno essere mitigati dal progetto;
- Questa vicinanza porta gravi problemi igienico sanitari non evitati dalle previsioni del progetto. Già il vincolo è stato arbitrariamente ridotto a 50 metri ed una ulteriore riduzione costituirebbe abuso



ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 14/18

anche penalmente perseguibile;

- Essendo in presenza di una azienda agricola specializzata con abitazione ed annessi l'eventuale indennità per la perdita del valore sarebbe altissima e non giustificata potendo effettuare l'ampliamento a Cervarese

Controdeduzione del Proponente ETRA

L'avvio del procedimento ha validità non essendo stato approvato il progetto che non ha ancora il parere di Valutazione di Impatto Ambientale. La ditta proprietaria ha quindi la possibilità di visionare il progetto e presentare osservazioni nei tempi previsti dalla Legge;

La direzione dei venti è indicata in modo errato: l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto nel Bollettino dei valori mensili pluriennali riferiti alla stazione di Teolo negli ultimi 10 anni indica univocamente una direzione in senso Nord Est, quindi verso alcune abitazioni di Cervarese S. Croce;

Precedenti espropri non esonerano la ditta da possibili ulteriori ampliamenti del depuratore. Tali estensioni devono si tener conto delle proprietà private ma anche della funzionalità degli impianti e dei relativi costi.

Nello studio di impatto ambientale sono state verificate tutte le variabili per giustificare la scelta progettuale. A seguito della richiesta della Commissione Regionale V.I.A. di integrazioni al progetto l'ampliamento è stato ridotto da mq 1930 a mq 1585 mantenendo la fascia di rispetto ai limiti attuali di 50 metri.

Gli interventi per l'adeguamento e potenziamento del depuratore aumentano l'efficienza funzionale dello stesso con una migliore qualità delle acque depurate e minor impatto di rumori, odori ed aerosols.

L'indennità di esproprio verrà valutata nel momento previsto dalla normativa vigente.

Considerazioni della Commissione VIA

Le problematiche sollevate nell'osservazione sono state affrontate in fase istruttoria ed i risultati raggiunti, confermati anche dall'approvazione dell'ULSS di Padova n. 16, portano a ritenere che non vi saranno aggravii ambientali alla proprietà osservante. Nel successivo quadro prescrittivo saranno comunque rafforzati i concetti di protezione alle abitazioni vicine.

5. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

A seguito dell'esame della documentazione di progetto e del relativo S.I.A., comprensiva della documentazione integrativa acquisita in corso di istruttoria, ed in considerazione di quanto emerso dal sopralluogo effettuato presso l'area dell'intervento e dagli incontri tecnici intercorsi, è stato possibile acquisire chiarimenti in merito agli aspetti sotto riportati:

Terre e rocce da scavo: è stato aggiornato in data 30 aprile 2012 il Piano di Utilizzo con la caratterizzazione dei terreni interessati che ricadono tutti nella colonna A della tabella "Terreni" dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs 152/06.

Variante urbanistica: l'area d'espansione per l'ampliamento dell'impianto di depurazione, come evidenziato nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto e aggiornato in data 8 giugno 2015, ricade nella "Sottozona E2/PA - Aree di promozione agricola del vigente PRG del Comune di Teolo.

Con nota prot. n. 14854 del 02 ottobre 2015 il Comune di Teolo ha approvato il progetto di Ampliamento dell'Impianto di Depurazione ed ha espresso parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico che tale ampliamento comporta.

Si evidenzia, pertanto, che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, l'approvazione del Progetto costituisce Variante Urbanistica per le parti in difformità allo strumento urbanistico comunale vigente, che consistono nella classificazione in zona F dell'area dell'impianto e nella creazione di una fascia di rispetto inedificabile di 50 metri, in deroga dalle Direttive ministeriali del 4 febbraio 1977, attorno ad essa.

Disponibilità aree: il progetto prevede l'esproprio dell'area necessaria all'ampliamento; a tal proposito sono state avviate le procedure necessarie per acquisire l'area.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 15/18

Rumore: è stata effettuata una valutazione di impatto acustico dalla quale emerge che i livelli di rumore generati dall'impianto di depurazione rispettano i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/97, per la classe III, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno. E' stata riscontrata un'unica sorgente, costituita dall'edificio che ospita i compressori d'aria, che in periodo notturno ha un superamento, mitigato dal terrapieno di schermatura e inoltre è ubicato all'interno dell'area dell'impianto e non a confine.

Odori: è stata prevista la copertura dei manufatti con rischio di emissioni odorigene quali il sollevamento dei reflui fognari, i canali di grigliatura, la vasca di accumulo delle acque di pioggia e il comparto di ispessimento dei fanghi.

Conformità PTA: con gli adeguamenti tecnologici previsti l'impianto rispetterà i nuovi limiti per l'Azoto totale e per il Fosforo totale di cui alla tabella 2 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Dall'esame della documentazione presentata comprensiva delle successive integrazioni presentate è stato possibile evidenziare quanto sotto riportato.

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A., esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che lo S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, lo S.I.A., considerate anche le successive integrazioni, ha sviluppato in modo esaustivo l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Si evidenzia che il Progetto Definitivo, comprensivo delle integrazioni presentate in corso di istruttoria, è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia, con riferimento all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e ed in particolare all'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e ss.ii.mm., per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, i lavori in esame ed afferenti al progetto di "Ampliamento del depuratore di Cervarese S.Croce" risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene:

- **al giudizio di compatibilità ambientale** sull'opera da realizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **all'approvazione del progetto definitivo** presentato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99;

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, all'unanimità dei presenti (assente il Dirigente Responsabile Tutela Ambientale della Provincia di Padova), esprime

parere favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 16/18

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. L'impianto dovrà garantire lo scarico di acqua depurata con caratteristiche qualitative tali da soddisfare ai valori limite fissati dalla normativa vigente nazionale e regionale.
3. Venga effettuata un'indagine olfattometrica, prima e dopo gli interventi, secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per valutare l'efficacia dei risultati ottenuti.
4. Venga previsto un monitoraggio post-operam del rumore, per un periodo non inferiore ai primi 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, con misurazioni mirate da trasmettere ad ARPAV ed al Comune. In caso di superamenti dovranno essere adeguate le barriere previste e, in ultima istanza, dovranno essere eventualmente eseguiti interventi diretti sul fabbricato di alloggiamento dei compressori e sui recettori.
5. Venga richiesta ai Comuni di Teolo e di Cervarese la concessione di deroga ai limiti di emissione riportati nel piano di zonizzazione acustica durante le fasi cantiere.
6. L'area dell'impianto, asfaltata o a verde, dovrà essere mantenuta in ordine senza presenza di cumuli di materiali e attrezzature dismessi, pozzanghere, fanghi, ecc.
7. Si dovrà provvedere al mantenimento della barriera arborea in essere, e del suo completamento sui lati Sud ed Est, mediante la sostituzione di eventuali "morie" di essenze, così da garantirne la permanenza e l'integrità durante tutto il periodo di esercizio. Le piante utilizzate devono essere certificate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 10 novembre 2003, n.386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. I vivai di provenienza delle piante devono essere iscritti all'elenco regionale delle ditte autorizzate ai sensi della Legge regionale 12 aprile 1999 n.19 e s.m.i. e certificati secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008.
8. I mezzi di cantiere e i mezzi di trasporto pesanti, da e verso il cantiere, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all'uscita dai cantieri medesimi. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi.

Con riferimento all'aspetto sanitario "Parere ULSS n. 16 di Padova n. 108950 del 15/09/2015"

9. L'impianto di depurazione non causi inconvenienti di tipo igienico-sanitario per emissione e diffusione di odori, aerosol e rumori molesti, sia durante la fase di realizzazione degli interventi previsti e sia durante l'esercizio a regime dello stesso impianto.
10. Nel caso le soluzioni previste in progetto dovessero nel tempo rivelarsi insufficienti a prevenire i suddetti inconvenienti, l'Ente Gestore dell'impianto dovrà adottare ulteriori accorgimenti tecnici al fine di eliminarli;
11. Durante il normale funzionamento dell'impianto siano realizzate tutte le misure tecniche, organizzative e di gestione disponibili ed attuabili, al fine di evitare la diffusione di odori aerosol e rumori, che rechino danno o molestie alle residenze vicine;
12. Siano valutate ed adottate misure per la lotta contro insetti e roditori molesti;
13. Sia rispettata la normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e D.G.R.V. 1887/1997), con particolare riferimento all'obbligo di predisporre, già in fase progettuale, i dispositivi (scale, passerelle, agganci, parapetti, ecc.) per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di manutenzione di coperture, impianti, ecc.;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016**

pag. 17/18

14. Siano valutate e predisposte tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute degli operatori autorizzati alle attività di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.). Particolare attenzione dovrà essere posta nelle attività in ambienti confinati, data la pluralità di rischi a cui i lavoratori possono essere esposti

La medesima Commissione Regionale V.I.A., appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, dalla delegata dal Sindaco del Comune di Cervarese Santa Croce e dal Dirigente del Settore Idrico Integrato della Sezione Regionale Tutela Ambiente, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 1.600.000,00 € ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime altresì all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Teolo, il Presidente della Provincia di Padova, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova),

parere favorevole

all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Il provvedimento di approvazione/autorizzazione dell'intervento, rilasciato ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, andrà trasmesso al Consiglio di Bacino Brenta per la conseguente conferma approvativa di propria competenza.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente del
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia



ALLEGATO A alla Dgr n. 86 del 02 febbraio 2016

pag. 18/18

ELENCO ELABORATI VIGENTI

1. Relazione illustrativa – quadro economico – Rev. 4
2. Relazione tecnica - Rev. 2
3. Relazione di calcolo preliminare delle strutture in cemento armato - Rev. 1
4. Relazione geologica – geotecnica – sismica - Rev. 1
5. Relazione per la gestione delle terre di scavo – allegato A, D.G.R.V. 8 Agosto 2008, n° 2424 - Rev. 1 ---
6. Piano particellare di esproprio - Rev. 3
7. Relazione descrittiva delle opere e dei siti SIC/ZPS - Rev. 2
8. Computo metrico estimativo - Rev. 3
9. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – Opere civili - Rev. 1
10. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – Opere elettromeccaniche e impianti elettrici - Rev. 1
11. Corografia – planimetria catastale – estratto piano regolatore generale - Rev. 2
12. Planimetria stato di fatto e demolizioni - Rev. 1
13. Planimetria collegamenti idraulici - Rev. 3
14. Sollevamento iniziale – pianta e sezione - Rev. 2
15. Stacciatura – dissabbiatura-disoleatura – pianta e sezioni - Rev. 2
16. Accumulo acque di pioggia - Rev. 1
17. Denitrificazione – ossidazione-nitrificazione – ricircolo miscela aerata – pianta - Rev. 1
18. Denitrificazione – ossidazione-nitrificazione – ricircolo miscela aerata – sezioni A-A, B-B - Rev. 1
19. Stoccaggio dosaggio cloruro ferrico – pianta e schema di assieme - Rev. 1
20. Sedimentatore secondario Ø 16 m – sollevamento fanghi di ricircolo e supero pianta e sezione - Rev. 2
21. Filtrazione – disinfezione UV – pianta - Rev. 1
22. Filtrazione – disinfezione UV – sezioni A-A, B-B - Rev. 1
23. Locale soffianti – sala quadri – edificio servizi - pianta e sezione - Rev. 2
24. Cabina elettrica prefabbricata – pianta, sezione, prospetto - Rev. 1
25. Planimetria utenze elettriche - Rev. 1
26. Planimetria impianto elettrico - Rev. 1
27. Schemi unifilari quadri elettrici - Rev. 1
28. Studio di Impatto Ambientale – relazione tecnica - Rev. 3
29. Carta dei vincoli - Rev. 1
30. Carta dell'uso del suolo - Rev. 1
31. Sintesi non tecnica - Rev. 3
32. Valutazione di impatto acustico depuratore esistente - Rev. 0
33. Planimetria di propagazione del rumore emesso dal depuratore dopo il potenziamento - Rev. 1
34. Relazione illustrativa per parere A.S.L. - Rev. 0
35. Planimetria sistemazioni esterne – sezioni 1 e 2 - Rev. 1
36. Relazione compatibilità idraulica - Rev. 0
37. Documentazione fotografica - Rev. 0